SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

277ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-81

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 83-139

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 141-171

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1795) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE 2, 5
PEDRIZZI *(AN), relatore* 2
DE PETRIS *(Verdi-U)* 5, 6
* TURCI *(DS-U)* 9
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 15
CASTELLANI (MAR-DL-U) 19

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 23, 24
TURCI *(DS-U)* 24

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795:

BONAVITA *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 24
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 28
BRUNALE *(DS-U)* 29, 31

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 5

Approvazione dellla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 33, 38
MANZIONE *(Mar-DL-U), relatore* 33
FASSONE *(DS-U)* 35
ZANCAN *(Verdi-U)* 37
CASTAGNETTI *(FI)* 37
CONSOLO *(AN)* 38
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 38

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795:

PRESIDENTE . . . . . 39, 41, 43 e *passim*
PEDRIZZI *(AN), relatore* . . . . . 39, 48, 49 e *passim*
MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 41, 49, 53 e *passim*
TURCI *(DS-U)* 44, 53, 54
CASTELLANI *(Mar-DL-U)* 45, 54
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . 45, 52, 54 e *passim*
COSTA *(FI)* 46, 49
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 47
BONAVITA *(DS-U)* . . . . . 47, 53, 60 e *passim*
FRANCO Paolo *(LP)* 48, 63, 78

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 54, 55, 56 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* 57
MARINO *(Misto-Com)* 70, 73, 74
CARUSO Antonino *(AN)* 61, 69
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 61, 64, 66
MALABARBA *(Misto-RC)* 70
MARTONE *(Verdi-U)* 72
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 78

Verifiche del numero legale . . .55, 58, 64 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .56, 65, 67 e *passim*

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE 79, 80
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 79
MALABARBA *(Misto-RC)* 79
GIULIANO *(FI)* 80

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002 80

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1795

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione 83

Emendamento 83

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno. 91

Articolo 2 ed emendamenti 109

Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 115

Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno. 120

Emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 133

Articolo 5 ed emendamenti 134

Emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno 135

Articolo 6 ed emendamento . . . . . *Pag.* 138

Articolo 7 139

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Pedrizzi sul disegno di legge n. 1795 . . 141

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 146

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 156

Annunzio di presentazione 156

Assegnazione 156

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 157

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di documenti 157

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 157

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 80

Apposizione di nuove firme a interrogazioni. 157

Mozioni 158

Interrogazioni 158

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 170

Ritiro di interrogazioni 171

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge::

(1795) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pedrizzi a svolgere la relazione orale.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprime innanzitutto apprezzamento per la sensibilità politica manifestata in Commissione dai senatori di opposizione che, pur non condividendo il merito del provvedimento, hanno convenuto sull'opportunità di pervenire alla definitiva approvazione in tempi utili a

far fronte alle scadenze tributarie di fine mese. Il provvedimento è finalizzato alla correzione dei saldi di finanza pubblica che negli ultimi mesi hanno registrato un andamento non coerente con gli obiettivi stabiliti, in particolare a causa del forte calo impositivo a seguito di un rilevante utilizzo da parte delle imprese di regimi fiscali agevolativi. Soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera, la riduzione della possibilità di utilizzare i benefici fiscali derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni possedute in società non negoziate è stata limitata alle sole società controllate, anche se il Governo ha presentato all'esame dell'Aula un emendamento modificativo. Quanto alla DIT, il comma 1-*bis* ha previsto la possibilità di applicare la normativa di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997, seppure con una tassazione al 30 per cento. Sono state inoltre riformulate le disposizioni relative alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ed è stata introdotta una modifica in ordine agli acconti IRPEG per il 2002. Si è proceduto altresì a disciplinare provvisoriamente gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002 che riguarda circa 19.000 dipendenti dell'amministrazione finanziaria e sono state introdotte alcune disposizioni particolarmente significative che assegnano una serie di provvidenze a favore del settore dell'autotrasporto.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. La sua parte politica ha evitato di assumere un atteggiamento eccessivamente rigido rispetto alla confusione e alle contraddizioni del decreto-legge per gli effetti che l'accantonamento di una parte dello stesso avrebbe prodotto sui contribuenti, ma conferma un giudizio complessivamente negativo soprattutto per l'eterogeneità del provvedimento, il cui scopo principale è quello di correggere la sottostima del gettito operata dal Governo, e l'improvvisazione che lo caratterizza, nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Oltre alla violazione dei principi cardine dello Statuto del contribuente che il Governo e la maggioranza avevano proclamato di voler rispettare, per l'applicazione a partire dal prossimo acconto di novembre e persino la retroattività delle modifiche delle imposte relative alle minusvalenze nelle partecipazioni societarie, emerge l'odio ideologico del ministro Tremonti nei confronti della DIT, che favorirebbe solo la grande industria e penalizzerebbe la piccola impresa, nonostante i dati diffusi dalla Confindustria in contrasto con tale analisi e malgrado le richieste del mondo imprenditoriale, che hanno prodotto una parziale retromarcia da parte del Governo. Il provvedimento riduce al 90 per cento la deducibilità della riserva sinistri delle società assicurative, che rappresenta un disincentivo per le stesse, mentre le ulteriori modifiche in tema di crediti di imposta, accanto al maxiemendamento del Governo al disegno di legge finanziaria, producono l'effetto di lasciare scoperto il periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2002 per la restituzione degli stessi. Non si comprende infine la ragione dello stanziamento permanente per l'individuazione degli autotrasportatori

che possono usufruire del *bonus* fiscale, dal momento che il Ministero già dispone del relativo elenco. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

TURCI *(DS-U).* Trattandosi palesemente della quarta manovra suppletiva del Governo sul bilancio 2002, mentre peraltro è in corso di esame il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno, appare evidente la strumentalità della polemica del ministro Tremonti nella scorsa legislatura contro la proliferazione della normativa fiscale, avendo da tale punto di vista prodotto in un anno più di quanto realizzato dal suo predecessore Visco nei cinque anni di direzione del Dicastero delle finanze; ne costituiscono esempi le successive modifiche in tema di credito d'imposta per le nuove assunzioni e i continui interventi normativi, anche di carattere regolamentare, che rappresentano una violazione del patto fiscale sottoscritto dallo Stato con i contribuenti. Deve ancora essere approvata la riforma fiscale generale, soprattutto per quanto riguarda la tassazione sulle imprese, che sarà discussa dall'Assemblea in un contesto economico caratterizzato da conti pubblici allo sbando, da previsioni di *deficit* vicino al 3 per cento, ossia alla soglia limite degli accordi di Maastricht, e da una crescita del PIL prossima allo zero. Viene attribuita alla DIT la diminuzione delle entrate fiscali dovute all'IRPEG, dimenticando gli effetti deludenti della Tremonti-*bi*» e soprattutto misconoscendo i positivi risultati conseguiti grazie alla DIT a favore del Mezzogiorno e delle piccole e medie imprese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE).* Condivide le finalità del decreto in esame, pur evidenziando la rilevanza di alcune difficoltà applicative; annuncia pertanto la presentazione di emendamenti in tal senso. Il provvedimento d'urgenza è giustificato dalla necessità di recuperare gettito fiscale, già con l'acconto del mese di novembre, a compensazione delle minori entrate dell'autoliquidazione IRPEG di fine luglio, in parte motivata dalla contrazione degli utili delle imprese, in parte riconducibile alla rivalutazione dei beni aziendali e all'utilizzo delle agevolazioni DIT, di cui hanno beneficiato in larga misura le imprese medio-grandi, prevalentemente del Nord, e le società di servizi. Pertanto, il testo prevede una riduzione dei benefici della DIT e la possibilità per le imprese di scegliere tra due regimi alternativi di tale agevolazione. Tuttavia, a seguito delle complessive misure previste dal provvedimento d'urgenza le imprese dovranno reperire fondi ingenti ed imprevisti per l'acconto di novembre, per cui sarebbe auspicabile escludere quanto meno le norme sulla svalutazione delle partecipazioni dal calcolo dell'acconto IRPEG. Tali norme dovrebbero inoltre essere coordinate con la riforma fiscale il cui esame inizierà tra breve nell'Aula del Senato, eventualmente ricorrendo ad un regime transitorio per consentire alle imprese di prepararsi al nuovo regime impositivo. Suscitano inoltre perplessità alcuni aspetti dell'articolo 4 in materia di riscossione, in particolare l'allargamento dei soggetti abilitati alla procedura speciale esattoriale, che determina una differenza sostanziale tra i concessionari nazionali e gli altri soggetti iscritti all'albo sotto il profilo delle ga-

ranzie offerte agli enti impositori. Intende infine segnalare all'attenzione della Presidenza un rilievo di metodo, in quanto la Commissione finanze, con l'accordo dei Gruppi parlamentari, ha esaminato il disegno di legge senza disporre del prescritto parere della Commissione bilancio. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

CASTELLANI *(Mar-DL-U).* Quella in esame rappresenta la quarta manovra correttiva dell'anno che, nonostante la propaganda del Governo che la presenta come un provvedimento equitativo a vantaggio delle piccole e medie imprese, prevede un rilevante aumento della pressione fiscale su tutte le imprese. È inoltre carente l'analisi a fondamento della misure proposte, secondo la quale la responsabilità del calo delle entrate fiscali è da attribuire alle agevolazioni previste dalla DIT, di cui a parere del Governo avrebbero beneficiato solo le grandi imprese, senza valutare i negativi effetti dell'annuncio di un condono fiscale e il complessivo fallimento della politica economica del Governo, confermato anche dall'allarme segnalato dalla Banca d'Italia sui conti pubblici e dalla preoccupante situazione economica e sociale del Paese. La politica economica del ministro Tremonti si è caratterizzata per un ideologico e pregiudiziale accanimento nei confronti delle misure preparate dai Governi di centrosinistra, in particolare nei confronti della DIT, i cui effetti sono stati limitati già dalla legge Tremonti-*bis* dell'anno scorso, che ha eliminato i benefici fiscali a vantaggio delle imprese neoquotate. Il decreto-legge in esame contiene inoltre disposizioni confuse sul credito di imposta per i nuovi assunti, i cui effetti vengono sterilizzati alla data del 7 luglio, nonché un prelievo forzoso sulle assicurazioni, che potrebbe determinare un costo che le imprese riverseranno sugli utenti; tutto ciò induce a dichiarare la contrarietà alla conversione del decreto e dimostra una volta di più l'incongruenza della politica del Governo, incapace di approntare una strategia complessiva per far uscire il Paese dalla crisi che attraversa. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI. Congratualzioni).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. A seguito di contatti informali con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto che, a conclusione della discussione generale, l'esame del disegno di legge n. 1795 verrà sospeso e sarà ripreso una volta conclusa la discussione del documento IV-*quater*, n. 5.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

BONAVITA *(DS-U).* In modo irrituale e confuso, il Senato viene chiamato ad esaminare la quarta manovra correttiva di bilancio del Governo Berlusconi in concomitanza con il passaggio tra i due rami del Parlamento della manovra finanziaria per il 2003, recante ulteriori misure di

carattere fiscale, producendo l'ennesimo accavallamento di norme che accresce il disorientamento tra i cittadini e gli operatori economici. Le continue innovazioni tributarie adottate dal Governo aggravano l'endemica instabilità della normativa nazionale in materia e la conseguente inefficienza delle politiche poste in essere, evidenziando la vera preoccupazione del Ministro dell'economia, quella di rincorrere gli eventi per correggere una situazione economica del Paese che, specie in tema di entrate, gli sta ormai sfuggendo di mano. Peraltro, il provvedimento si caratterizza per la sua contraddittorietà, non solo rispetto alle promesse elettorali della Casa delle libertà (la pressione fiscale aumenta, vengono attaccate le misure fiscali che avevano assicurato la crescita occupazionale e la nascita di nuove imprese specialmente nel Mezzogiorno e per pregiudizio ideologico si limita l'efficacia della DIT) ma anche nell'ambito delle stesse misure proposte. Infatti, l'articolo 2, che dovrebbe recare agevolazioni fiscali per le assunzioni, finisce per rendere conveniente agli imprenditori licenziare e successivamente riassumere gli stessi dipendenti e, cambiando le regole in corso d'esercizio, trasforma il credito d'imposta da agevolazione automatica in beneficio limitato e dilazionato nel tempo. All'articolo 3, poi, da un lato si riconosce al credito di imposta il carattere speciale, dall'altro se ne ribadisce il carattere ordinario, prevedendone l'inclusione nella base imponibile ai fini IRAP. Preannunciando il voto contrario dei Democratici di sinistra, auspica un sereno confronto sugli emendamenti proposti in materia di concessionarie della riscossione ed esprime sorpresa per l'introduzione attraverso un emendamento proposto dal relatore all'Assemblea dell'argomento dei minimi garantiti, che non è stato esaminato in Commissione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Il provvedimento proposto dal Governo viola i principi fondamentali dello Statuto del contribuente. Infatti, vengono introdotte disposizioni che hanno effetto sin dall'esercizio corrente, in particolare in materia di fiscalità d'impresa, costringendo peraltro le agenzie delle entrate ad assumere l'onere degli accertamenti, nonostante problemi organizzativi e di organico ne rendano inefficace la gestione, con grande disagio per i contribuenti ed elevati costi per lo Stato. Inoltre, il Governo rimodula il sistema della riscossione, ponendo in essere un'iniziativa necessaria ma con uno strumento inappropriato, limitato e quindi inidoneo ad affrontare con il dovuto approfondimento una materia che rischia di creare nuova confusione tra i contribuenti. Infine, il decreto-legge n. 209 viola il principio della semplificazione legislativa, giungendo a sovrapporre norme a leggi non ancora applicate oppure, come nel caso dell'articolo 5, intervenendo sull'imposta di bollo, nel momento in cui se ne prevede l'abolizione in un altro disegno di legge, il n. 1396, peraltro anch'esso all'ordine del giorno della seduta odierna. Auspica che il confronto in Assemblea possa produrre i necessari miglioramenti del testo. *(Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori Bonavita e Zancan).*

BRUNALE *(DS-U)*. Il decreto-legge in esame interviene per correggere l'andamento critico dei saldi di finanza pubblica, recuperando gettito con effetti che contrastano con lo Statuto del contribuente perché retroattivi, ma come tali inclusi nei saldi dello stato di previsione delle entrate allegato al disegno di legge di bilancio per il 2003. Si tratta pertanto di un provvedimento d'emergenza reso necessario da quindici mesi di cure «creative» del Ministro dell'economia, da provvedimenti privi di copertura, quali la Tremonti-*bis*, o evanescenti, quali la legge sull'emersione, e dagli annunci di condoni e sanatorie fiscali che hanno incoraggiato comportamenti elusivi e hanno condotto i conti pubblici a sfuggire ad ogni controllo. Lo scopo non è quello dichiarato di correggere i difetti della normativa tributaria: la DIT, nata per assecondare il processo di irrobustimento patrimoniale delle imprese, è stata utilizzata innanzi tutto dalle piccole e medie imprese, alle quali ora viene chiesto di scegliere tra due versioni entrambe meno favorevoli alla normativa vigente; viene attenuato il prelievo sulle assicurazioni istituendo però una sorta di tassa patrimoniale; vengono introdotte norme inapplicabili in materia di deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni in società non quotate derivanti da distribuzioni di utili o da costi e oneri non fiscalmente riconosciuti nella partecipata; con una norma retroattiva si rateizza in cinque anni la deducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni in società non quotate, chiamando i contribuenti a rifare i calcoli nel giro di pochi giorni; si interviene in materia di credito di imposta nel momento in cui lo stesso tema è affrontato dal cosiddetto maxiemendamento alla legge finanziaria. E' pertanto evidente che il Ministro dell'economia, oltre ad aver sbagliato tutte le previsioni, ha dimostrato incapacità gestionale e cerca ora di scaricare gli oneri di questa situazione sul Mezzogiorno e sulle categorie produttive, che verranno gravate da più pesanti oneri fiscali e che saranno private per due terzi degli attuali benefici. Il tutto con una normativa che cambia le regole a fine anno, in corso di esercizio e con effetto retroattivo. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Marino e Zancan. Congratulazioni)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Come convenuto, sospende la discussione del disegno di legge n. 1795.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 5) *Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Riccardo Pedrizzi*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE, *relatore*. Il procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti del senatore Pedrizzi trae origine da un articolo pubblicato sul quotidiano «Secolo d'Italia» del 26 gennaio 2002, nel quale il senatore esprimeva giudizi critici su un caso di fecondazione artificiale omologa con conseguente congelamento degli embrioni e impianto in un utero «affittato». La Giunta ha ritenuto all'unanimità che, anche per il ruolo rivestito dal senatore Pedrizzi quale responsabile delle politiche della famiglia di Alleanza Nazionale, tali dichiarazioni, peraltro coerenti con il contenuto di disegni di legge presentati dallo stesso senatore in materia di bioetica, biotecnologia e difesa dell'embrione umano, possano essere qualificate propriamente come esercizio di attività parlamentare, sussistendo la «sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni già espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche» indicata dalla Corte costituzionale come requisito per l'applicazione del principio di insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

FASSONE *(DS-U)*. La condivisione della proposta della Giunta è motivata in primo luogo dall'applicazione del criterio rigoroso secondo cui è insindacabile l'attività parlamentare in senso proprio – quindi distinta da quella politica – che si esplica anche al di fuori delle sedi parlamentari. In secondo luogo, si è addivenuti agevolmente all'unanimità da parte della Giunta soprattutto perché le dichiarazioni rese dal senatore Pedrizzi presentano il carattere della continenza. Al fine di evitare l'insorgere di casi di conflittualità, auspica pertanto che ci si continui ad attenere a tali due criteri che soli possono legittimare la difesa della prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole alla proposta della Giunta, in quanto in linea con il principio di considerare l'attività parla-

mentare in senso ampio e quindi estesa ad interventi che si svolgono al di fuori delle sedi istituzionali. *(Applausi del senatore Piatti)*.

CASTAGNETTI *(FI)*. Associandosi alle considerazioni del relatore e degli altri senatori intervenuti, ribadisce che la protezione di cui all'articolo 68 deve intendersi estesa alle diverse modalità in cui si esplica l'attività del parlamentare.

CONSOLO *(AN)*. Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla proposta della Giunta, esprimendo una considerazione di carattere generale secondo cui il confine tra attività politica e attività parlamentare è molto labile e quindi occorre valutare i singoli casi. *(Applausi della senatrice Alberti Casellati)*.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Anche a nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole alla proposta della Giunta.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Pedrizzi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PEDRIZZI, *relatore*. Il ricorso alla decretazione di urgenza, imponendo un'accelerazione dell'*iter* senza peraltro procedere ad alcuna forzatura procedurale, si è reso necessario a fronte dell'andamento negativo delle entrate, non prevedibile nelle dimensioni registrate, le cui cause non sono meramente imputabili alla congiuntura internazionale negativa. Peraltro, essendo giunti quasi alla fine dell'esercizio economico, la scelta di intervenire limitando l'utilizzo delle agevolazioni di natura fiscale è stata obbligata e sicuramente non facile per le ricadute negative in termini di consenso da parte dei soggetti interessati ma rappresenta la strada più razionale per tenere fede al Patto di stabilità europeo e agli impegni assunti in campagna elettorale. In ordine ai rilievi manifestati dal senatore Bonavita, precisa che gli emendamenti presentati in Aula non preannunciati in Commissione sono motivati dall'esigenza di far fronte a due emergenze nel settore agricolo e nel settore delle concessioni. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni)*.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La situazione economica internazionale si ripercuote negativamente sull'andamento dei conti pubblici dei Paesi europei ed ha imposto le misure in materia di limitazione all'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali, rese peraltro necessarie dagli squilibri determinatasi in seguito agli interventi posti in atto dai Governi di centrosinistra che, soprattutto per quanto riguarda la

DIT, hanno favorito la grande industria piuttosto che le piccole imprese e gli artigiani. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti *(v. Resoconto stenografico)* e dichiara improponibili gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.1 in quanto estranei al contenuto del provvedimento. Passa all'esame dell'articolo 1 del decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

TURCI *(DS-U)*. L'emendamento 1.100 ripropone integralmente la normativa relativa alla DIT in considerazione dei risultati positivi ottenuti dal punto di vista della capitalizzazione delle imprese. L'emendamento 1.103 (testo 2) è diretto a prevedere il recupero delle minusvalenze nei due anni successivi, anziché nei quattro e l'1.106 sopprime la norma introdotta dalla Camera dei deputati con il comma 1-*bis.*

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Illustra l'emendamento 1.111 che propone di spostare al 20 dicembre 2002 il versamento dell'acconto IRPEG per dar modo alle imprese di far fronte alle nuove incombenze.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira l'emendamento 1.114.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. L'emendamento 1.119 sposta al 9 dicembre 2002 il termine per il versamento dell'acconto IRPEG attualmente previsto per il 30 novembre al fine di agevolare i conteggi delle imprese, mentre l'1.123 elimina i nuovi accertamenti affidati, a seguito delle modifiche della Camera dei deputati, all'Agenzia delle entrate che già ora svolge i suoi compiti con difficoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. L'emendamento 1.129 esclude i contributi pubblici erogati alle cooperative edilizie dalla base utile per la determinazione dell'IRPEG; l'1.103 interpreta talune disposizioni della legge finanziaria per il 2001 a favore delle cooperative agricole.

FRANCO Paolo *(LP)*. L'emendamento 1.121 propone di sopprimere i primi tre periodi del comma 4 dell'articolo 1, recanti nuovi compiti per i contribuenti e conseguentemente per l'Agenzia delle entrate.

COSTA *(FI)*. Riformula l'ordine del giorno G1.100, che impegna il Governo a provvedere nella delega in materia fiscale al rimborso o almeno alla compensazione del mancato recupero dei versamenti. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. L'1.113 è stato ritirato e i restanti emendamenti si intendono illustrati.

PEDRIZZI, *relatore*. E' favorevole agli emendamenti 1.101 e 1.117, invita il presentatore a ritirare l'1.118 (testo 2), si rimette al Governo per l'1.129 ed esprime parere favorevole all'ordine del giorno G1.100 (testo 2). Il parere è contrario ai restanti emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.129 e 1.130, che riguardano materie per le quali il Governo interverrà con il disegno di legge finanziaria, accoglie l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2), cui ha aggiunto la firma il senatore Collino, non è posto ai voti.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Mantiene l'emendamento 1.118 (testo 2).

Il Senato approva gli emendamenti 1.101 e 1.117 e respinge l'1.100 (testo 2), l'1.102 (testo 2) e la prima parte dell'1.103, con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dell'1.104 (testo 2). Risultano ancora respinti l'1.105 (testo 2), l'1.106 (testo 2), l'1.107 (testo 2), l'1.109 (testo 2), l'1.110 (testo 2), l'1.111, l'1.112 (testo 2), l'1.115, l'1.116 (testo 2), l'1.118 (testo 2), l'1.119, l'1.120 (testo 2), l'1.121 e l'1.122 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.123 è improcedibile.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.124 (testo 2), 1.126, 1.127 e 1.128.

TURCI *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 1.129 (testo 2), riservandosi di verificare che il Governo provveda in sede di disegno di legge finanziaria.

BONAVITA *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 1.130 (testo 2) e presenta l'ordine del giorno G1.101. *(v. Allegato A)*.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Avverte che, non insistendo i presentatori, l'ordine del giorno G1.101 non viene posto in votazione e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 2.100 (testo 2) ripristina il credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e nelle aree svantaggiate, avendo tale meccanismo prodotto risultati positivi.

TURCI *(DS-U)*. L'emendamento 2.101 (testo 2), con una formulazione parzialmente diversa che richiama la normativa precedente al decreto-legge n. 138 del 2002, si propone le stesse finalità del 2.100 (testo 2).

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Anche l'emendamento 2.102 (testo 2) ribadisce l'importanza di ripristinare le agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni, con riferimento ai meccanismi automatici previsti dalla legge n. 388 del 2000.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. La proroga di un solo giorno del termine del 7 luglio 2002, apparentemente di portata limitata, si connette in realtà all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2002.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PEDRIZZI, *relatore*. E' contrario a tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.100 (testo 2), con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dei successivi 2.101 (testo 2) e 2.102 (testo 2). Sono quindi respinti gli emendamenti 2.103, 2.104 (testo 2) e, con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dalla senatrice DE PETRIS, 2.105.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, avvertendo che il rappresentante del Governo ha testè presentato l'emendamento 3.500. *(v. Allegato A)*.

AZZOLLINI *(FI)*. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, esprime parere di nulla osta all'emendamento del Governo.

PEDRIZZI, *relatore*. Modifica l'ultimo capoverso dell'emendamento 3.112, per consentire ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali di ridefinire il tasso di riferimento per i mutui agrari. Esprime quindi parere favorevole all'emendamento 3.500 del Governo, invita i presentatori a trasformare il 3.110 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Premesso che l'emendamento 3.500 chiarisce che lo stanziamento di 2 milioni di euro di cui al comma 2-*ter* del comma 2 dell'articolo 3 riguarda solo l'anno finanziario 2002, esprime parere conforme al relatore.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. A seguito della presentazione dell'emendamento 3.500 ritira il 3.107 e chiede che, prima di votare il 3.106, sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,27.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.106.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.107 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 3.110 e 3.111 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G3.100 *(v. Allegato A)*.

Il Senato approva l'emendamento 3.500. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.108 e 3.109.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G3.100 non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 3.112 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 4.114 intende sopprimere i commi aggiuntivi introdotti dalla Camera dei deputati in materia di riscossione coattiva, che contengono norme frammentarie e non coordinate con la vigente normativa e che coinvolgono un aspetto delicato quale l'accesso alle informazioni.

BONAVITA *(DS-U)*. La soppressione dei commi introdotti dalla Camera dei deputati è motivata dalla preoccupazione circa l'estensione a soggetti non abilitati della facoltà di esercitare un'attività delicata. Segnala inoltre la necessità di una complessiva riforma della riscossione.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra l'emendamento 4.137, che attiene ai rapporti tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, prevedendo che il concessionario, se intende procedere al fermo amministrativo dei beni mobili del debitore, debba darne notizia ove sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 4.118 risolve il problema occupazionale determinato dal trasferimento di funzioni ai concessionari minori, prevedendo che questi ultimi impieghino il personale in esubero dei concessionari nazionali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PEDRIZZI*, relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.101, 4.103, 4.105, 4.110, 4.114, 4.124, 4.127, 4.129, 4.133, 4.134 e 4.135. Invita il senatore Tarolli e il senatore Bucciero a trasformare, rispettivamente, gli emendamenti 4.118 e 4.137 in ordini del giorno. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G4.1 e G4.2. *(Applausi del senatore Greco. Congratulazioni)*.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, invitando il senatore Tarolli a ritirare il 4.118, in quanto non vi è passaggio di competenze dai concessionari nazionali a quelli locali.

FRANCO Paolo *(LP)*. Ritira gli emendamenti a propria firma.

Il Senato respinge l'emendamento 4.100. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.102; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 4.104. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.111, 4.112 e 4.113. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, è respinta la prima parte dell'emendamento 4.114; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 4.115 e 4.116. È quindi respinto l'emendamento 4.117.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.118, in quanto, a differenza di quanto sostiene il rappresentante del Governo, l'articolo in esame avrà conseguenze sull'occupazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BONAVITA (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 4.118. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.119, 4.120 e 4.123, nonché la prima parte del 4.121; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 4.122. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BONAVITA, sono respinti gli identici 4.125 e 4.126. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 4.128, 4.130, 4.131 e 4.132.

CARUSO Antonino *(AN)*. Intende trasformare l'emendamento 4.137 in un ordine del giorno di cui dà lettura, che impegna il Governo a revocare la risoluzione n. 128 della Agenzia delle entrate. *(v. Resoconto stenografico)*.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita il senatore Caruso a modificare il testo dell'ordine del giorno, espungendo il richiamo alla risoluzione.

CARUSO Antonino *(AN)*. Ritira l'emendamento e rinuncia a presentare l'ordine del giorno, esprimendo stupore per le difficoltà frapposte ad una iniziativa volta ad assicurare il corretto rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.1 e G 4.2, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione. Passa quindi all'esame dell'articolo 5, degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MARINO *(Misto-Com)*. Illustra l'emendamento 5.0.1, peraltro dichiarato improponibile, che prevede il limite di cinque anni, rinnovabile una sola volta, dell'incarico del governatore della Banca d'Italia.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 5.0.3 prevede l'istituzione di una modesta tassazione sulle transazioni finanziarie a breve termine, quindi di carattere speculativo, ideata dal premio Nobel per l'economia James Tobin anche per ridurre le turbolenze della finanza internazionale; è un'esigenza ormai insopprimibile per ridurre il debito dei Paesi poveri. Sottoscrive inoltre l'emendamento 5.0.2 e chiede la votazione elettronica di entrambi gli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U)*.

MARTONE *(Verdi-U)*. I senatori Verdi sottoscrivono gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3. L'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie di carattere speculativo potrebbe ovviare alla carenza di fondi pubblici per la cooperazione allo sviluppo ed al calo dei flussi privati di investimento verso i Paesi poveri. Inoltre tale strumento potrebbe essere utile ai fini di assicurare maggiore trasparenza ai flussi finanziari internazionali.

MARINO *(Misto-Com)*. Chiede al Governo ed al relatore di prendere in considerazione l'emendamento 5.0.2, che non mira ad introdurre immediatamente il meccanismo della Tobin *tax* ma delega il Governo ad assumere le opportune iniziative a livello internazionale per promuovere l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie e indica dei principi che potranno essere, se necessario, ampliati e specificati.

BONAVITA *(DS-U)*. Sottoscrive, insieme ai senatori Di Siena, Pizzinato, Paolo Brutti, Flammia, Salvi, Giovanni Battaglia, Longhi, Rotondo, Giovanelli e Villone gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

PEDRIZZI *(AN)*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e apporta una correzione formale al testo dell'emendamento 5.0.4. *(v. Allegato A)*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G5.1.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore. E' favorevole all'emendamento 5.0.4 (testo corretto) ed accoglie l'ordine del giorno G5.1.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G5.1, pertanto, non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.100 e 5.101. Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3. Viene quindi approvato l'emendamento 5.0.4 (testo corretto).

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 6.500 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500. Passa all'esame dell'emendamento x.1.100 all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento x.1.100.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, propone di posticipare l'orario di chiusura della seduta per giungere all'approvazione del provvedimento.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Esprime parere contrario alla proposta del Presidente.

FRANCO Paolo *(LP)*. Concorda con il Presidente. *(Applausi dai Gruppi LP e FI)*.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiede che la votazione della proposta del Presidente sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 1795 ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiede alla Presidenza un intervento presso il Governo per avere risposta urgente all'interrogazione presentata in data odierna insieme al senatore Massimo Brutti sulla vicenda dell'associazione «Antigone».

MALABARBA *(Misto-RC)*. Associandosi alla richiesta del senatore Battisti in ordine ad interrogazioni presentate sullo stesso argomento dai senatori di Rifondazione comunista e del Gruppo Verdi-U, sollecita nuovamente la risposta del Governo all'interrogazione 4-01420 sulla costruzione di una centrale elettrica nella zona di Corbetta.

GIULIANO *(FI)*. Invita la Presidenza a sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 4-02422 su irregolarità nelle elezioni amministrative del comune di San Cipriano di Aversa.

PRESIDENTE. La Presidenza condivide le considerazioni circa la necessità che il Governo fornisca sollecite risposte agli atti di sindacato ispettivo e si attiverà nel senso richiesto dagli intervenuti.

Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta del 14 novembre.

La seduta termina alle ore 21,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33).*

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Archiutti, Baldini, Barelli, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cherchi, Chincarini, Compagna, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Fabris, Kappler, Lauro, Mantica, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Gubert, Iannuzzi, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta e Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Tomassini, per partecipare al 78º Congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia a Perugia; Boldi, Borea, Carrara, Carella, Cozzolino, Demasi, Fasolino, Liguori, Longhi, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione d'inchiesta sull'incendio sviluppatosi nel comune di San Gregorio Magno; Battaglia Antonio, Moncada, Novi e Vallone, per partecipare alla Conferenza nazionale delle agenzie ambientali; Chirilli e Pessina, per partecipare alla V Conferenza parlamentare sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Turroni, per partecipare alla riunione di lavoro delle Commissioni parlamentari ambiente dei Paesi dell'Unione europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38).*

Discussione del disegno di legge:

(1795) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1795, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pedrizzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, per snellire i lavori dell'Aula riassumerò la mia relazione, il cui testo poi consegnerò, in modo che possa essere pubblicato nella sua interezza.

Desidero esprimere innanzitutto un apprezzamento a tutti i colleghi della Commissione finanze e tesoro, che ho l'onore di presiedere, per la sensibilità dimostrata nel corso dei lavori ed in particolare ai rappresentanti dell'opposizione, che hanno assicurato un *iter* agevolato al decreto-legge in esame il quale, necessitando di alcune correzioni tecniche, dovrà tornare alla Camera dei deputati per essere definitivamente convertito in legge.

Per quanto riguarda l'opposizione, non si tratta evidentemente di una condivisione nel merito del provvedimento, ma soltanto della manifestazione di una sensibilità, soprattutto nei confronti dei contribuenti che saranno costretti a pagare gli anticipi di imposta entro il 30 novembre, che ha determinato questo atteggiamento estremamente responsabile.

Un riconoscimento devo rivolgere anche ai membri della maggioranza che, costretti dai tempi della decretazione d'urgenza (alla quale ultimamente si ricorre, ahimè, molto spesso), hanno dovuto comprimere i propri interventi ed approfondimenti per consentire all'Aula di esaminare e approvare i singoli provvedimenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame rispondono essenzialmente all'esigenza di correggere un andamento dei saldi di finanza pubblica che negli ultimi mesi ha evidenziato diversi elementi di criticità. Ciò vale in particolare per il fabbisogno di cassa, che ha registrato una crescita non coerente con gli obiettivi stabiliti. Si tratta dunque di disposizioni volte a garantire già nel 2002 il rispetto degli impegni assunti con il Patto di stabilità e di crescita per quanto concerne i saldi di finanza pubblica.

Trovandosi di fronte all'esigenza di definire una manovra correttiva che potesse sortire effetti in un periodo di tempo limitato quale è quello che ci separa dalla fine dell'anno, il Governo ha giustamente tenuto conto della circostanza che l'andamento negativo dei conti pubblici, pur connesso principalmente al non soddisfacente andamento dell'economia, avesse trovato valido supporto nel forte calo impositivo originato dallo sfruttamento, da parte di alcune categorie di soggetti, di generosi regimi agevolativi.

In effetti, com'è emerso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, i dati più recenti trasmessi al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze evidenziano una vistosa contrazione del gettito IRPEG, le cui dimensioni possono soltanto parzialmente essere ricondotte alla riduzione dei profitti in ragione del peggioramento delle condizioni economiche generali. A fronte di tale andamento si può infatti osservare che il gettito IVA segna un sia pur contenuto incremento.

La divaricazione tra il dato relativo all'IRPEG e quello relativo all'IVA evidenzia che, pur in presenza di una fase critica che si è tradotta in una forte decelerazione del processo di crescita dell'economia, sono intervenuti ulteriori fattori riconducibili ad alcuni difetti della normativa tributaria. Da qui l'intervento diretto, sostanzialmente, a ridimensionare o ad eliminare condizioni di ingiustificato privilegio (nel senso etimologico della parola, cioè di *privata lex* utilizzata solamente da alcune categorie) di cui si sono potute avvantaggiare, come dicevo, specifiche categorie di operatori economici.

Si tratta peraltro di un intervento coerente con quanto previsto nel disegno di legge delega fiscale, che in materia di fiscalità delle imprese intende conseguire una riduzione generalizzata ed equilibrata del carico fiscale, anche attraverso una riconsiderazione di alcuni regimi speciali e derogatori.

Mi soffermerò ora sulle modifiche che la Camera ha apportato al decreto-legge nella originaria stesura. Ricorderò solo le più significative e per sommi capi solamente, lasciando poi agli atti la relazione integrale.

Per quanto concerne le disposizioni che intervengono sui presupposti e sulle condizioni della rilevanza fiscale delle svalutazioni di partecipa-

zioni in società non quotate, la Camera ne ha limitato l'ambito di applicazione alle sole partecipazioni in società controllate, o meglio controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numeri 1) e 2).

Occorre osservare che, non essendo stato richiamato esplicitamente il secondo comma del citato articolo 2359, si potrebbe ritenere che nella svalutazione di partecipazioni in società controllate indirettamente non si debba tener conto delle nuove disposizioni. Infatti, ripeto, nel decreto-legge si richiama solo il primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, mentre si è dimenticato il comma 2 e quindi sono rimaste fuori tutte le società controllate indirettamente.

Tuttavia, il Governo ha manifestato già l'intenzione – ed ha presentato un emendamento in tal senso – di modificare il testo approvato dalla Camera prevedendo l'applicazione delle disposizioni non solamente alle società controllate indirettamente, con riferimento quindi al secondo comma dell'articolo 2359, ma anche alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, vale a dire a tutte le società collegate.

La seconda modifica riguarda le limitazioni alle modalità di applicazione della cosiddetta DIT *(dual income tax)*, di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997, che hanno trovato un migliore adattamento alle diverse situazioni societarie. In particolare, inserendo un comma 1-*bis* la Camera ha stabilito che, in alternativa a quanto disposto dal Governo nel testo del decreto-legge, resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con alcune modificazioni che non ripeterò ma che sono riportate agli atti.

Con un terzo intervento, la Camera ha ampiamente riformulato le disposizioni relative alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Anche in questo caso, si è voluto operare un adattamento ai diversi contesti operativi. In virtù delle correzioni apportate, l'intervento previsto dal decreto viene ora ad articolarsi, da una parte sulle riserve tecniche matematiche del ramo vita e, dall'altra, sulla variazione della riserva sinistri.

Signor Presidente, questo decreto è talmente tecnico che faccio grazia ai colleghi di entrare nei particolari. Si tratta di aggiustamenti tecnicistici molto specifici che riguardano la tassazione delle imprese, per cui è bene che lasci agli atti il documento.

Il quarto intervento ha riguardato gli ormai prossimi acconti IRPEG. Il comma 3 dell'articolo 1, come riformulato dalla Camera, prevede che l'acconto IRPEG per il 2002 debba essere calcolato assumendo come imposta del periodo precedente, su cui è parametrata la misura dell'acconto, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2-*quater*. Occorre rilevare che nel comma 3 in esame non è stata richiamata questa modifica effettuata dalla Camera, per cui faremo un intervento tecnico per dare la possibilità ai contribuenti, ai soggetti interessati di scegliere tra le due alternative.

Con un quinto intervento, la Camera ha inserito ulteriori tre periodi nel comma 4 dell'articolo 1, al fine di disciplinare provvisoriamente gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del

2002. Si tratta di una sentenza che riguarda circa 19.000 dipendenti dell'Amministrazione finanziaria ai quali, con questo intervento, consentiamo di continuare a lavorare. Quindi, anche nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, tale posizione va regolarizzata.

Con un sesto intervento, la Camera ha introdotto nell'articolo 3 disposizioni particolarmente significative con le quali vengono previste specifiche provvidenze a favore del settore dell'autotrasporto. Le risorse complessive, quantificabili in circa 200 milioni di euro, sono destinate ad una serie di voci tra cui l'innovazione tecnologica, il potenziamento dell'intermodalità e i processi di ristrutturazione aziendale. Come è stato rilevato, si tratta di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'accordo, siglato il 5 settembre scorso con le associazioni di categoria, che impegnava il Governo allo stanziamento in finanziaria di altri 500 milioni di euro destinati soprattutto agli sgravi sul gasolio.

Inoltre, l'articolo 4 del provvedimento, che reca, in particolare, norme sui concessionari della riscossione, è stato integrato con nuove disposizioni che si aggiungono alla proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e di invio delle comunicazioni di inesigibilità dei concessionari. In pratica, è stata data la possibilità ai comuni e ai piccoli concessionari di utilizzare le stesse procedure dei grandi concessionari, accedendo anche alle banche dati nazionali.

Signor Presidente, ho concluso. Chiedo di poter lasciare agli atti il testo della mia relazione. In sede di replica, se del caso, approfondirò i singoli argomenti.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, può tranquillamente lasciare la sua relazione agli atti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, sono grata al senatore Pedrizzi per i suoi ringraziamenti. L'atteggiamento dell'opposizione è legato al rispetto verso i contribuenti, altrimenti credo che, visti i pasticci e le contraddizioni del decreto, esso sarebbe stato molto, molto più rigido. Per la verità, sono convinta che sarebbe stato un bene per la maggioranza abbandonare almeno una parte consistente di articoli di questo decreto.

Nel merito, il provvedimento in esame pone una prima questione che noi intendiamo ogni volta ribadire, perché credo riguardi un problema istituzionale e anche di prassi molto importante. Come sempre, il decreto affronta, nei sette articoli che lo compongono, materie troppo eterogenee tra loro, che spaziano – appunto – dalla fiscalità di impresa alle accise sul gas, ai concessionari della riscossione e all'imposta di bollo. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, perché in Aula c'è troppo brusìo.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente a tutti che il cuore del provvedimento è sostanzialmente racchiuso negli articoli 1 e 2, relativi – appunto – alla fiscalità d'impresa, alle agevolazioni fiscali e ai crediti di imposta; tuttavia certamente per noi Verdi non è assolutamente indifferente, anzi è anche di notevole peso l'articolo 3, riguardante ancora una volta la questione delle accise.

In generale, questo provvedimento va considerato – come, per certi versi, ha riconosciuto il relatore – a tutti gli effetti una manovra correttiva, con cui il Governo cerca di fronteggiare ancora una volta la sua sistematica sottostima del gettito, che oramai ha contraddistinto tutte le previsioni del Governo, dal momento del suo insediamento.

Probabilmente dovremo assistere ancora alla presentazione di decreti-legge di questo genere, cioè a provvedimenti correttivi. Infatti, credo che lo stesso lavoro di modifica abbastanza profondo svolto alla Camera dei Deputati, che ha cambiato significativamente il decreto-legge, non abbia però eliminato la sua caratteristica di fondo che è ancora una volta l'improvvisazione.

Per quanto riguarda le questioni che per noi sono centrali, esaminiamo subito l'inizio, cioè il comma 1 dell'articolo 1 nel quale si afferma – e questo per noi è molto grave – che le disposizioni in materia di fiscalità d'impresa si applicano a decorrere dal periodo di imposta corrente, in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente.

In Commissione, abbiamo esaminato sollecitamente il collegato fiscale, riprendendo il lavoro dopo le ferie. Peraltro, il Governo e la maggioranza avevano assunto proprio i princìpi di questo statuto come elementi base del futuro codice tributario, sancito dalla delega fiscale. Con questo comma, si contraddice tale affermazione e viene ripristinato il principio della retroattività delle norme di carattere fiscale, ledendo quindi uno degli elementi cardine – come dicevo poc'anzi – dello statuto del contribuente; inoltre, viene violato anche il principio secondo il quale si apportano modifiche tra il momento della decisione e quello dell'attuazione che è inferiore a sessanta giorni.

Onorevoli colleghi, queste nuove misure comporteranno per i contribuenti e per le imprese notevoli difficoltà, già per la definizione dell'acconto nel mese di novembre, che tra l'altro, è proprio la ragione che viene addotta come causa principale della ristrettezza dei tempi a disposizione.

Affronto subito una delle questioni centrali, vale a dire quella relativa al comma 1-*bis* dell'articolo 1 introdotto dalla Camera dei deputati: la questione della DIT. Con questa imposta – lo voglio ribadire – si era avviato a soluzione, secondo noi, uno dei tanti gravi problemi che contraddistingueva e purtroppo ancora contraddistingue il tessuto imprenditoriale italiano, anche se in parte era stata avviata una correzione, cioè quello relativo ad una persistente sottocapitalizzazione. Le imprese, sotto la spinta di questa imposta, hanno iniziato a modificarsi profondamente, rispondendo positivamente a questa induzione di capitalizzazione propria e di patrimonializzazione.

Ciò che continuiamo a non comprendere, e che però si è palesato al momento stesso dell'insediamento del Governo ed è soprattutto emerso dall'atteggiamento di Tremonti, è perché il Ministro abbia sviluppato – oserei dire – una sorta di odio ideologico nei confronti della DIT, continuando, per esempio, ad affermare – questo è un elemento che probabilmente sarà ripreso più volte nel dibattito di oggi – che la DIT in realtà è una tassa che ha premiato esclusivamente la grande industria penalizzando la piccola e la media.

Riteniamo che ciò non sia assolutamente vero e ricorderò alcuni dati, che tra l'altro sono stati presentati dalla Confindustria e sono di dominio pubblico: il 31,7 per cento delle aziende che si sono avvalse dei benefici DIT rientrano nella fascia da 0 a 0,3 milioni di euro di fatturato; il 28,3 per cento da 0,3 a 1,3 milioni di euro; il 23,8 per cento da 1,3 a 5 milioni di euro e soltanto il 16,3 per cento del totale delle aziende ha un fatturato superiore ai 5 milioni di euro. È evidente che questa percentuale pesa molto di più nell'insieme, ma è parimenti evidente come la DIT abbia prodotto effetti positivi anche nel campo della media e piccola impresa.

Questo odio ideologico ha fatto sì che si sia tentato in tutti i modi, facendone uno degli elementi cardine delle proposte di riforma del Governo, di cancellare completamente la DIT. A ciò l'impresa ha risposto chiedendo una precipitosa marcia indietro da parte del Governo e così nei fatti è avvenuto. Ovviamente, però, nelle marce indietro, alla fine si generano confusione e contraddizioni.

Questo è il risultato che abbiamo di fronte, prodotto appunto da una normazione affrettata. La versione emendata del decreto-legge n. 209 comporta, infatti, la facoltà di mantenere la DIT così com'era prima del decreto, anche se con una aliquota media minimale del 30 per cento – nella versione in vigore fino al 2000 era invece del 27 per cento – in luogo di quella attuale del 19 per cento, nonché nel caso della super DIT per le aziende neoquotate, del 22 per cento in luogo del 7 per cento.

In pratica, ci troviamo di fronte ad una DIT depotenziata e – continuiamo a ripeterlo – con notevoli problemi applicativi che sono stati prodotti dall'atteggiamento continuo di *stop and go* che abbiamo constatato in questi mesi. Tutto ciò comporterà – torno a ribadirlo – notevoli problemi applicativi per le stesse imprese e, soprattutto, renderà anche più costosi gli adempimenti cui alcune di queste sono soggette.

Oltre alle questioni fin qui citate, è stato aggiunto un ulteriore limite: l'ammontare degli investimenti di capitale che genera i benefici DIT è ridotto dell'incremento del valore contabile delle partecipazioni possedute rispetto a quelle risultanti dal bilancio 1996. Si vuole evitare in questo modo che il beneficio derivante dall'aumento di capitale o di patrimonio netto delle società controllate venga esteso a partecipate, che non costituiscono in realtà nuovo afflusso di capitali dai privati al circuito imprenditoriale, ma meri passaggi dall'impresa a monte all'impresa a valle. La possibile duplicazione del beneficio era stata peraltro già presa in considerazione nella versione originaria della DIT, e si era preferito vietarla solo nei rapporti controllante-controllata.

Invece, il nuovo decreto estende questo meccanismo a tutte le partecipate, controllate o meno, e lo fa sia a fronte di conferimenti in denaro sia a fronte di puri e semplici incrementi della voce partecipazioni, derivanti, magari, anche da momentanei investimenti di liquidità.

Anche nel settore delle assicurazioni vi sono state modifiche adottate dalla Camera dei deputati, che introducono norme che destano notevoli preoccupazioni, in quanto, anziché rafforzare, come sarebbe necessario in questo periodo di incertezza economica, indeboliscono il sistema assicurativo italiano.

Tra le altre, è molto preoccupante la disposizione del comma 2-*quater* dell'articolo 1, con cui si stabilisce che la componente di lungo periodo della riserva sinistri è deducibile solo per il 90 per cento, mentre l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. In tal modo si disincentivano le aziende del settore dall'accumulare riserve, indebolendo la struttura patrimoniale dello stesso.

L'altra questione su cui vogliamo soffermarci è poi quella del credito d'imposta, di cui all'articolo 2 del decreto, che reca appunto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni. Dopo le forti proteste che vi sono state nel Paese da parte di tutte le parti sociali, è stato presentato il maxiemendamento del Governo alla finanziaria, con cui viene disposta la proroga del credito d'imposta per nuove assunzioni dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

È evidente però che con l'articolo 2 di questo decreto la data del 7 luglio 2002 rappresenta un blocco, perché è fissa la misura massima di incremento degli occupati sul quale è possibile ottenere i crediti d'imposta per favorire le assunzioni. Tra l'altro, viene rinviata a gennaio 2003 la possibilità per le imprese di ottenere in quote non superiori ad un terzo del totale, il credito maturato tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002.

Ora, è chiaro a tutti che mentre si è fatto fronte alle proteste per il periodo che va dal 1º gennaio 2003 al 2006, rimane, e su questo abbiamo presentato emendamenti, assolutamente scoperto proprio il periodo che va dal luglio fino al dicembre 2002.

L'altra questione su cui vogliamo soffermarci, riguarda appunto l'articolo 3 del decreto – anche questo molto modificato dalla Camera dei deputati – in materia di accise. Ora, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 fissano la data a decorrere dalla quale si verificherà la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la contestuale istituzione di un contributo ecologico a carico dei soggetti che mettono in consumo tale olio.

L'effetto proprio delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 è quello di non comprimere l'utilizzo degli oli lubrificanti ma, allo stesso tempo, di non sovvenzionare forme di controllo ambientali sugli effetti del loro utilizzo.

L'altra questione, su cui tra l'altro abbiamo presentato un emendamento soppressivo, è quella relativa alla lettera *c)* del comma 1, che dispone che il credito d'imposta per gli autotrasportatori non concorra alla formazione del valore aggiunto ai fini dell'applicazione dell'IRAP, oltre che alla determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRPEG. Contestual-

mente, con il comma 1-*bis* viene stabilito che sarà garantita l'invarianza delle entrate delle Regioni. Ora, questa disposizione prevede di fatto l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori, a fronte dell'incremento delle aliquote di accisa per il gasolio utilizzato come carburante.

Si introduce in tal modo un'ulteriore agevolazione di natura fiscale, che dovrebbe essere considerata come una sorta di nuovo aiuto di Stato alle imprese. A proposito noi continuiamo a ricordare che la Commissione europea, con l'avallo della Corte di giustizia, ha ribadito in numerose decisioni in materia che la disparità del livello di accise rispetto agli Stati membri non giustifica la concessione di aiuti compensativi alle imprese operanti in uno specifico settore di attività di trasporto.

Sempre nello stesso settore, si prevede un'autorizzazione di spesa permanente, a decorrere dal 2003, pari a due milioni di euro per l'attività di recupero dei crediti d'imposta concessi agli autotrasportatori (il famoso *bonus* fiscale del 1994-95). A noi risulta, peraltro, che il Ministero ha già l'elenco di coloro che hanno percepito i *bonus*, quindi non si riesce a capire per quale motivo sarebbe necessario un ulteriore finanziamento proprio per fare questa ricognizione.

Un'altra questione riguarda le misure di sostegno ai processi di innovazione. Intendiamoci, noi siamo assolutamente favorevoli a misure di sostegno per l'innovazione, soprattutto per quanto riguarda il potenziamento con particolare riferimento alle autostrade del mare, al cabotaggio marittimo; però qui non ci sono elementi di garanzia sul fatto che la maggior parte di queste sovvenzioni saranno erogate esclusivamente all'autotrasporto, configurandole come un ennesimo sussidio alla categoria.

Su questo noi insisteremo e richiameremo l'attenzione; sappiamo perfettamente, purtroppo, che avremo pochissimo ascolto, ma credo che finora le problematiche che avevamo messo in evidenza, come la questione delle accise, si sono dimostrate assolutamente rispondenti alla realtà, e anzi si sono particolarmente aggravate.

Concludo, signor Presidente, ribadendo un giudizio del tutto negativo, come si è chiaramente capito, su questo decreto-legge. Speriamo, ovviamente, che alcuni emendamenti presentati, in merito a questioni che riteniamo rilevanti, visto che il decreto deve essere comunque modificato e tornare alla Camera, possano trovare un accoglimento come quelli sul credito d'imposta e sulle agevolazioni agli autotrasportatori. Interverremo di nuovo in sede di esame degli emendamenti, sperando di riuscire in qualche modo a limare le improvvisazioni e i furori ideologici del ministro Tremonti contenuti in questo decreto. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

* TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad esaminare e a votare costituisce la quarta manovra suppletiva di bilancio del 2002. Lo ricordo perché in occasione delle precedenti ma-

novre il Governo negò perfino che di manovra si trattasse; quando noi constatavamo, sulla base del contenuto degli atti, che stavamo intervenendo sui valori della legge finanziaria in vigore e modificando voci di spesa e voci di entrata, si diceva che era una speculazione dell'opposizione.

Bene, questa è palesemente la quarta manovra suppletiva, e per di più interviene in termini di urgenza su questioni rilevanti che sono all'esame del Parlamento nello stesso momento, in particolare con la legge finanziaria, che la Camera ha approvato ieri l'altro e che sta per iniziare il suo *iter* qui al Senato.

In particolare questo decreto-legge interviene in materia di IRPEG, IRAP e credito d'imposta per nuove assunzioni, materie che stiamo contemporaneamente novellando tramite il disegno di legge finanziaria. Questo intreccio di date, provvedimenti e scadenze dà l'idea della situazione confusa, di vero e proprio affanno, in cui il Governo e la maggioranza stanno lavorando.

Voglio soltanto ricordare che il tema del credito d'imposta per le nuove assunzioni viene ulteriormente modificato con questo provvedimento, dopo che era stato bloccato con il decreto-legge n. 138 del 2002 varato nei giorni immediatamente precedenti le vacanze estive. La confusione generata da quel blocco e l'interpretazione restrittiva adottata dalla Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze avevano determinato una mole di proteste da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, soprattutto nel Mezzogiorno, tale da costringere il Governo ad intervenire con il provvedimento in esame per precisare come si debba interpretare il contenuto del precedente decreto-legge n. 138 e per ripristinare la misura, sia pure in termini ridotti, a partire dal 1º gennaio 2003.

Siamo in presenza di un'autentica giungla di norme legislative, regolamentari e amministrative in cui si perderebbe anche il più esperto consulente del lavoro. Dedico al Ministro dell'economia questa considerazione sulla complicazione crescente dei provvedimenti del Governo e della maggioranza in materia fiscale e contributiva perché non posso dimenticare il fatto che il ministro Tremonti, quando era esponente dell'opposizione nel Parlamento e nel Paese, ha polemizzato costantemente con le maggioranze dell'Ulivo e del centro-sinistra in ordine alle presunte complicazioni delle nostre manovre fiscali e delle nostre proposte normative in materia contributiva.

Ricordo che il ministro Tremonti usava un'immagine che colpiva l'attenzione degli ascoltatori; non vi era convegno in materia fiscale, soprattutto nelle sedi della Confindustria, in cui il ministro Tremonti non mostrasse un suo particolare quadernetto aggiornato per informare di quanti «metri quadrati» si era arricchita la normativa fiscale e contributiva dei Governi di centro-sinistra. Egli sosteneva che la quantità di norme era tale da richiedere di essere misurata in termini di metri quadrati della *Gazzetta Ufficiale.*

Signor Presidente, a questo proposito – vorrei farlo presente ai colleghi della maggioranza – in un anno e mezzo il ministro Tremonti ha consumato più cellulosa di quanta ne abbia consumata il ministro Visco in cinque anni; cominciamo a prendere atto dei danni, anche ecologici, arrecati da questo Governo e da questo Ministro delle finanze!

C'è poi da considerare che tutte le misure fiscali, sia dei precedenti provvedimenti sia di quello in esame, sono assunte in spregio allo statuto del contribuente, incidendo sull'anno fiscale in corso e sulla pianificazione fiscale che le imprese, in base alle leggi vigenti, hanno compiuto.

Signor Presidente, chiederei al presidente della 6ª Commissione e al Sottosegretario, che sono impegnati in una consultazione sugli emendamenti, di ascoltarmi, così come io ho ascoltato la relazione del senatore Pedrizzi. Ricordo una frase del ministro Tremonti che sembra scolpita nel marmo: «La legge che non dura nel tempo, si svilisce, tradisce la sua essenza. Il tempo della legge fiscale deve comunque essere tanto lungo da indurre nel cittadino ottemperante la consapevolezza della legge».

È una frase bellissima; lei, Presidente, che è un giurista ammetterà che ha un suono quasi latino nella sua icasticità. Ebbene, dobbiamo riconoscere che qui siamo di fronte a norme che cambiano di settimana in settimana, con regolamenti, atti amministrativi e con il varo di ulteriori decreti-legge; siamo esattamente alla violazione quotidiana del patto fiscale sottoscritto dallo Stato con i contribuenti.

Ricordo ancora che l'impegno del Governo era quello di riformare la tassazione sulle imprese all'interno della riforma generale del sistema fiscale; tant'è vero che attendiamo l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della legge delega di riforma fiscale, presentata dal ministro Tremonti. Per licenziare rapidamente in seconda lettura il testo già approvato dalla Camera, la Commissione finanze si è riunita tempestivamente, subito dopo le vacanze estive, con l'intesa che entro pochissime settimane avrebbe dovuto essere discusso e approvato dall'Assemblea.

Signor Presidente, mi consenta di dire che a questo punto il disegno di legge delega del ministro Tremonti è letteralmente *desaparecido*; non sappiamo più quando giungerà all'esame dell'Assemblea la legge che costituiva una premessa e un pilastro di tutto l'impianto della politica economica, fiscale e finanziaria del Governo Berlusconi.

Intanto però il non è vero che Governo si astiene dal compiere atti fiscali rilevanti e non è neanche vero che non mette le mani in tasca ai contribuenti, perché questo provvedimento, che vale circa 3,5 miliardi di euro, vale a dire più di seimila miliardi delle vecchie lire, mette pesantemente le mani in tasca alle imprese. Queste ultime, che normalmente sono disponibili e sensibili alle politiche di questo Governo, si sono fatte sentire notevolmente nelle settimane scorse protestando contro i contenuti di questo decreto-legge.

Basti considerare che questo decreto, intervenendo in termini di minusvalenze da partecipazioni (ora tra l'altro estese a tutte le società partecipate sulla base di un emendamento di cui il Governo ha preannunciato la

presentazione, perché nel testo uscito dalla Camera dei deputati le minusvalenze colpite erano solo quelle di società controllate), sulla DIT e sull'accantonamento delle assicurazioni, incide in termini di cassa, solo nel 2002, per quasi 3,5 miliardi di euro. Questa è l'incidenza fiscale di questo provvedimento.

La verità allora è, se vogliamo leggere dietro questo provvedimento, che i conti pubblici sono allo sbando. Siamo alla quarta manovra nel corso di un anno, come ho ricordato prima; le cito per titoli: il decreto-legge n. 63; il decreto-legge n. 138, il cosiddetto bloccacrediti di imposta; il decreto-legge n. 194, cosiddetto blocca spese; il decreto-legge attuale riguardante gli inasprimenti fiscali alle imprese.

Siamo dunque in una situazione molto critica della finanza pubblica; non richiamerò i cambiamenti continui delle previsioni in materia di *deficit*, ammessi, sia pure a denti stretti, dal ministro Tremonti e dal suo creativo vice ministro Baldassarri, il quale, quando non si occupa di operai FIAT da trasformare in infermieri, qualche volta ammette anche la realtà dei numeri e si piega ad essa.

Il problema è che neanche quelle previsioni tengono più. Siamo partiti da una previsione di *defici*t sul Prodotto interno lordo per quest'anno che doveva essere intorno allo 0,5 per cento, poi è stato progressivamente aumentato in relazione all'andamento delle variabili economiche e finanziarie e nell'ultima previsione contenuta nel Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo riteneva verosimile un *deficit* per il 2002 del 2,1 per cento.

Purtroppo le previsioni più realistiche – dico purtroppo perché stiamo parlando dei conti dell'Italia e non di quelli del Governo – ci dicono che ci stiamo avvicinando rapidamente al 3 per cento, che rappresenta la famosa soglia limite simbolica anche degli accordi di Maastricht. Proprio il sottosegretario Tanzi, recentemente, ha detto che il *deficit* è superiore al 2,1 per cento, ma inferiore al 3 per cento.

L'allarme è cresciuto dopo il calo di 5 miliardi circa di euro relativi al gettito derivante dall'autotassazione; noto per inciso che questi erano quelli che avevamo a disposizione per il mese di agosto, oggi sui giornali leggiamo i dati aggiornati relativi all'autotassazione di settembre che confermano che siamo intorno ai 5 miliardi di euro di buco rispetto all'andamento dell'autotassazione dello scorso anno.

Quel buco dipendeva prima di tutto da previsioni sbagliate, ultraottimistiche, del Governo in materia di Prodotto interno lordo e di gettito. Il Governo prevedeva addirittura nel DPEF dello scorso anno una crescita del 7 per cento delle entrate IRPEF e IRPEG per quest'anno. Questo è un esempio classico, se mi consentite, di un Governo che è vittima della sua propaganda: a forza di smerciare cattiva propaganda ai suoi elettori, ne resta anche vittima.

Se guardiamo invece l'evoluzione concreta del PIL, la previsione iniziale contenuta nella prima versione del DPEF relativa al corrente anno era del 3,1 per cento; la correzione ulteriore fu del 2,3 per cento; la correzione effettuata prima dell'estate di questo anno è dell'1,1 per cento; le

previsioni con l'aggiornamento del DPEF in accompagnamento alla legge finanziaria è dello 0,6 per cento. Non sappiamo ora se quest'anno cresceremo dello 0,2 per cento o se rimarremo a 0.

D'altro lato, non c'è da stupirsi, di fronte a questi dati del prodotto interno lordo, che vi sia un calo di entrate, specificamente dal lato dell'IRPEG. Basti ricordare che le indagini di Mediobanca già nei mesi scorsi avevano rilevato come nel 2001, in confronto al 2000, i profitti delle imprese fossero diminuiti del 43 per cento. E dunque, se calano i profitti, è difficile che cresca l'IRPEG, a meno che non si sia in presenza di una così generosa disponibilità delle imprese a pagare anche più del dovuto, quando normalmente se possono si comportano esattamente in maniera opposta.

In verità, se tentiamo di comprendere le ragioni di questo buco nelle entrate, confermato – ripeto – dai dati di questa mattina, dobbiamo constatare che il Governo non ci ha ancora dato la stima del mancato gettito della Tremonti-*bis.*

Onorevoli colleghi, la Tremonti-*bis* è stata la più importante legge di promozione e di sollecitazione degli investimenti tramite il fisco che il Governo abbia compiuto nella famosa manovra dei cento giorni dello scorso anno. E non abbiamo ancora ricevuto alcuna stima di quanto sia costata, in termini di gettito, tale importante manovra. Anzi, inizialmente il ministro Tremonti faceva leva sul fatto che esisteva la famosa curva di Laffer e quindi si poteva spendere in termini di perdita di gettito poiché l'aumento dello sviluppo avrebbe compensato l'iniziale perdita.

In verità, dunque, non abbiamo nessun dato circa il gettito della Tremonti. Inoltre, bisogna mettere in conto l'effetto delle minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni. Su questo punto vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario Molgora perché – come spiegherò tra breve – il Governo e la maggioranza (ma anche il collega Pedrizzi nel suo breve intervento) hanno focalizzato gran parte delle responsabilità della perdita di gettito sulla *dual income tax.*

Ricordo però che nella stessa relazione tecnica al decreto-legge si legge che dalla riduzione ulteriore della *dual income tax* il Governo prevede di incassare 373 milioni di euro, mentre per arrivare a 3,5 miliardi il grosso delle entrate il Governo lo carica sulle misure correttive delle minusvalenze. Ma allora, non potete sostenere che incasserete di più dalla correzione sulle minusvalenze e, contemporaneamente, addebitare il buco fiscale agli effetti della *dual income tax.*

Chiaramente l'Esecutivo ha delle responsabilità precise in materia di perdita di gettito dalle svalutazioni delle partecipazioni. Ricordo che nel maggio 2002 (quindi sotto la direzione del ministro Tremonti) c'è stata una risoluzione ministeriale che addirittura ha consentito l'uso più elusivo possibile delle minusvalenze alla partecipazione, salvo poi, dopo che i buoi sono scappati dalla stalla e dopo che abbiamo perduto migliaia di miliardi di gettito, decidere oggi di approvare una norma che non avrà alcun effetto pratico.

Ho voluto ricordare questi elementi, che giocano un peso specifico nella determinazione della perdita di gettito fiscale, perché ciò mi consente di denunciare l'ennesima manovra ideologica e l'ennesima faziosità propagandistica con cui il ministro Tremonti cerca di coprire le difficoltà.

La manovra ideologica consiste nell'aver messo al centro del fuoco la *dual income tax* e quindi le presunte responsabilità del regime fiscale precedentemente approvato dal centro-sinistra e dal ministro Visco. Addirittura il ministro Tremonti, quando c'è stato il primo riscontro della caduta del gettito fiscale in agosto, ha affermato che ciò era dovuto al fatto che abbiamo norme come la DIT, fatte per i ricchi, mentre si continua a succhiare il sangue dalle piccole e medie imprese.

Ebbene, se fossi vittima della propaganda mi piegherei facilmente a questo richiamo, poiché sono un uomo politico cresciuto tra le piccole e medie imprese. Provengo da una Regione, l'Emilia Romagna, la cui ricchezza sociale è fatta dagli artigiani e dalle piccole e medie imprese. Ma la verità è che questo giudizio del ministro Tremonti è un falso e questa immagine che si è voluta dare del decreto-legge, quale operazione da Robin Hood, con cui prendere ai ricchi per dare ai poveri, non corrisponde alla realtà; innanzitutto perché, stando alla lettera del provvedimento, quest'ultimo semplicemente inasprisce la pressione fiscale non inserendo niente di positivo a favore delle piccole imprese utilizzando ciò che viene tolto alle grandi. Anche ammesso che si possa parlare di questo contrasto tra piccole e grandi imprese, dico allora che noi aspettiamo – lo ribadisco – che si discuta finalmente della proposta di riforma fiscale del ministro Tremonti per fare un discorso serio e oggettivo sulle diverse ipotesi di tassazione del sistema imprenditoriale italiano.

Com'è noto, il sistema di tassazione delle imprese italiane ereditato dal centro-sinistra si basa sull'IRPEG rimodellata in forza della *dual income tax* e sull'IRAP.

Se andiamo a vedere il disegno che emerge dalla riforma Tremonti (e mi auguro che prima o poi discuteremo compiutamente di questa benedetta riforma), troviamo un impianto che abolisce la *dual incom tax*, che si basa su un'IRPEG che intanto è ferma al 34 per cento (anche se la riforma dice che prima o poi arriverà al 33 per cento), che mantiene di fatto l'IRAP, perché il Governo non ha le risorse per sostituire 60.000 miliardi di vecchie lire di entrate derivanti dall'IRAP, e che contemporaneamente minaccia una serie di confuse misure fiscali contro la *thin capitalization.*

Il confronto fra questi due sistemi probabilmente comporterebbe un peggioramento della tassazione a carico del sistema delle imprese, grandi, piccole e medie, nel momento in cui esse hanno bisogno di capitalizzarsi. Voglio ricordarlo ancora una volta: il vero fine della *dual incom tax* era quello di ridurre gli ostacoli e i danni che le imprese oggi subiscono nel ricorrere al capitale di rischio piuttosto che al capitale di debito.

Noi abbiamo un sistema fiscale (e si torna in questa direzione con le modifiche contenute in questo decreto-legge) che privilegia e incoraggia le imprese a ricorrere al capitale di debito piuttosto che al capitale di rischio.

Ma tanto più in un momento di congiuntura bassa ci rendiamo conto che la debolezza di capitale delle imprese è un fattore strutturale di debolezza del nostro sistema imprenditoriale, di fronte alla crescita della concorrenza e al calo della domanda nazionale e internazionale?

Dunque, si è cercato di costruire un impianto di polemica ideologica e faziosa per mascherare le difficoltà concrete in cui si trova la politica finanziaria e fiscale del Governo, ma la stessa Confidustria ha documentato, nelle audizioni su questo provvedimento, che la *dual incom tax* oggi è utilizzata da almeno 200.000 imprese.

È stato citato, nel dibattito in Commissione finanze, uno studio del 2001 del SECIT relativo ai dati di utilizzazione della *dual incom tax* del 1999. Se prendiamo in esame anche questo studio del SECIT, che alcuni colleghi della maggioranza hanno utilizzato come base per dimostrare che la *dual incom tax* favorirebbe di più le grandi imprese piuttosto che le piccole, e lo andiamo a leggere con attenzione, lei, ad esempio, collega Eufemi, che mi ha prestato quel testo, si accorgerà che l'utilizzo della *dual incom tax* da parte delle grandi e delle piccole imprese commisurato al contributo in termini di IRPEG delle grandi e delle piccole imprese è pressoché proporzionale; addirittura, per le imprese sotto i 250.000 euro di fatturato, la quota di vantaggio della *dual incom tax* è superiore in proporzione alla quota di IRPEG che quelle imprese pagano sul sistema delle imprese italiane.

Se poi andiamo a vedere l'ultimo studio dell'ISAE, quello di ottobre, troviamo un rapporto specifico in cui si commisura, sulla base di un campione di 15.000 imprese, l'appetibilità fiscale della *dual incom tax* comparata con la Tremonti-*bis.* Ebbene, viene fuori un dato che fa saltare tutti i ragionamenti; infatti, si dimostra in quello studio che la *dual incom tax,* in confronto con la Tremonti-*bis,* è più appetibile per le piccole e medie imprese ed è più favorevole alle imprese del Mezzogiorno che a quel del Nord. Quindi, piccole e medie imprese e Mezzogiorno sono favoriti dalla *dual incom tax*: è l'opposto della vulgata su cui l'attuale maggioranza, allora opposizione, ha impostato la battaglia contro la riforma della DIT. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, siamo chiamati oggi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002.

Non mi soffermerò sugli aspetti quantitativi del provvedimento, pure considerevoli, perché determinano entrate per 3.468 milioni di euro che, detratte le spese, determinano effetti netti per 3.200 milioni di euro, con un impatto anche sull'esercizio 2002 per l'acconto di novembre e dunque sui maggiori effetti che derivano dall'articolo 1, in materia di fiscalità di impresa, con la determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, deducibilità delle minusvalenze relative a immobilizzazioni finanziarie, modifiche al regime DIT per le limitazioni alla deduci-

bilità degli accantonamenti per le imprese di assicurazioni e l'aumento della percentuale di anticipo a carico dei concessionari della riscossione.

Si tratta, come si vede, di una pluralità di interventi con immediato impatto già sul reddito dell'esercizio in corso, che influenza i criteri di determinazione dell'acconto di novembre. La finalità certamente è condivisibile, perché è quella di recuperare gettito per compensare le minori entrate conseguite nella autoliquidazione dell'IRPEG di fine luglio. Una contrazione riconducibile alla caduta degli utili registrata dalle imprese nel 2002 rispetto al 2003 (meno 43 per cento, secondo i dati Mediobanca, come richiamato poc'anzi dal senatore Turci), ma anche per l'influenza del provvedimento del precedente Governo (questo non è stato però ricordato), prorogato dall'attuale, di rivalutazione dei beni per i riflessi sugli ammortamenti aziendali.

Il provvedimento ha avuto il merito di consentire alle imprese di adeguare in sede civilistica le consistenze patrimoniali ai valori di mercato, in coerenza con la moneta unica, favorendo la mobilizzazione e l'impiego più efficiente del capitale.

I dati diffusi ieri sera sull'andamento delle entrate fiscale sono eloquenti: sui primi dieci mesi dell'anno, l'IRPEG registra una contrazione del 14,1 per cento e del meno 38,4 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Uno studio del Secit, richiamato dal collega Turci, aveva recentemente sottolineato le anomalie conseguenti all'introduzione della DIT.

Dai dati disaggregati si evidenzia (e questo vogliamo ribadirlo): che di essa avevano beneficiato le imprese con oltre 50 miliardi di fatturato, che riportavano una variazione DIT di competenza positiva; una maggiore diffusione della DIT tra le imprese del Nord, quindi una sproporzione territoriale; una diffusione dei benefici particolarmente favorevole per le società di servizi e non, come è emerso, per l'industria. Credo che le statistiche siano inconfutabili e non possano prestarsi ad interpretazioni.

Non vi è alcun odio ideologico, senatrice De Petris, rispetto a distorsioni che sono e appaiono evidenti. Tutto ciò richiedeva e ha richiesto un intervento correttivo. A seguito delle modifiche intervenute, ora le società hanno la possibilità di scegliere tra due regimi di DIT alternativi.

Il primo regime, contenuto nel testo originario, prevedeva l'eliminazione del moltiplicatore dell'1,4, la riduzione dal 6 al 3 per cento del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale. Sono disposizioni che riducono sensibilmente i benefici, ma ad esse è stato affiancato un regime alternativo ai fini DIT che alleggerisce gli oneri per le imprese.

Il nuovo regime mantiene il moltiplicatore e il coefficiente di remunerazione ordinaria al 6 per cento, ma al tempo stesso introduce una soglia del 30 per cento come aliquota media minima applicabile; obbliga inoltre a sterilizzare gli incrementi di partecipazione rispetto a quelli risultanti dal bilancio del 1996. In pratica, l'aumento del capitale non ha rilevanza ai fini DIT se è stato utilizzato per acquistare partecipazioni. Le imprese potranno valutare, caso per caso, qual è l'opzione più conveniente tra i due regimi proposti ai fini DIT.

Il decreto certamente si inserisce in un quadro mutato rispetto a quello delineato all'inizio della legislatura. La tassazione delle imprese si sarebbe dovuta realizzare attraverso la legge delega, della quale scontiamo certamente alcuni ritardi. Positiva però è l'introduzione del primo modulo fiscale, quello che riguarda le classi sociali più deboli.

Non possiamo sottovalutare come molte società, grandi e piccole, siano chiamate a reperire fondi ingenti e imprevisti proprio in vista della scadenza dell'acconto di novembre, aggravando il conto economico già fortemente influenzato dal rallentamento dell'economia.

La norma che vieta la deducibilità delle svalutazioni da partecipazioni derivanti da costi e oneri fiscalmente indeducibili sostenuti dalle società partecipate richiede informazioni di difficile reperibilità in tempi brevi. La corretta applicazione della norma in sede di determinazione degli acconti comporta il ricalcolo delle svalutazioni del 2001 in tempi che non consentono l'acquisizione di tutte le informazioni.

Condivisibili nelle loro finalità antielusive, pur nelle difficoltà applicative, le misure sulle svalutazioni delle partecipazioni in società non quotata. Ragioni equitative e di prevedibilità dei rapporti fiscali, renderebbero opportuno stabilire che il nuovo regime si applica a partire dall'ultimo bilancio disponibile delle società partecipate.

Un'altra misura introdotta, sempre in tema di partecipazioni, riguarda le svalutazioni operate sulle partecipazioni immobilizzate. Resta l'esigenza di coordinare questa norma con l'introduzione della riforma fiscale, che dispone l'eliminazione di plusvalenze e minusvalenze sulle partecipazioni dal calcolo della base imponibile.

Importante è prevedere forme di flessibilità nell'introduzione dei nuovi istituti. Certo, sarebbe stato opportuno un regime transitorio, volto a ridurre le difficoltà e a rafforzare l'incentivo ad adattare le strutture finanziarie in direzione coerente con il nuovo regime di imposizione, favorendo l'introduzione della tassazione consolidata di gruppo per quelle imprese che sono in grado di avvalersene e consentendo di conservare rilevanza anche alle perdite registrate nel quinquennio precedente, in alternativa all'attuale sistema del credito d'imposta sui dividendi.

Ciò consentirebbe ai gruppi interessati di provvedere gradualmente ad accorciare le catene di partecipazione e ad istituire situazioni di controllo di diritto, al fine dell'applicazione del nuovo regime tributario, favorendo l'adattamento ed evitando così la massiccia distribuzione di utili, con conseguente impoverimento delle dotazioni patrimoniali.

È indubbio che sia stato compiuto un notevole sforzo di semplificazione, ma non sembra che queste modifiche possano consentire alle imprese una più agevole determinazione degli acconti di fine novembre. Restano ferme le difficoltà nell'ottenere, a pochi giorni dalla scadenza dei versamenti, le informazioni necessarie per la corretta determinazione delle svalutazioni fiscalmente deducibili, accresciute dall'eventualità di un coinvolgimento di tutte le società partecipate e non quindi solo delle controllate.

Pertanto, pur restando ferma la decorrenza delle misure di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *a*-bis), a partire dal periodo d'imposta 2002 – lo dico al rappresentante del Governo – sarebbe auspicabile la loro esclusione dal calcolo degli acconti IRPEG per il mese novembre, come pure sarebbe opportuno consentire ai contribuenti di optare anche ai fini del calcolo dell'anzidetto acconto per l'applicazione delle modifiche alla disciplina DIT, previste dal comma 1-*bis*, in alternativa al regime di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dello stesso articolo 1. E in questo senso vanno alcune nostre proposte emendative.

Un'altra questione che abbiamo richiamato riguarda il fatto che alcune disposizioni contenute all'articolo 4 hanno diretta influenza sul sistema. Le novità introdotte con i commi *sexies* e seguenti, finalizzati ad un ampliamento dei soggetti che possono avvalersi della procedura speciale esattoriale, non appaiono coordinate con la normativa in materia di riscossione coattiva e rispetto ai profili applicativi, anche per i riflessi sul fronte della riservatezza e dell'utilizzo delle informazioni (i cosiddetti dati sensibili) circa la facoltà di accesso ai dati del sistema informativo delle Finanze che la norma estende ai comuni e ai nuovi soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997. Sottopongo tale aspetto all'attenzione del relatore.

Si verifica una sostanziale differenza, infatti, tra i concessionari nazionali della riscossione e gli altri soggetti iscritti all'albo sotto il profilo delle garanzie offerte agli enti impositori, in quanto i primi sono obbligatoriamente tenuti alla prestazione di una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione per la riscossione delle entrate erariali, che si estende anche alle province e ai comuni che si avvalgono della loro opera, mentre tale circostanza non è assolutamente prevista, senatore Pedrizzi, per gli altri iscritti all'albo, che quindi non offrono la medesima tutela agli enti.

Occorrerebbe prevedere (questo è un richiamo al futuro, rendendomi conto delle difficoltà di intervenire in questa sede) che, nell'ambito delle gare indette per l'affidamento del servizio di riscossione, gli enti siano chiamati a richiedere esclusivamente ai soggetti diversi dai concessionari nazionali della riscossione la prestazione di una cauzione rapportata all'ammontare delle entrate oggetto di affidamento. In tal modo, l'anomala situazione che contraddistingue le due diverse tipologie di soggetti iscritti all'albo, sotto lo specifico profilo delle garanzie offerte agli enti, verrebbe sanata. Occorre evitare che l'applicazione di tali disposizioni possa comportare disorganicità e problemi sul fronte della riscossione.

Su tali questioni auspichiamo un ripensamento da parte del Governo e del relatore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge giunge in Aula senza che la Commissione finanze abbia potuto esaminarlo con il prescritto parere della Commissione bilancio. Abbiamo sperimentato un procedimento parlamentare in un certo senso anomalo. Il *gentlemen agreement* fra i Gruppi raccomanderebbe per il futuro di rientrare nel rispetto delle regole.

Questioni di merito, come già ho avuto occasione di segnalare in Commissione, non debbono cancellare questioni di metodo su cui esprimiamo riserve. Siamo per il rispetto delle regole che non possono essere un *optional*. Ciò vale con più forza dopo l'approvazione del decreto salva spesa.

Compito del legislatore è legiferare bene, evitando frammentarietà e confusione legislativa. In alcuni emendamenti ho rappresentato i rilievi degli efficienti Servizi studi e bilancio del Senato, che non possono restare solo eleganti *dossier* senza essere presi in considerazione. Essi rappresentano strumenti indispensabili per riaffermare la centralità parlamentare, la funzione e la forza della autonomia parlamentare anche rispetto all'Esecutivo. Dunque, è un invito al Presidente, al relatore e al rappresentante del Governo a riflettere sul modo in cui procediamo.

Fatte salve queste raccomandazioni, il Gruppo UDC condivide le finalità del decreto e i suoi obiettivi tendenti a rimuovere le distorsioni della DIT, su cui mi sono ampiamente soffermato. Non abbiamo, tuttavia, rinunciato a richiamare l'attenzione del Governo su alcuni problemi applicativi, presentando alcune proposte emendative. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è abbastanza singolare perché – come altri provvedimenti di questo Governo, del resto – è qualcosa che invece non vuole essere, almeno nelle dichiarazioni degli stessi proponenti.

È, in effetti, una manovra correttiva, ma non vuole esserlo; è, in effetti, un aumento forte di pressione fiscale sulle aziende quando invece è stato presentato come un provvedimento di natura equitativa che come Robin Hood – si diceva – toglie ai ricchi per dare ai poveri. Quindi, un provvedimento mascherato, che in effetti ha una forte incidenza sulle imprese e anche sulla veridicità dei conti pubblici.

Come già rilevato dal collega Turci, si tratta di una quarta manovra correttiva. Vorrei ricordare che la prima risale all'aprile scorso, quando fu emanato il decreto-legge n. 63, il cosiddetto decreto taglia-*deficit*, con il quale si istituivano le società Patrimonio dello Stato S.p.A e Infrastrutture S.p.A e che aveva – ricordiamolo ancora una volta – l'evidente obiettivo di esternalizzare una parte del debito pubblico in modo da occultare il mancato rispetto degli obiettivi comunitari e in questo modo, in via sussidiaria, reperire risorse finanziarie necessarie a realizzare opere pubbliche e investimenti infrastrutturali senza alcun riguardo per i vincoli di bilancio.

La seconda manovra correttiva è arrivata a luglio, con il decreto-legge n. 138, che definimmo *omnibus*, con il quale si sono bloccati i due strumenti di maggiore successo ed efficacia per il sostegno all'occupazione e allo sviluppo: il credito d'imposta per i nuovi assunti, attraverso

il quale furono realizzati 300.000 posti di lavoro nel solo 2001, e il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

La terza manovra è stata realizzata con il decreto-legge n. 194, il cosiddetto decreto blocca spese, con cui si è modificata strutturalmente la disciplina di contabilità dello Stato ammettendo la possibilità per l'Esecutivo di effettuare il taglio di spese già autorizzate, in manifesta violazione dell'articolo 81 della Costituzione che riserva tale facoltà al Parlamento.

Il decreto che abbiamo di fronte e che l'Aula si accinge a votare, il quale reca inasprimenti fiscali alle imprese, è dunque, dall'inizio dell'anno, il quarto provvedimento legislativo a forte impatto finanziario adottato dal Governo, al di fuori, lo vorrei ricordare, della normale sessione di bilancio.

Ci accingiamo ad entrare nella sessione di bilancio, che per il nostro ordinamento è caratterizzata da particolari garanzie di controllo democratico e di trasparenza. Il nostro ordinamento, infatti, come il nostro Regolamento, riserva particolare attenzione alle manovre di bilancio, agli effetti finanziari correttivi. Invece, questo provvedimento correttivo, come gli altri, viene presentato con un decreto-legge e quindi con scarsa possibilità di interloquire da parte del Parlamento, dati i tempi brevi che ad esso sono assegnati.

Quanto al costo di tale manovra esso non è compiutamente valutabile ma è verosimilmente stimabile in almeno 5-6 miliardi di euro, tenuto conto che il decreto-legge che ci accingiamo a convertire costerebbe, come è stato detto, circa 3 miliardi di euro soltanto alle imprese. Pertanto, esso è quello che non vuole essere, cioè, la quarta manovra correttiva, ed è anche ciò che non vorrebbe essere, cioè un prelievo fiscale sulle imprese, quindi un aumento della pressione fiscale su tutte le imprese.

Alcuni esponenti del Governo hanno evocato Robin Hood, sottolineando che questo decreto toglierebbe ai ricchi per dare ai poveri, dove, in modo semplicistico, per ricchi si intenderebbero le grandi imprese e per poveri le piccole; ma qui tutte le imprese sono penalizzate. Del resto, questa stessa formula è stata invocata anche per presentare i contenuti fiscali della legge finanziaria 2003, soprattutto con riferimento all'IRPEF.

In quel caso, nella legge finanziaria, e avremo modo di parlarne, l'antagonismo e il conflitto interno sono stati riproposti per le famiglie, quelle a reddito basso da una parte, quelle a reddito medio-alto dall'altra. Comunque, in entrambi i casi, la tecnica utilizzata è la stessa: per un verso, si revocano in modo generalizzato strumenti ed agevolazioni vigenti, oppure si sospendono riforme di imminente attuazione; per altro verso, si introducono modesti e limitati benefici, riservandoli soltanto ad alcuni soggetti o settori intenzionalmente posti in contrapposizione con altri, tutto ciò in un quadro di generale impoverimento delle imprese e delle famiglie, in nessun modo organicamente contrastato dalle politiche governative.

Se è vero che questo decreto colpisce, come dicono alcuni, le grandi imprese, sia nella versione originale che in quella approvata dalla Camera, è altresì evidente che esso non favorisce le piccole. Quindi, non è vero che c'è un'impronta equitativa, perché non c'è alcun provvedimento che va a

favore delle piccole imprese: con questo decreto-legge si toglie e basta e ciò viene fatto sulla base di un calcolo approssimativo circa le motivazioni che avrebbero portato al calo delle entrate fiscali, soprattutto per quanto riguarda l'IRPEG.

Si dice che questo calo è tutto addebitale all'introduzione della *dual income tax* (DIT), quando invece non si fa alcuna attenzione agli annunciati, e purtroppo anche adottati, provvedimenti di condono fiscale, che certamente non hanno aumentato la propensione del contribuente a pagare le imposte, e non si tiene conto del fatto che i provvedimenti annunciati per lo sviluppo economico di questo Paese sono purtroppo miseramente falliti.

Del resto, proprio quest'oggi leggiamo sui giornali che c'è un allarme sui conti pubblici. Sono documenti della Banca d'Italia che ci dicono che le entrate fiscali nei primi nove mesi di quest'anno sono diminuite del 2,5 per cento e che il debito pubblico è aumentato del 4,1 per cento. Quindi, mentre si presentano in Parlamento questi decreti-legge camuffati, non denunciando la situazione reale, abbiamo purtroppo sotto i nostri occhi una situazione economica e sociale del Paese del tutto preoccupante, che meriterebbe maggiore attenzione da parte del Governo e soprattutto maggiore trasparenza anche nei provvedimenti che vengono presentati.

Questo provvedimento sostanzialmente modifica la DIT sulla base della constatazione del tutto confutabile che avrebbe favorito le grandi imprese. È stato recentemente distribuito il rapporto dell'ISAE, che non è certamente uno strumento dell'opposizione, dove si afferma con chiarezza che la DIT ha sì avvantaggiato le grandi imprese da una parte, ma ha avvantaggiato soprattutto le piccolissime imprese, mentre le medie imprese sarebbero state oggetto di attenzione da parte della cosiddetta Tremonti-*bis.*

Quindi, non può valere la motivazione che si modifica la DIT perché essa fa soltanto un favore alle grandi imprese, e non si capisce perché le grandi imprese debbano essere penalizzate quando fra di esse vi sono aziende come la FIAT, che oggi denunciano una grave crisi. Quando una grande impresa va in crisi, la crisi si distende per forza di cose su tutto il Paese.

Voglio ricordare che con la nuova legislatura questo Governo ha preso proprio di petto la DIT, direi in una certa misura in un modo del tutto ideologico, soltanto per contrapporsi a una misura che aveva introdotto il centro-sinistra. Il Governo di centro-destra, infatti, aveva inizialmente congelato la DIT; con la legge n. 383 del 2001 si erano bloccati gli incrementi di capitale validi ai fini della DIT, circoscrivendoli a quelli effettuati entro il giugno 2001, e si è ridotto il coefficiente di remunerazione ordinaria, il cosiddetto CRO, dal 7 al 6 per cento.

Questo decreto nella sua versione originaria ha quindi definitivamente svuotato la disciplina della DIT, abolendo il moltiplicatore dell'1,4 per cento e riducendo ulteriormente il CRO al 3 per cento. Il risultato, di fatto, è uguale a quello che si sarebbe avuto aumentando direttamente l'aliquota sulla rendita ordinaria dal 19 al 30,8 per cento.

La legge finanziaria che ci accingiamo ad esaminare ha intanto portato l'aliquota IRPEG al 34 per cento, quindi riducendo la convenienza del regime di tassazione della DIT a poco più di 3 punti percentuali, contro l'originario abbattimento di ben 17 punti dell'IRPEG previsto dalla riforma Visco. Quindi, c'è stato proprio un accanimento contro la DIT, che invece ha dimostrato di essere efficace per la capitalizzazione delle imprese e per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Poi le forti proteste dell'impresa hanno indotto la maggioranza a modificare alla Camera il testo originario del decreto, sterilizzandone almeno parzialmente gli effetti.

Nel testo, infatti, che ci accingiamo ad esaminare resta salva la possibilità di applicare il regime della DIT vigente fino all'emanazione del decreto n. 209, con la sola previsione media dell'IRPEG, risultante dall'applicazione della DIT, che non sia inferiore al 30 per cento, in luogo di quella originaria del 27 per cento. Tra i due regimi, quello della DIT modificata o depotenziata che porta l'IRPEG al 30,8 per cento e un regime «agevolato» che la porterebbe al 30 per cento, le imprese dovranno tenere una doppia contabilità per scegliere se è conveniente o meno utilizzare la differenza dello 0,8 per cento. Si comprendono in tal modo la farraginosità di questo disegno e l'ipertrofia legislativa cui siamo abituati da questo Governo.

Vorrei poi ricordare che il decreto penalizza le società neoquotate alle quali si sarebbe dovuta applicare la *super*-DIT. Nel confermare il regime previgente si stabilisce che l'aliquota non deve essere inferiore al 22 per cento, mentre prima era del 7 per cento. Vi è dunque una forte penalizzazione per chi vuole quotarsi in borsa e lanciarsi su un mercato più vasto.

La versione emendata, pur riavvicinando la disciplina della DIT a quella originaria, aggiunge tuttavia un ulteriore limite: l'ammontare degli investimenti di capitale che generano i benefici è ridotto dell'incremento del valore contabile delle partecipazioni possedute rispetto a quelle risultanti dal bilancio 1996. Si vuole in tal modo evitare che il beneficio derivato da un aumento di capitale o di patrimonio netto di una società venga esteso alle sue partecipate per il mezzo di ulteriori aumenti di capitale che non costituiscono in realtà nuovo flusso di capitali dalle tasche private al circuito imprenditoriale, bensì meri passaggi dalla società capostipite alle sue partecipate.

Devo ricordare che anche la disciplina Visco aveva preso in considerazione la possibilità che si creasse per questa via un'indebita duplicazione del beneficio connesso alla DIT. Tuttavia, si era allora ritenuto di inibire questa sovrapposizione solo nel caso in cui il rapporto tra la società e le sue partecipate fosse riconducibile ad un rapporto controllante-controllato, avendo opportunamente considerato che solo in questo caso il comportamento elusivo della partecipata può essere deciso dalla partecipante.

Il decreto n. 109, nella versione modificata dalla Camera, estende invece questo meccanismo a tutte le partecipate e lo fa sia a fronte di conferimenti in danaro sia a fronte di puri e semplici incrementi della voce

«partecipazioni», derivanti da momentanei investimenti di liquidità. In modo del tutto ingiustificato si penalizzano anche comportamenti sani, privi di qualunque carattere elusivo.

Il provvedimento reca poi altre misure non condivisibili; mi riferisco in particolare alla modifica introdotta sul credito d'imposta per i nuovi assunti. Innanzitutto, questa modifica attiene soltanto ad un caso particolare, introducendo un vero pasticcio, anche in considerazione del fatto che non si capisce bene come possano collegarsi a questa previsione le nuove norme introdotte nel decreto-legge che sarebbe stato già emanato dal Governo e nella finanziaria.

Il provvedimento vuole correre ai ripari per l'incremento di assunzioni rilevabile al 7 luglio; non si capisce perché la rilevazione non decorra dall'8 luglio, dalla data cioè di entrata in vigore del decreto-legge che ha congelato il credito d'imposta per i nuovi assunti.

Si fanno salvi gli incrementi dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, ma solo ai fini dell'eventuale reintegrazione dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio. Pur correndo ai ripari, il provvedimento evita sostanzialmente di premiare le aziende che hanno assunto nuove persone a partire dal 7 luglio; oltretutto l'utilizzazione del credito d'imposta, riconosciuto con queste limitazioni, viene rinviata al 1º gennaio 2003.

Si dà il caso che l'impresa può licenziare dopo il 7 luglio e successivamente può reintegrare il personale, riassumendo le stesse persone, per godere del credito di imposta. È un vero pasticcio che invitiamo a correggere e sarei tentato di dire che sarebbe più opportuno per il Paese se questo decreto-legge non fosse convertito in legge, ma lasciato decadere.

Vorrei fare riferimento al prelievo sulle assicurazioni. In questo caso il Governo, che vuole fare cassa con ogni mezzo, ha inventato un prestito forzoso. Infatti il prelievo che poi diventa credito d'imposta da autorizzare a decorrere dal primo gennaio 2005, non è altro che un prelievo forzoso che però potrebbe avere una ricaduta molto negativa rendendo più onerose le polizze e scaricando in questo modo sugli utenti il costo della disciplina che si vuole introdurre.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento, credo di avere già detto a sufficienza che non condividiamo assolutamente questo decreto-legge, un provvedimento che ancora una volta manifesta l'incongruenza e l'incapacità di governo di questa maggioranza che è sostenuta soltanto da una politica del «giorno per giorno»: non c'è infatti una visione d'insieme che possa portare l'Italia fuori dalla crisi in cui è stata condotta. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI. Congratulazioni).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, sulla base di un rapido sondaggio effettuato tra i Gruppi parlamentari, si è convenuto che al termine della discussione generale sul provvedimento in esame affronteremo la discussione del Documento relativo alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della

Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Riccardo Pedrizzi. Questo ci consente di votare in un'ora in cui i colleghi sono ancora tutti presenti.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi scusi, dopo la votazione del documento da lei citato riprenderà l'esame del decreto-legge?

PRESIDENTE. Sì, senatore Turci, dopo gli interventi in discussione generale dei senatori Bonavita, Thaler Ausserhofer, Brunale e Fabris, esamineremo il documento relativo al senatore Pedrizzi e poi riprenderemo l'esame del decreto-legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, a lei naturalmente non sfugge come questo provvedimento che stiamo esaminando sia palesemente la quarta manovra correttiva di bilancio che ci stiamo approntando a discutere e ad approvare e che questo avviene in modo irrituale, confuso, non trasparente, mentre alla Camera dei deputati si è già discussa ed approvata la legge finanziaria, cosa che noi ci apprestiamo a fare qui in Senato a partire dalla prossima settimana.

Ci domandiamo il perché di questo procedere confuso e non trasparente, in cui norme delicate in campo fiscale e tributario si accavallano, si intrecciano e si confondono, creando confusione ed incertezza negli operatori economici e nei cittadini. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio. Ho richiamato a più riprese anche scampanellando. Non siamo in molti, ma il brusìo è troppo elevato.

BONAVITA *(DS-U)*. La ringrazio, signor Presidente, il dialogo era troppo vicino, per il resto non mi scompongo.

Vorrei sottolineare che l'OCSE, in uno studio prodotto nel 2001 riteneva che il nostro Paese fosse afflitto da una endemica instabilità tributaria, in cui le norme venivano novate continuamente e questo determinava una scarsa efficienza del sistema tributario e la sua applicabilità alla riscossione delle imposte e dei tributi veniva, in parte non secondaria, dalla stabilità delle norme stesse.

Quindi, queste continue innovazioni che vengono prodotte sono la spia dello stato di confusione di una politica fiscale ed economica approntata e portata avanti da questo Governo, incurante dei dibattiti parlamentari e dei suggerimenti forniti dall'opposizione. Essa deriva da una sottovalutazione della portata della crisi economica mondiale, dall'adozione di

strumenti correttivi e dal fatto di non essere corsi ai ripari per contrastare un ciclo economico sfavorevole.

Oggi noi di questa imperizia governativa ne paghiamo le conseguenze. Ne pagano le conseguenze i cittadini e tutti i giorni assistiamo ai drammatici problemi del Paese che vanno dalla crisi delle grande imprese a quella degli esuberi del sistema bancario a quella che intercorre in generale nel livello dei consumi (che continuano a stagnare e a determinare incertezza nel nostro sistema economico).

Di fronte alle promesse manifestate in campagna elettorale, di cui il Governo è ancora prigioniero nell'approntare le proprie politiche fiscali, troviamo contraddetto con questo provvedimento uno dei postulati della Casa delle libertà in campagna elettorale, vale a dire l'affermazione che si sarebbe abbassata la pressione fiscale per le imprese e per i cittadini. Con questo provvedimento viene elevata la pressione fiscale e vengono attaccate quelle politiche fiscali adottate in precedenza che avevano determinato un incremento dell'occupazione e del numero delle imprese nel Mezzogiorno.

Quindi, nel perseguimento delle politiche fiscali ed economiche da parte di questo Governo, troviamo un pregiudizio ideologico che danneggia il nostro Paese. Viene attaccata la DIT perché essa ha rappresentato un sistema di imposte adottato per far uscire il nostro Paese dal nanismo imprenditoriale, tanto è vero che – come sostiene anche l'ISAE, che certo non può essere considerato un istituto di ricerca di parte – della DIT hanno usufruito le grandi imprese, ma soprattutto la miriade di piccolissime imprese che sono il vero tessuto connettivo del nostro Paese.

Ebbene, ha fatto il mio collega Castellani a rilevare come oggi non sia più conveniente adottare tale strumento poiché non vi è convenienza percentuale ad investire nell'impresa, ad aumentarne il capitale sociale e a produrre innovazione. Contemporaneamente i dati delle politiche adottate e degli effetti che dovrebbero derivare dalla Tremonti vengono negati al Parlamento, quando consentirebbero di valutare l'efficacia di queste norme.

Ora, se ciò è vero intendo evidenziare alcune norme contraddittorie che costituiscono l'indice dello stato confusionale con cui procede il Parlamento nella sua produzione legislativa. Cito, ad esempio, l'articolo 2 che si intitola: «Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni». Stiamo parlando di norme che dovrebbero produrre un incremento delle assunzioni e quindi maggior occupazione. Ma con questo articolo si stabilisce che vi è una misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito di imposta.

Pertanto, si pone un tetto preciso alle assunzioni per cui l'incremento non deve superare la misura massima di cui al periodo precedente. In pratica, è presente una contraddizione in termini per cui per poter usufruire del credito di imposta sarebbe conveniente per le imprese licenziare e poi riassumere lo stesso lavoratore. Altrimenti si supererebbe il tetto determinato nei mesi precedenti e questo negherebbe il diritto al beneficio.

Inoltre, il credito d'imposta aveva un suo fondamento giacché evitava per i lavoratori di sottoporsi a graduatorie, a valutazioni della pubblica amministrazione e così via, potendo le imprese usufruire in maniera automatica di un'agevolazione.

Invece qui stabiliamo che il credito d'imposta può essere utilizzato in quote non superiori a un terzo del totale e quindi in pratica viene dilazionato il beneficio nel tempo. Pertanto, quegli imprenditori che avevano previsto di assumere dei lavoratori, non dal 7, ma dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, si trovano inibiti, trovano condizioni diverse: voi cambiate le regole del gioco in corso d'opera e questo ritengo sia in contrasto anche con lo stesso statuto del contribuente che, insieme, nella scorsa legislatura, maggioranza e opposizione concorremmo ad approvare, il quale affermava, come norma fondamentale, che non vanno cambiate in corso di esercizio le norme tributarie, perché questo sfalsa i bilanci, determina incertezza negli operatori e quindi crea una situazione non favorevole al contribuente.

Ancora, nell'articolo 3, che riguarda il riconoscimento alle imprese di trasporto del fatto che il credito di imposta non venga considerato e conteggiato ai fini della base imponibile IRAP ed IRPEG e quindi venga utilizzato con la massima efficacia, contemporaneamente troviamo un comma 2-*quinquies* il quale stabilisce e ribadisce in via interpretativa (cosa di cui non c'era bisogno, perché l'Amministrazione già aveva operato in quella maniera) che, a partire dal 1º gennaio 2003, la disposizione contenuta nella legge riguardante l'IRAP fa sì che i contributi erogati a norma di legge «concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive», evidenziando che ciò avviene «semprechè l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale». Cioè, nello stesso articolo, in commi diversi, prima approviamo un carattere speciale e poi ribadiamo il carattere generale della norma, in via interpretativa.

Signor Presidente, so che lei è attento dal punto di vista giuridico anche alla linearità del sistema normativo che si produce e io credo che questo di cui parlo crei incertezze, perché prima stabiliamo una norma speciale e poi, ciò che in quella norma viene stabilito, é ribadito e rafforzato con questa norma di interpretazione.

Credo che su questo comunque il Governo ci debba dare dei chiarimenti, delle precisazioni e ci debba spiegare il senso di questo modo di procedere dal punto di vista della produzione del sistema normativo. Se, come anch'io convengo, era opportuno escludere dalla base imponibile IRAP il credito di imposta riconosciuto agli autotrasportatori riferito alle accise sui carburanti che gli stessi utilizzavano, perché questo ribadire, con il comma 2-*quinquies*, una norma generale che include nella base imponibile dell'IRAP questo tipo di credito di imposta?

Così come ritengo – è una discussione che abbiamo fatto in Commissione – che nell'articolo 4, recante «Disposizioni in materia di concessio-

nari della riscossione e di proroga di termini», tutta la parte dei commi dal 2-*sexies* al 2-*decies* vada rivista e sottoposta a una profonda meditazione.

Avemmo modo di discutere approfonditamente, nella scorsa legislatura, del modo di procedere per quanto riguardava i concessionari, dell'iscrizione all'albo, delle casistiche che si erano determinate, del modo un po' anche confuso (registrato nella precedente legislatura) di affrontare questa materia. Era necessario affrontare questi aspetti in maniera generale, lineare, dettando regole precise e in maniera puntuale sul carattere dei controlli, sulle garanzie che i concessionari devono offrire e sulla loro affidabilità.

Questa materia non può essere affrontata in maniera casuale, come avviene in questo momento, con questi commi introdotti. È una riflessione che abbiamo fatto in Commissione, che riteniamo opportuno ripetere qui in Aula e sottoporre all'attenzione del Governo e del relatore. Abbiamo proposto degli emendamenti al riguardo e crediamo che su questo si possa e si debba aprire un confronto.

In Commissione abbiamo accettato l'impostazione del Presidente. Vi era l'urgenza di procedere e di non presentare emendamenti, anche perché avremmo poi potuto discutere più ampiamente in Aula. Certo, abbiamo manifestato i punti sui quali, opposizione e maggioranza, ritenevano di dover approfondire la discussione o apportare modifiche. Ma allora è con un po' di meraviglia che ho notato che in Aula è stato introdotto un argomento mai affrontato in Commissione.

Il relatore ha presentato, infatti, un emendamento, il 5.0.4, che si riferisce alla soppressione dell'effetto dei provvedimenti in materia di minimi garantiti. Stiamo svolgendo un'indagine sui giochi e abbiamo affrontato, anche con approfondite discussioni, questo argomento assai pesante per le ripercussioni che ha sull'occupazione e sulle entrate dello Stato.

Ritenevamo che il Governo o il relatore, in sede di discussione del disegno di legge in Commissione, avrebbero potuto illustrare che si intendeva procedere anche ad una rivisitazione della materia che si riferisce ai minimi garantiti. Questo lo voglio segnalare senza poi andare oltre, perché i rapporti sono stati molto produttivi, di confronto sereno, accogliendo anche alcune impostazioni offerte per affrontare poi in Aula in maniera approfondita gli argomenti di cui stiamo discutendo. Ma questo è un emendamento che si sarebbe potuto esaminare in Commissione, dove avremmo potuto fare delle riflessioni, apportare eventuali subemendamenti.

Naturalmente, voteremo contro questo provvedimento per i motivi che sono stati espressi in precedenza dai miei colleghi: produce confusione; contraddice la politica del Governo; non innova alcunché; non se ne capiscono le ragioni. In realtà, si stanno rincorrendo gli eventi. Si ha la sensazione palese che il controllo della situazione delle entrate tributarie, del nostro sistema tributario stia sfuggendo di mano al Ministro dell'economia, il quale rincorre affannosamente ciò che sta avvenendo, senza dare indicazione delle rotte da seguire. Probabilmente questa è una spia evidente che le politiche fiscali fin qui adottate non hanno prodotto alcun-

ché di positivo per il Paese e questo è un danno per tutti noi. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Thaler Ausserhofer. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, colleghi, desidero aprire il mio intervento richiamando, per la ennesima volta, l'attenzione del Governo sul fatto che anche in questo provvedimento, così come in tanti altri, non si tiene minimamente conto dei princìpi fissati nello statuto dei diritti del contribuente. I principi della semplificazione, della chiarezza e della trasparenza sono puntualmente elusi dai provvedimenti del Governo.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che il provvedimento al nostro esame contiene alcune disposizioni che modificano in corsa la disciplina tributaria, cioè hanno effetto già dall'anno d'imposta corrente, effettivamente retroattiva.

L'articolo 1, ad esempio, introduce disposizioni innovative in materia di fiscalità d'impresa, costringendo le imprese a nuovi e complicatissimi conteggi, da eseguire nell'anno di imposta in corso, e quindi in tempi molto ristretti, per adempiere agli obblighi degli acconti di novembre.

Queste nuove disposizioni produrranno, con tutta probabilità, sconcerto e otterranno l'effetto di disorientare il contribuente, al quale non viene lasciato neanche il tempo di rendersi conto di come effettuare i conteggi.

L'articolo 1, inoltre, attribuisce alle Agenzie delle entrate l'onere dei nuovi accertamenti, dai quali dovrebbero derivare le maggiore entrate, accollando in questo modo alle Agenzie delle entrate più compiti di quelli che l'organico consente loro di gestire. Non si è affatto tenuto conto che la situazione attuale di questa Agenzia non è una delle più rosee: troppi problemi organizzativi irrisolti, poco personale e spesso non qualificato, molte sovrapposizioni di competenze, mancanza di coordinamento tra gli uffici, programmi telematici insufficienti e non tempestivi e mancanza di controlli interni. Insomma, la gestione e il funzionamento di tale Agenzia fanno acqua da tutte le parti, creando disagi non indifferenti ai contribuenti e costi elevati all'Erario.

La situazione di estrema precarietà è dimostrata addirittura dal testo stesso, che prevede per gli accertamenti il ricorso ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite qualifiche funzionali superiori, secondo le procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione di disposizioni dichiarate illegittime da una sentenza della Corte costituzionale.

Con l'articolo 4, il Governo intende rimodulare il sistema della riscossione. A questo riguardo, pur condividendo la necessità di revisionare il sistema in atto, non mi sembra appropriato lo strumento: un solo articolo di un decreto-legge. Infatti, l'esame parlamentare, considerati i tempi ristretti della conversione, rischia di non essere approfondito come dovrebbe, con la possibilità di creare nuove situazioni di incertezza per il

contribuente. Sarebbe preferibile che questa materia fosse trattata separatamente con un apposito disegno di legge, cercando così di riordinare in modo completo e ben meditato l'intera materia. È questa la ragione per la quale ho presentato gli emendamenti soppressivi dell'articolo o di talune disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento in esame, come altri, non tiene conto del principio della semplificazione legislativa, che è stato uno dei punti qualificanti del programma e della campagna elettorale della maggioranza. Stiamo assistendo al sovrapporsi di leggi, addirittura a norme che devono essere ancora approvate – cioè non sono ancora leggi di Stato – e che vengono modificate da altre.

Un esempio in cui risalta l'assoluta mancanza di coordinamento nella legislazione tributaria è rappresentato dall'articolo 5 di questo provvedimento, nel quale sono previste nuove disposizioni in materia di imposta di bollo, quando in un altro provvedimento del Governo, anche questo all'ordine del giorno dell'odierna seduta della nostra Assemblea (mi riferisco al disegno di legge n. 1396, concernente «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale»), questa imposta, insieme a tante altre, viene abrogata e sostituita da una nuova imposta sui servizi.

Ho svolto queste brevi considerazioni, signor Presidente, per esprimere le mie perplessità sul provvedimento al nostro esame e sul modo di legiferare del Governo; mi auguro, soprattutto per i contribuenti, che in quest'Aula ci venga consentito di migliorare almeno in parte il testo oggi al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori Bonavita e Zancan).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brunale. Ne ha facoltà.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il decreto-legge in esame, che anticipa il disegno di legge finanziaria di pochi giorni, nasce – secondo il Governo e anche quanto ci ha ricordato il senatore Pedrizzi nella sua relazione orale – dall'esigenza di correggere l'andamento particolarmente critico dei saldi di finanza pubblica.

Del resto, lo stato di previsione dell'entrata allegato al disegno di legge di bilancio 2003, cioè quello che discuteremo a partire dalla prossima settimana, include nei saldi gli effetti del decreto che stiamo esaminando: un recupero di gettito per circa 4 miliardi di euro, almeno il doppio secondo le associazioni d'impresa, con effetti retroattivi e perciò in contrasto con lo Statuto del contribuente.

Lo potremmo definire un provvedimento di emergenza più che – come ha detto il presidente Pedrizzi nella sua relazione – una manovra correttiva, perché non c'è dubbio, a nostro avviso, che le disposizioni ivi contenute ci aiutano a capire senza equivoci la situazione in cui versa la finanza pubblica con particolare riferimento all'andamento delle entrate, ma è altrettanto vero che non si assumono misure di questo genere con effetti retroattivi – lo ripeto – se non si è di fronte al fatto che i conti sono sfuggiti di mano al ministro del buco, onorevole Tremonti.

Anche dieci anni fa, nel 1992, si emanarono provvedimenti d'urgenza, ma il tutto accadeva dopo oltre un decennio di dissesti e di malgoverno della finanza pubblica; oggi, invece, ciò accade dopo un anno e mezzo di cure creative del Ministro dell'economia, che ha trovato invece in eredità una situazione ben diversa.

Si dice, tuttavia, che questa situazione di difficoltà genera soprattutto dall'andamento imprevedibile della congiuntura economica mondiale e dalle previsioni troppo ottimistiche degli organismi internazionali. In verità, pur scontando le difficoltà create dal pesante ciclo economico internazionale, il Ministro e il Governo non solo non hanno mai ascoltato lo scorso anno chi chiedeva prudenza e previsioni più realistiche proprio da questi banchi, ma addirittura ci hanno messo del loro varando provvedimenti privi di copertura, come la cosiddetta Tremonti-*bis*, o provvedimenti con effetti evanescenti, quali la legge sull'emersione, che insieme a molteplici annunci di ipotesi di condono e di sanatorie fiscali hanno influito pesantemente – questi sì! – sull'andamento del gettito e incoraggiato comportamenti elusivi.

Altro che difetti della normativa tributaria, presidente Pedrizzi, che lei ha individuato nel generoso regime agevolativo di cui hanno goduto le imprese con la riforma Visco! La *dual income tax* (DIT) nasce non per fare favori, bensì per assecondare il processo di irrobustimento patrimoniale delle imprese del nostro Paese, riducendo il vantaggio fiscale che in precedenza premiava l'indebitamento delle stesse rispetto all'utilizzazione di capitale di rischio, una vera e propria svolta, secondo noi, nel nostro sistema tributario che teneva in debito conto le esigenze dell'intero sistema produttivo e che incoraggiava la crescita e l'occupazione.

Di fronte, però, ai vostri errori, di fronte all'ostentato ottimismo del Governo che lo scorso anno ci ha propinato una legge di bilancio per l'anno 2002 con una crescita improbabile del prodotto interno lordo del 2,3 per cento, ora vi accingete ad una legislazione di emergenza dando in testa al mondo della produzione, che sarà gravato di più pesanti oneri fiscali e sarà privato per due terzi degli attuali benefici.

Dunque, è il Governo che ha sbagliato le previsioni, ignorando i dati disponibili già lo scorso anno ed è il ministro del buco – come lo definisco – onorevole Tremonti, ad aver dimostrato incapacità nella gestione e, invece di trarne le conseguenze, scarica proprio nella fase di congiuntura negativa tutti gli effetti sul Mezzogiorno e sulle categorie produttive.

Ma, onorevoli senatori, indipendentemente dalle cause – che ritengo soggettive – che hanno prodotto tali condizioni e che voi volutamente ignorate, l'obiettivo di recuperare gettito, comunque lo si voglia vedere, non può mettere in crisi la coerenza interna dell'ordinamento. Lo ha ricordato poc'anzi la senatrice Thaler Ausserhofer: il provvedimento retroagisce all'inizio dell'anno, cioè cambia all'improvviso le regole del gioco alla fine di questo esercizio; inoltre, viene ipotecata anche la riforma fiscale che – come tutti sanno – non è stata ancora approvata dal Parlamento, isolando e anticipando le sole parti di essa che in questo caso portano gettito.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* BRUNALE). Le modifiche introdotte alla Camera poi attenuano la gravità del provvedimento ma non ne cambiano nel complesso il segno, che per noi rimane fortemente negativo.

In merito alla DIT, ad esempio, si consente alle imprese di scegliere tra due diverse versioni, comunque entrambe meno favorevoli rispetto alla normativa vigente. Nel contempo, è stato attenuato anche il prelievo sulle assicurazioni, istituendo peraltro una nuova tassa, una sorta di patrimoniale.

A decorrere dal 2002, diventano indeducibili le svalutazioni delle partecipazioni in società non quotate derivanti da distribuzioni di utili o da costi e oneri non fiscalmente riconosciuti nella partecipata. Tali ultime disposizioni, peraltro, sono a nostro avviso praticamente inapplicabili; infatti, chi ha una partecipazione, anche minima, in una società non quotata dovrebbe essere in grado di leggere le dichiarazioni fiscali della partecipata per rispettare ciò che stabilisce il decreto, cosa che ovviamente non sempre è possibile.

Tra le altre misure, una di quelle che portano maggior gettito per l'Erario è quella che rateizza in cinque anni la deducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni in società non quotate: circa 2.640 milioni di euro come maggior gettito di competenza per l'attuale esercizio, cioè per l'anno 2002. Anche qui la norma è retroattiva; ciò vuol dire che nel giro di pochi giorni i contribuenti saranno chiamati a rifare tutti i calcoli delle imposte dovute e trovare i soldi per pagare il maggiore acconto a fine mese.

C'è poi un articolo del decreto-legge dedicato alle vicende, ormai note, del credito d'imposta per le nuove assunzioni, dopo che in agosto, con un altro decreto, il Governo aveva ridotto l'importo delle risorse disponibili e poi dichiarato la sospensione dell'incentivo, facendo scatenare un putiferio nelle categorie, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Il decreto ora interviene per limitare i danni dell'operato del Ministro, ma in modo insufficiente perché le assunzioni effettuate dall'8 luglio scorso in poi rilevano solo se l'incremento non supera il tetto del 7 luglio. Ma, come sappiamo, la nostra discussione in questa materia non è del tutto coerente. Non può essere compiuta, anche perché la legge finanziaria tratta del credito d'imposta nel cosiddetto maxi-emendamento ed è proprio di martedì scorso la notizia che il Governo ha varato un nuovo decreto-legge sempre sullo stesso problema, per far entrare in vigore quelle norme della legge finanziaria in tempi più ravvicinati.

Una vicenda che ha dell'incredibile e che denuncia, quanto meno, al di là delle valutazioni di merito, la confusione che regna nel Dicastero dell'economia. Insomma, cari colleghi, si affronta l'emergenza come peg-

gio non si poteva fare. Prendete il caso della DIT, ad esempio, e della sua progressiva sterilizzazione. Anche ieri il sottosegretario Molgora, qui presente in Aula e che ringrazio, ha inteso ribadire, nella replica fatta in Commissione, che l'aumento delle tasse che si opera a carico delle imprese è giusta, almeno per due motivi. In primo luogo, perché così facendo si rende più equo il sistema. In secondo luogo, perché il maggior carico fiscale colpirà la grande impresa e non la piccola e media, che non ha utilizzato in passato il meccanismo previsto dalla DIT.

Queste informazioni, onorevole rappresentante del Governo, sono semplicemente false. Lei e il suo Governo possono dire altro, ma non che la DIT interessa solo la grande impresa. Ci sono dati forniti al Parlamento, non solo quelli che qui sono stati ricordati dai miei colleghi: dati forniti da Confindustria e dal SECIT stesso, che ci dicono, ad esempio, che su 100 imprese interessate alla DIT (in quel rilevamento ne venivano prese in considerazione circa 130.000) il 31,7 per cento riguarda imprese comprese nella fascia tra 0 e 300.000 euro di fatturato; il 28,3 per cento da 300.000 euro di fatturato a 1.300.000 euro di fatturato; il 23,8 per cento fino a 5.000.000 di euro di fatturato e solo il 16,3 per cento del totale delle aziende che si sono avvalse dei benefici della DIT hanno un fatturato superiore a 5.000.000 di euro, quindi ad un equivalente di circa 10 miliardi di vecchie lire.

Altro che fisco equo e, come lei ha detto in Commissione, in grado di colpire i grandi interessi! Ma se volevate davvero colpire i grandi interessi perché avete cancellato l'imposta di successione sui grandi patrimoni?

Gli effetti invece sono altri, e sono anche in antitesi con il quadro normativo che conseguirà alla revisione degli Accordi di Basilea, che impegnerà sempre di più il nostro sistema bancario ad una gestione del credito che migliori le politiche di garanzia. Domando: avranno più facile accesso al credito le imprese rafforzate nella loro capitalizzazione, oppure le altre, cioè quelle che si trovano in una situazione così debole come quella che noi conosciamo?

Non si spiega, dunque, questa politica economica del Governo, tesa ad affievolire, ad indebolire gli strumenti fiscali utili ad aiutare il consolidamento patrimoniale del nostro sistema produttivo, e specialmente quello costituito dalla piccola e media impresa. L'attività del Ministro in materia, che a me sembra alimentata spesso da una vena isterica, è più supportata da pregiudizi che da un'attenta valutazione della verità in campo.

In conclusione, mi pare di poter dire che le forti critiche fatte a questo provvedimento non solo in quest'Aula, ma da una pluralità di soggetti, siano ampiamente fondate, siano ampiamente condivisibili. In primo luogo, con questo decreto-legge intervenite d'emergenza sui conti pubblici perché ne avete colpevolmente perso il controllo in soli 15 mesi di attività di Governo. In secondo luogo, colpite il sistema produttivo in una fase recessiva, innalzando la pressione fiscale e togliendo parte dei benefici di cui il sistema godeva per creare sviluppo e nuova occupazione. In terzo

luogo, cambiate le regole a fine anno, in corso d'esercizio, dunque, dando loro effetto retroattivo.

Ci sono tutte le ragioni per opporci con una serie di emendamenti al testo che oggi approda in Aula e che stiamo esaminando. Noi siamo dispiaciuti di questo, perché l'economia del nostro Paese avrebbe necessità di politiche ampiamente condivise dentro e fuori del Parlamento, per contrastare in modo efficace un andamento così negativo. È anche questo, onorevoli colleghi, il prezzo che si paga, quando, a fronte di un'emergenza, si reagisce, come il Governo ha fatto, in modo scomposto e raffazzonato. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Marino e Zancan. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale e, così come già comunicato all'Assemblea, sospendiamo momentaneamente la discussione del disegno di legge n. 1795 e passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 5) *Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Riccardo Pedrizzi*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 5, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Riccardo Pedrizzi (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Manzione, se intende intervenire.

MANZIONE, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Riccardo Pedrizzi ha sottoposto al Senato della Repubblica, e conseguentemente alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativamente ad un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Detto procedimento civile trae origine da un articolo comparso

sul quotidiano «Secolo d'Italia» il 26 gennaio 2002, dal titolo: «Affitta l'utero e fa nascere due gemelli: Pedrizzi (AN): stop al supermarket del figlio».

L'articolo in questione aveva ad oggetto la problematica della fecondazione medicalmente assistita e narrava la vicenda di una coppia di gemelli nati da una donna statunitense a seguito di una metodica di maternità surrogata. Infatti, i genitori genetici, entrambi italiani, si erano rivolti al dottor Bilotta per richiedere l'intervento di fecondazione artificiale omologa e il conseguente congelamento degli embrioni, che, successivamente, i pazienti hanno inviato negli Stati Uniti d'America per procedere all'impianto nell'utero di una donna disposta a portare a termine la gravidanza.

Questo è il fatto specifico, il contesto all'interno del quale ci muoviamo.

Tale articolo, apparso nel quotidiano «Secolo d'Italia» del 26 gennaio 2002 riportava alcune dichiarazioni, rese dal senatore Pedrizzi e riesaminate nell'audizione presso la Giunta, che avevano il seguente tenore: «... Stop ad ogni costo al supermarket del figlio... questa coppia ... avrebbe dovuto essere instradata verso l'adozione di un bambino invece che spinta, da qualcuno che ha lucrato su un anelito di vita, a procurarsi un figlio, anzi due, come ci si procura un prodotto industriale, come si ordina un bene di consumo, con l'aggravante della donna che ha fatto da *incubatrice* e della spedizione aerea che completa il quadro dell'aberrazione, della mostruosità e della follia... e il Parlamento deve fermare il supermarket del *figlio ad ogni costo* e gli stregoni della provetta...».

Abbiamo riferito il fatto chiarendo il contenuto letterale delle dichiarazioni rese dal collega Pedrizzi, nelle quali il dottor Bilotta ha ritenuto comunque di trovare riferimenti in qualche modo lesivi del suo onore e della sua reputazione; per questo motivo è sorta la controversia civile pendente dinanzi al tribunale di Roma.

Il senatore Pedrizzi sostiene che le frasi riprodotte su un quotidiano sono opinioni espresse in Aula, nell'esercizio specifico della funzione parlamentare; tale considerazione è rafforzata dal dato che ho riportato inizialmente: il senatore Pedrizzi è responsabile delle politiche della famiglia di Alleanza Nazionale.

Per documentare l'effettivo rapporto funzionale fra le dichiarazioni rese, e considerate lesive dal dottor Bilotta, e l'attività parlamentare, il senatore Pedrizzi ha prodotto dinanzi alla Giunta una serie di atti, come i disegni di legge n. 4910 e n. 282, presentati rispettivamente nella scorsa e nella presente legislatura, che hanno ad oggetto norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita. Occorre dire che il senatore Pedrizzi ha prodotto un'altra serie di atti che testimoniano interventi specifici che egli ha svolto in quest'Aula su questa delicata tematica.

Terrei molto a che i colleghi seguano il discorso che mi appresto a concludere, cercando di sintetizzare i ragionamenti che la Giunta ha svolto per ritenere, all'unanimità, insindacabili le opinioni espresse dal collega

Pedrizzi, in quanto riconducibili al tenore letterale del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Noi sappiamo che il primo comma dell'articolo 68, dopo la modifica del 1993, fa riferimento alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, richiedendo l'esistenza di un rapporto funzionale tra dichiarazioni e attività specifica del parlamentare, affinché si configuri l'insindacabilità.

Sul rapporto funzionale specifico la Corte costituzionale si è più volte espressa, specialmente in sede di giudizi di attribuzione, laddove ha comparato esigenze differenti dei diversi poteri dello Stato. La Corte costituzionale ha ritenuto, seguendo una valutazione costante, che esiste il rapporto funzionale specifico con l'esercizio dell'attività parlamentare quando le frasi oggetto della doglianza dei terzi corrispondano espressamente – con una coincidenza assoluta di significato, non astrattamente riferita all'argomento, ma specificamente riferita al contenuto di merito – a opinioni legittimamente manifestate nell'esercizio della funzione parlamentare.

Se questo è il dato letterale e interpretativo che ci perviene dalla Corte costituzionale, non è detto che un'interpretazione di quest'ultima debba obbligarci a una valutazione di questo tipo, però essa è in qualche modo una stella polare che ci guida all'interno del firmamento dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È evidente che se questo è il dato, ci troviamo di fronte ad un caso di scuola dove la condotta del senatore Pedrizzi, che non ha mai fatto alcun riferimento specifico al dottor Bilotta ma ha fatto sempre un generico ragionamento nell'esprimere le sue opinioni, è perfettamente riconducibile ad opinioni che erano state correttamente pronunciate in maniera tecnica, funzionale e precisa in Aula, attraverso i disegni di legge che ho richiamato e attraverso le opinioni che la Giunta ha verificato essere state effettivamente espresse.

Se questo è il dato, allora è evidente che il giudizio, la valutazione finale di insindacabilità che ha operato la Giunta attiene ad una valutazione compiuta nel merito, che in qualche modo mi trovo a confermare questa sera all'Aula chiedendo che la medesima si pronunci in maniera conforme alla decisione assunta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, quello al nostro esame rappresenta un caso di scuola di una corretta applicazione dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per una volta almeno la Giunta è stata unanime, per una volta – ritengo – non vi saranno conflitti di attribuzione tra la giurisdizione e il Parlamento.

Le motivazioni che mi inducono a dichiarare il voto favorevole sulla proposta della Giunta, mio e del Gruppo al quale appartengo, sono quelle

esposte dal relatore e su queste non ritorno. Non avrei neppure chiesto di parlare se non fosse per una considerazione che mi pare utile sottoporre ai colleghi.

È stato tanto più facile per la Giunta e – presumo – per l'Aula, aderire a questa proposta in quanto non solo le dichiarazioni delle quali si discute sono state rese in termini di proiezione esterna di un'attività parlamentare in senso proprio, e quindi tale da rispondere anche ai canoni rigorosi più volte richiesti dalla Corte costituzionale, ma soprattutto – almeno secondo il mio personale giudizio – è stato agevole arrivare a questa conclusione in quanto le affermazioni delle quali si discute sono state e sono caratterizzate da una connotazione che invece in molti casi non c'è ed è la connotazione della continenza. Infatti, l'espressione polemica, anche animata, anche forte, deve avere i caratteri della continenza e molte volte, nei casi dei quali ci siamo occupati, questo carattere non c'era.

Per questo motivo il Senato e, parallelamente, la Camera in altre vicende molto spesso hanno utilizzato questa prerogativa con una latitudine che personalmente non ho mai condiviso e che in questo caso invece è correttamente esercitata.

Ritengo che nella faticosa ricerca di un equilibrio tra la tutela di una prerogativa e lo sforzo affinché essa non diventi un privilegio questo è un indirizzo che è opportuno seguire, anche alla luce di quelle proposte di intervento sull'articolo 68 che sono state avanzate da più parti. Credo che continuerà ad essere necessario mantenere la distinzione tra attività parlamentare e attività politica, tra funzione parlamentare e funzione politica, perché solo la prima e non la seconda giustifica quella profonda tutela che la Costituzione accorda.

Credo che sarà forse opportuno rimeditare quel criterio molto severo che la Corte costituzionale è venuta affacciando in ben 14 pronunce che hanno risolto altrettanti conflitti dando torto alle Camere, e questo non giova certo al prestigio dell'istituzione. Questo criterio severo, per cui è insindacabile soltanto l'attività *extra moenia* che sia un'esatta proiezione di una attività intramurale, certamente è molto rigoroso perché – come è stato scritto – esigere la sostanziale corrispondenza di contenuto tra atti tipici pregressi e le dichiarazioni *extra moenia* significherebbe cercare non un nesso funzionale di queste con lo svolgimento delle funzioni, bensì la rinuncia alla ricerca dei confini delle funzioni stesse in favore di una verifica meramente materiale dei presupposti di fatto, cioè della coincidenza tra le due situazioni.

Questo è indubbiamente un canone limitativo. Ma soprattutto nella misura in cui, come esercizio delle singole attività e come eventuale intervento normativo di modifica, ci ancoreremo al criterio della continenza nell'esercizio della nostra funzione, secondo quello che già stabiliscono *intra moenia* gli articoli 66 e 146 del nostro Regolamento, riusciremo verosimilmente a legittimare la difesa di questa prerogativa e ad evitare quella perenne conflittualità che da anni, purtroppo, sta insorgendo tra magistratura, Parlamento e Corte costituzionale.

Ribadisco, dunque, il mio voto favorevole alla proposta della Giunta.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo estemporaneamente per dare il mio assenso assoluto al giudizio di insindacabilità.

Prendo spunto dalle ultime osservazioni del collega Fassone per evidenziare come la coerenza richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale rappresenti un criterio che si presta ad un'obiezione di praticità, giacché essa presuppone un pregresso dire che non sempre è riscontrabile nel concreto e nello specifico. Penso, ad esempio, ai parlamentari neo eletti, che non possono dimostrare una coerenza per la decisiva ragione che sono appunto stati eletti per la prima volta.

Il concetto fondamentale che credo di dover ribadire dando il mio voto assolutamente convinto all'insindacabilità è che l'attività parlamentare non è chiusa in quest'Aula, ma si proietta nel Paese. Tali proiezioni sono fondamentali per l'attività dei singoli parlamentari. E quando vi è certezza, come in questo caso, che le proiezioni sono in sincrono non con quanto detto in precedenza bensì con l'attività di parlamentare (perché altrimenti, ripeto, l'obiezione sarebbe suscettibile di prova contraria), allora certamente c'è insindacabilità. *(Applausi del senatore Piatti).*

CASTAGNETTI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI *(FI)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del relatore, di cui condivido le motivazioni, nel senso che in questo caso tra le prerogative riconosciute dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rientra una materiale proiezione dell'attività parlamentare del collega Pedrizzi, così come non ho difficoltà a riconoscere la continenza sottolineata dal collega Fassone.

Poiché però tutte le nostre decisioni in qualche modo rappresentano dei precedenti, intendo ribadire – il collega Zancan mi ha preceduto – che comunque le prerogative e la protezione che derivano all'attività di parlamentare dal primo comma dell'articolo 68, a mio avviso, possono e potranno legittimamente essere estese anche a qualche parlamentare incontinente (e, ahimè, credo che non sia un episodio tanto astratto quello che vado evocando), così come non necessariamente deve trattarsi di proiezione di atti parlamentari. Vi deve essere un'attività legata al mandato di parlamentare, che consente il libero esercizio di tale mandato, ma in termini molto più ampi rispetto alle due condizioni indicate, che potrebbero invece configurarsi come restrittive.

Detto questo, a maggior ragione, mi associo alla richiesta avanzata dal relatore.

CONSOLO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO *(AN)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla proposta avanzata dalla Giunta. Intendo però lasciare traccia del mio dissenso rispetto all'interpretazione restrittiva data dal collega Fassone e dalle citate quattordici decisioni della Corte costituzionale.

La mia posizione, per una volta, è più vicina a quella del collega Zancan, perché ritengo che il discrimine tra attività politica e attività parlamentare sia assai lieve e pertanto non possa in senso restrittivo richiedersi quello stretto nesso funzionale indicato dalla Corte costituzionale per far sì che la previsione dell'articolo 68 copra l'attività del politico – quando ovviamente fa politica – che deve, in una crasi armonica, fondersi con l'attività parlamentare.

In questo caso non vi è problema e pertanto annuncio il voto convinto e favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. *(Applausi della senatrice Alberti Casellati).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, intervengo esclusivamente per dire che anche in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi sono espresso a favore dell'insindacabilità delle opinioni del collega Pedrizzi, onestamente ritenendo che in questo caso non vi è neanche un rivolgersi alla persona che ha intentato la causa; il collega Pedrizzi non si è mai riferito a una persona specifica, ma ad una situazione nel suo generico svolgimento.

Comunque, ho già espresso opinione favorevole all'insindacabilità e la confermo in Aula, ritenendo che anche i colleghi dell'UDC si orienteranno in questo senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo Pedrizzi.

È approvata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1795.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrizzi, che oggi è proprio l'attore principale di quest'Aula, prima come «imputato», ora come relatore. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, mi atterrò alla sua prescrizione di essere breve, però debbo una replica anche di carattere personale al collega senatore Bonavita.

Egli ha perfettamente ragione quando dice che sono stati presentati da parte del relatore due emendamenti non preannunciati; si tratta però di proposte di modifica relative a due emergenze. La prima attiene alla fissazione di un tasso di riferimento di mutuo e, in particolare, i mutui agevolati nel settore agrario, operazione che andava fatta entro il 30 settembre e che è stata spostata al 31 marzo. Questo tasso, oltretutto, sarebbe stato molto oneroso e penalizzante per i mutuatari.

L'altro emendamento recante la mia firma riguarda il settore dei concessionari delle scommesse, che stanno attraversando una fase di forte crisi; il Governo ha chiesto solamente un lasso di tempo per poter provvedere ad esaminare tutta la normativa e studiare la razionalizzazione del comparto.

Si tratta di interventi urgentissimi, imprevisti, soprattutto da parte del relatore, che andavano fatti, altrimenti avremmo espulso dal mercato e quindi determinato la morte di molte imprese del settore. In ogni caso me ne dolgo, perché obiettivamente la responsabilità è del relatore, che non aveva preannunciato questi emendamenti.

Per quanto concerne le altre argomentazioni, ho già parlato delle implicazioni e delle conseguenze che la decretazione d'urgenza comporta sui lavori parlamentari in termini di accelerazione degli *iter* legislativi e di strozzatura del dibattito, mai però di stravolgimento o forzatura del Regolamento, come affermava il senatore Eufemi, il quale, se verifica personalmente le procedure anche dei lavori in Commissione, si accorgerà che non ci sono stati né stravolgimenti né forzature.

Un'ulteriore connessione vi è con la prassi della decretazione d'urgenza. Infatti, la grande stampa e i mezzi di informazione utilizzano per certi provvedimenti eccessive semplificazioni di carattere giornalistico, che molte volte snaturano il disegno complessivo degli interventi. Così spesso si legge e si ascolta di provvedimenti che vengono considerati come salva-*deficit*, come *omnibus,* mentre invece hanno natura più complessa. Il senatore Castellani giustamente ne ricordava quattro, tra cui quelli recanti l'istituzione delle società Patrimonio dello Stato S.p.A. e Infrastrutture S.p.A. Ci troviamo di fronte a misure che in parte sono di correzione o di intervento sui conti pubblici, ma in gran parte sono di sostegno alle attività economiche o di razionalizzazione della disciplina di alcuni settori.

Questo è un provvedimento che serve a mettere a posto i conti e che ha al proprio interno anche disposizioni necessarie per incentivare l'economia. Ricordo il *bonus* per le assunzioni, i provvedimenti e le facilitazioni a favore dell'autotrasporto, gli interventi a favore del personale dell'Am-

ministrazione finanziaria. Del resto l'andamento negativo delle entrate, relativo in particolare all'autotassazione, non era prevedibile, perlomeno nelle dimensioni registrate, e ha posto il Governo di fronte all'esigenza impellente di intervenire.

È stato ricordato dal senatore Castellani – e mi piace riprendere questa argomentazione – che le rilevazioni fatte da più di un istituto sono state fuorvianti. Il Governo non avrebbe potuto non fare delle previsioni sulla scorta di quel tipo di rilevazioni. È di ieri, lo ricordavo in Commissione, l'annuncio da parte dell'ex ministro dell'industria Letta, che da oggi inizierà a collaborare con il professor Brunetta creando delle sinergie tra i rispettivi istituti di rilevazione economica, in modo che si possano avere dei dati più attendibili e più precisi.

La ricerca delle cause remote o vicine e più occasionali è un punto politico su cui si è acceso il dibattito che si sta svolgendo a livello comunitario in tutti i Paesi europei che hanno dovuto registrare il *trend* negativo dell'economia, almeno dall'11 settembre dell'anno scorso. Queste analisi di carattere congiunturale sono insoddisfacenti, anche sulla scorta delle rilevazioni fatte da alcuni istituti che sono al servizio dell'amministrazione dello Stato.

La SOGEI, tanto per non fare nomi, presenta, dopo due o tre anni, rilevazioni che non possono essere utilizzate per proiezioni prospettiche per il futuro. Del resto, questo dibattito a livello internazionale sta spaziando sui paletti da mettere al Patto di stabilità, sui suoi criteri di interpretazione, sulle cause del *trend* negativo della nostra economia, sulle prospettive, su come si potrà uscire da questa fase di recessione.

Allora, onorevoli colleghi, per essere brevi e riassumere in una sola battuta: cosa avrebbe potuto fare il Governo negli ultimi tre mesi di questo esercizio economico? Avremmo avuto delle alternative. La prima poteva essere quella di operare sul lato della spesa, ma i colleghi mi insegnano, soprattutto gli autorevoli colleghi dell'opposizione che si intendono di economia, che operando in quel senso avremmo avuto gli effetti a distanza di almeno sei-sette mesi, quindi con risultati non utilizzabili nel lasso di tempo di soli tre mesi che sarà necessario per aggiustare i conti dello Stato.

Quale altra alternativa avremmo potuto seguire? Avremmo potuto operare con l'aumento delle imposte sui consumi o con una stretta sull'IRPEF, con effetto – anche in questo caso – retroattivo. Infatti, non si può pensare di operare sull'IRPEF per il futuro. In pratica, ci saremmo mossi come è stato fatto nelle manovre degli anni Novanta, ripercorrendo le vecchie strade senza raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. E quali effetti si sarebbero potuti registrare, in una fase economica già di rallentamento e di recessione, andando a colpire i consumi e il reddito, ossia le fonti per effettuare i consumi?

Evidentemente, la scelta è stata obbligata, non facile e non piacevole per nessuno, né per le forze di maggioranza né per il Governo. Essa è caduta su alcuni interventi concentrati sui soggetti IRPEG, interventi oltre-

tutto coerenti con le misure che stiamo varando con il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

Badate, onorevoli colleghi, si continua a discutere sulla DIT, su chi ne abbia beneficiato e chi no, su quali imprese e quale segmento dell'apparato produttivo italiano abbiano tratto maggiori vantaggi, ma in ogni caso le piccolissime imprese censite da Mediobanca sono tali solo di nome e solo per quanto riguarda l'occupazione; ci si riferisce in realtà a grandi aziende che hanno poca occupazione e grande capitale.

A parte questo, oggi la polemica sulla DIT è una polemica di retroguardia. Ormai la maggioranza ed il Governo hanno imboccato, con la riforma fiscale e soprattutto con la prossima finanziaria, la strada dell'eliminazione della DIT, intendendo intervenire con la riduzione delle imposte sull'IRPEG e soprattutto con la riduzione dell'IRAP. Naturalmente questa filosofia, anche tramite gli emendamenti che abbiamo presentato sulla riforma del sistema fiscale, andrà ad agevolare in particolare le aziende con maggior numero di occupati.

In conclusione, una stretta fiscale non è un intervento che possa piacere a chicchessia. È un intervento che non genera consensi da nessuna parte, ma questo tipo di stretta fiscale, che il Governo ha proposto con il provvedimento al nostro esame, rappresenta l'unica strada, la più razionale ed agevole, per rientrare nel Patto di stabilità e soprattutto per mantenere fede alle promesse fatte agli elettori (vale a dire che non avremmo aumentato le tasse) e all'impegno assunto con i *partner* europei. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, adesso capisco perché ha svolto la replica dopo l'esame del documento in materia di insindacabilità: temeva che potesse influenzare il voto su tale questione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere rispetto a quanto ha già detto il relatore.

Voglio soltanto far presente alcuni aspetti relativi all'anomalia della situazione economica nella quale ci troviamo da più di un anno. Si tratta di una situazione economica internazionale, dovuta a particolari tensioni politiche internazionali, anche di tipo terroristico. Questo, insieme a problemi verificatisi negli Stati Uniti, ha creato ulteriori tensioni sui mercati finanziari, che a loro volta, a cascata, hanno determinato problemi sull'effettivo stato economico delle imprese.

Questa è la situazione in cui siamo intervenuti e in cui abbiamo dovuto prendere alcune decisioni, certo importanti, da un anno a questa parte. C'è anche da dire che le previsioni che sono state modificate nel corso dell'anno erano perfettamente in linea con quelle che gli altri Paesi dell'Unione europea avevano fatto e oggi ci troviamo in una situazione economica che non è dissimile, anzi probabilmente è anche leggermente migliore, rispetto a quella di altri Paesi europei come la Germania.

Diversa era la situazione durante i Governi di centro-sinistra, in cui i Paesi europei registravano aumenti del PIL del 3-4 per cento, mentre la nostra economia non riusciva a crescere più dell'1,5-2 per cento. Eravamo in condizioni economiche sicuramente positive e le previsioni erano più semplici da fare proprio perché non c'erano quelle incertezze di politica internazionale. Noi oggi non abbiamo introiti pari a 6.000-10.000 miliardi l'anno di vecchie lire derivanti dalle plusvalenze di Borsa, quindi anche con questo dobbiamo fare i conti. Ci sono, ripeto, situazioni di incertezza che allora non esistevano.

La DIT e il sistema fiscale posto in essere dalla sinistra hanno determinato degli effetti sicuramente positivi per i grandi gruppi, soprattutto spingendoli ad operazioni di ingegneria finanziaria; ad esempio, con la DIT nell'anno 2000 l'Olivetti ha risparmiato 270 miliardi di lire, la TIM 321 miliardi. La pressione fiscale sui grandi gruppi è crollata: nel gruppo Olivetti dal 59,2 al 32,4 per cento, nella FIAT dal 47,5 al 20,5 per cento, nel gruppo Benetton dal 52,75 al 32,12 per cento. Io vi chiedo soltanto se il sistema fiscale che la sinistra aveva messo in piedi ha prodotto la medesima riduzione e il medesimo abbattimento delle imposte per gli artigiani, i commercianti e le piccole imprese! *(Applausi dai Gruppi LP e FI).* Credo che questo non si sia assolutamente verificato.

L'esame effettuato dall'ISAE prende in considerazione 15.000 imprese, ma si tratta di società di capitali, non delle imprese individuali né delle società di persone, quindi è un'analisi che viene fatta su un determinato tipo di imprese, in cui non si tiene conto dei dipendenti come classi di imprese; per molte di esse, trattandosi di imprese manifatturiere e di imprese finanziarie e di servizi, c'è da tener presente anche l'elemento meramente finanziario degli interventi.

Ho ricordato poc'anzi il risparmio di imposta dell'Olivetti e della TIM: tali risparmi sarebbero stati pari a zero se non si fossero considerate le operazioni sulle partecipazioni. In realtà il sistema fiscale, così come è stato costruito, ha dato luogo ad operazioni e a scambi di partecipazioni tali da consentire di usufruire delle deduzioni fiscali e non ha contribuito, se non solo per una certa parte, alla crescita economica. Questa è la differenza fra le incentivazioni del passato rispetto alle attuali.

Nessuno, comunque, ha voluto porre un particolare accento sulla questione della DIT, se non da parte dell'opposizione, perché il nostro viene considerato come un attacco ideologico ad un determinato tipo di fiscalità. Ciò era chiaro già nella legge di riforma del sistema fiscale statale, e del resto il fatto che la riduzione della DIT non costituisca parte preponderante dell'intervento attualmente in esame lo si vede anche dalle cifre poste a supporto del provvedimento. La parte che riguarda il maggior recupero di entrate da parte dello Stato si riferisce ad interventi anche in questo caso sulle minusvalenze non realizzate, perché non si capisce il motivo per cui le plusvalenze possano essere divise in più anni e non si usi il medesimo metro anche per quanto riguarda le minusvalenze.

Si tratta di minusvalenze, ripeto, non realizzate, ossia di costi che non sono certi per l'impresa. Si sono andate a toccare alcune operazioni che

spesso sono di tipo esclusivamente finanziario, quindi non si è colpito l'aspetto meramente economico e produttivo del settore delle imprese. O forse preferivate che andassimo a colpire l'occupazione delle piccole imprese e delle piccole attività? Anche qui bisogna fare delle scelte. Questo è un elemento particolarmente importante.

Allo stesso modo, si vanno a toccare in maniera sistematica alcune operazioni che erano esclusivamente di elusione. Il fatto di apporre le minusvalenze all'interno dei bilanci con apposizione di fondi assolutamente indeducibili riduceva il valore dei pacchetti azionari determinando una minusvalenza della partecipazione della capogruppo e ciò generava un abbattimento dell'imponibile, cioè un abbattimento delle entrate da parte dello Stato; voleva dire esclusivamente eludere l'imposizione fiscale.

In definitiva, questo provvedimento rende il sistema fiscale più equo di quanto non lo sia, perché mette sullo stesso piano le grandi e le piccole imprese e le imprese artigiane. In questo senso è un intervento più equo. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dare una comunicazione, perché temo che qualcuno non abbia letto con attenzione il calendario dei nostri lavori. La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 21,30; so di avervi dato una notizia positiva. Tenuto conto che domani ci riunirà il Parlamento in seduta comune per la visita del Santo Padre, credo che queste due ore circa di lavoro debbano essere fatte fruttare. Pertanto, chiedo a tutti la massima partecipazione.

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 6 venga sostituito dal seguente: "1. Agli oneri recati del presente decreto, valutati in 268 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 35 milioni di euro per l'anno 2004 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

a) che negli emendamenti 1.100, 1.103, 1.104, 1.107, 1.110, 2.100, 2.101, 2.102, 2.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.109, 1.112, 1.116, 1.120 e 1.124 le parole: "con le maggiori entrate", vengano sostituite con le altre: "con quota parte delle maggiori entrate", e nel presupposto che, ove approvati, i maggiori oneri trovino comunque copertura finanziaria nell'am-

bito delle risorse allo scopo destinate attraverso le modifiche normative ivi indicate;

b) che negli emendamenti 1.129 e 1.130 vengano soppresse le parole: "di quota parte";

c) che nell'emendamento 1.122 venga soppressa la clausola di copertura finanziaria».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.123 e 4.01, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Osserva, infine, che qualora approvato l'emendamento 3.108, la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 6 deve essere conseguentemente adeguata e che negli emendamenti 1.102, 1.105, 1.106, 1.109, 1.112, 1.116, 1.120 e 1.124 le corrispondenti quantificazioni degli oneri non sono coordinate con gli importi indicati nella relazione tecnica iniziale e nella nota integrativa».

Comunico altresì che, in relazione al rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti d'urgenza, gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.1, che risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, devono ritenersi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo, pertanto, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, il primo dei miei emendamenti all'articolo 1, l'1.100, tende a riproporre nella sua integralità la normativa della *dual income tax*. Restiamo convinti, infatti, che si tratti di una norma virtuosa dal punto di vista della crescita economica, dal punto di vista della capitalizzazione di tutto il sistema di imprese, grandi, piccole e medie. Ricordo la distrazione dei nostri colleghi di maggioranza, e faccio loro presente che, tra l'altro, la *dual income tax* opera su tutto il patrimonio netto delle imprese familiari. Quindi, questa favola ideologica della *dual income tax*, studiata per stabilire una sorta di fronte tra il centro-sinistra e le grandi imprese non ha consistenza analitica, non ha consistenza di verità.

Faccio ancora presente che il campione ISAE che abbiamo utilizzato nella nostra argomentazione, su cui c'è stato l'intervento in replica del relatore e del Sottosegretario, è un campione costruito con 15.000 società (fonte Cerved). Il Sottosegretario avrà la bontà di spiegarmi un giorno perché le piccole società di fonte Cerved siano necessariamente delle finanziarie.

Anche qui ho l'impressione di una lettura precostituita per sostenere una tesi. Infine, voglio rivolgere una domanda a sostegno del nostro argo-

mento. Quando lei ci fornisce i dati, come ha fatto nella sua replica, sul calo di gettito IRPEG in capo a determinate grandi imprese che ha citato, le domando se avete fatto un'analisi distinta nel calo di gettito di queste imprese su quanto incida la riduzione reale di profitti, quanto l'uso delle minusvalenze (e vi faccio presente che con le vostre disposizioni avete incoraggiato l'uso opportunistico elusivo delle perdite da minusvalenze), e infine quanto incida concretamente il meccanismo della DIT. Sarei curioso di conoscere la ripartizione della base che utilizzate per la vostra motivazione. Quindi, il primo emendamento ripropone integralmente la normativa DIT, anche in confronto alle menomazioni operate con la legge Tremonti-*bis* della primavera scorsa.

L'emendamento 1.103 trasferisce a due anni di versamenti invece che a quattro il recupero delle minusvalenze realizzate.

L'emendamento 1.105 salva la *dual income tax*, almeno nella versione successiva alle modifiche della Tremonti-*bis*.

L'emendamento 1.106 abolisce la DIT opzionale, così com'è stata inserita alla Camera dei deputati, perché in verità non aggiunge nulla ai limiti che già sono insiti in questo decreto-legge; è una specie di beffa perché dal calcolo che abbiamo fatto, sulla base del testo originario la potenzialità della DIT viene ridotta al 30 per cento, mentre con la modifica apportata alla Camera sarebbe del 30,8 per cento. Quindi è un'offa totalmente inconsistente, che avete cercato di dare alla lamentela delle imprese.

L'emendamento 1.112 sopprime le norme relative alle assicurazioni. A ben vedere, le norme sulle assicurazioni che avete inserito impongono un prestito forzoso in carico alle assicurazioni. Questa norma è pericolosa nel momento in cui dobbiamo lamentarci quotidianamente dell'onere crescente che le polizze caricano sugli assicurati, e soprattutto noto che la linea che avete adottato con il decreto-legge è in contrasto con la direttiva dell'ISVAP che impone alle assicurazioni di aumentare le loro riserve tecniche, proprio per essere più sicure nella risposta ai sinistri e alle esigenze degli assicurati.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dando per illustrati i restanti emendamenti di cui sono primo firmatario, vorrei soffermarmi sull'emendamento 1.111 che prevede la possibilità di effettuare il versamento a titolo di acconto entro il 20 dicembre 2002, anziché entro il 30 novembre.

Il presente decreto-legge e gli altri provvedimenti d'urgenza che stanno per essere emanati non fanno altro che complicare la vita alle imprese, aggiungendo ulteriori passaggi burocratici. Per meditare meglio come calcolare l'acconto le imprese hanno la necessità di un lasso di tempo maggiore; si raccomanda, pertanto, in modo particolare questa proposta.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 1.114 mi consente di svolgere alcune riflessioni.

La proposta prevede lo slittamento del termine per il versamento dell'acconto dal 30 novembre al 16 dicembre 2002. È una questione di particolare significato per le aziende che hanno difficoltà, quanto meno in tempi brevi, nel reperimento di alcuni elementi conoscitivi, sebbene mi renda conto degli effetti che la proposta determina sui saldi e sui flussi di finanza pubblica. In ogni caso l'emendamento mi consente di polemizzare – non avevo intenzione di farlo, ma sono stato tirato per la giacca – con il presidente Pedrizzi.

Le parole hanno un senso e non possono essere deformate. Nessuno ha parlato di stravolgimento del Regolamento; ho detto semplicemente – e le mie parole sono consegnate agli atti parlamentari – che la Commissione finanze ha licenziato il provvedimento che stiamo trattando senza conoscere il prescritto parere della Commissione bilancio, che è pervenuto ad esame concluso, e senza disporre di adeguate valutazioni.

Devo ricordare al presidente Pedrizzi che, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, l'istruttoria deve essere completa; ciò che è avvenuto non è fisiologico, rischiando di scaricare sull'Assemblea il lavoro della fase referente. Ricordo che l'ultimo punto di una circolare presidenziale del 1997 sulla obbligatorietà dell'istruttoria legislativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi relativi alle imprese prevede l'obbligo, per i pareri delle Commissioni 1ª , 5ª e 2ª, nonché per i pareri della Commissione per le questioni regionali, di attendere, prima di concludere l'esame in sede referente, che la Commissione consultata si esprima, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dell'Assemblea.

In questa occasione, poiché l'Assemblea ha iniziato ad esaminare il provvedimento all'inizio della seduta pomeridiana, vi era la possibilità di effettuare un supplemento di istruttoria durante la pausa della colazione. Rendendomi conto degli effetti nel quadro della finanza pubblica, ritiro l'emendamento 1.114, per soffermarmi sull'emendamento 1.118 che assume un significato più rilevante. Rispetto al calcolo dell'imposta riteniamo sia più opportuno escludere alcune norme dal calcolo dell'acconto dell'IRPEG per il mese di novembre 2002. È una soluzione che offriamo al Governo, dovendosi modificare il provvedimento.

COSTA *(FI)*. Signor Presidente, chiedo al Governo di prestare attenzione al contenuto dell'ordine del giorno G1.100 a mia firma, che va nella direzione di rimuovere un inconveniente di ordine matematico che si verrebbe a determinare per effetto dell'articolato.

In particolare, accade che laddove le aziende assicurative subiscono le ritenute nelle due tipologie, versamento a titolo di ritenuta, da effettuare ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985, e versamento a titolo di imposta sostitutiva, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si viene a determinare una sorta di credito d'imposta che non potrà mai essere integralmente recuperato, sicché una porzione di esso diventerebbe irredimibile.

Siccome ho motivo di ritenere che l'intenzione del Governo non fosse questa, così come è indicato nell'ordine del giorno si auspica che sia data facoltà a coloro che permanentemente si dovessero trovare in posizione creditoria di compensare il loro credito con l'IRPEG oppure con l'IRAP.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.119 si illustra da sé, dal momento che prevede lo spostamento del versamento dell'acconto dal 30 novembre al 9 dicembre 2002 per dare la possibilità, almeno alle imprese, di fare con attenzione i conteggi per assolvere agli obblighi di pagamento delle imposte.

Più importante è l'emendamento 1.123 che prevede, come avevo già accennato in discussione generale, di cassare le modifiche introdotte alla Camera concernenti l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di effettuare nuovi accertamenti al fine di prevedere le maggiori entrate necessarie per la copertura di questo articolo. Questa mi sembra pura demagogia perché effettivamente l'Agenzia delle entrate non sarà in grado di effettuare questi ulteriori accertamenti perché già non riesce ad assolvere ai compiti che dovrebbe svolgere normalmente per i motivi che ho già illustrato in discussione generale.

Mi sembra poi ancora più grave la seconda parte, che prevede il mantenimento delle funzioni dei dipendenti pubblici, nonostante vi sia una sentenza contraria della Corte costituzionale. Vorrei quindi sapere se anche la 1ª Commissione non abbia sollevato il problema dell'incostituzionalità di questa parte.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.129 e 1.130, di cui sono firmatario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.129, esso tende ad escludere dalla base imponibile IRPEG i contributi pubblici erogati alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione, quindi a proprietà indivisa.

Gradirei che il Sottosegretario prestasse attenzione, perché si tratta di un argomento che abbiamo affrontato in Commissione e riguarda una questione importante. Si tratta, ripeto, di sottrarre i contributi pubblici alla base imponibile IRPEG: infatti se ciò non avvenisse ci troveremmo di fronte all'aumento dei canoni pagati dagli assegnatari di questi immobili, che sono poi i cittadini iscritti in quelle liste particolari di bisognosi aventi diritto all'abitazione popolare.

Si tratta, ripeto, di un argomento molto importante perché rischiamo altrimenti di sottovalutare un problema che, come lei sa, ha una rilevanza dal punto di vista sociale, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa.

L'emendamento 1.130 tocca tra l'altro un argomento in merito al quale chiedo al Governo qualche delucidazione. Con la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), si stabilì di sottrarre alla tassazione IRPEG i ristorni ai soci delle cooperative agricole perché altrimenti si sa-

rebbe avuta una duplice tassazione: prima sull'ammontare degli introiti della cooperativa agricola e poi sul ristorno ai soci.

Si tratterebbe, quindi, di una norma interpretativa necessaria a dare applicazione ad un principio stabilito da tempo, anche tenendo presenti le difficoltà che incontrano, per quanto riguarda la tenuta dell'intero comparto agroalimentare, il settore delle cooperative agricole ed i soci che ricevono da esse ristorni. Se tale proposta emendativa non venisse approvata, rischieremmo di sottrarre reddito agli agricoltori. Questo sarebbe il risultato finale che auspichiamo si possa evitare.

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, non condividiamo la finalità del comma 4 dell'articolo 1 a cui si riferisce l'emendamento 1.121 in quanto pone a carico degli imprenditori un nuovo adempimento di tipo dichiarativo. Considerato, inoltre, l'elevato valore di soglia al di sopra del quale scatterebbe l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, sottolineiamo anche che i contribuenti che saranno verosimilmente interessati a questo tipo di adempimento sono quelli che, già per espressa previsione legislativa, dovrebbero essere soggetti a verifiche periodiche da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per queste ragioni, propongo la soppressione dei primi tre periodi del comma 4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 1.101 e 1.117 presentati dal Governo. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.115 e 1.116.

Quanto riguarda l'emendamento 1.118 (testo 2), poiché il senatore Salerno dovrebbe aver presentato un ordine del giorno sullo stesso argomento, inviterei il senatore Eufemi a ritirarlo per far riferimento all'ordine del giorno suddetto, in merito al quale preannuncio fin d'ora parere favorevole.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.126, 1.127, 1.128 e 1.130.

Per quanto riguarda le motivazioni che sottendono all'emendamento 1.129, esse sono effettivamente importanti. Pertanto, mi rimetto al Governo affinché si impegni ad affrontare la questione o in sede di manovra finanziaria oppure nel caso in cui venisse trasformato in un ordine del giorno. Il parere del Governo è determinante su tale proposta emendativa che affronta un argomento serio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, mi riservo di esprimere il parere dopo che il senatore Costa avrà dato lettura del nuovo testo predisposto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Costa a dare lettura della nuova formulazione dell'ordine del giorno G1.100.

COSTA *(FI)*. Signor Presidente, propongo una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno che reciterebbe: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di introdurre, anche nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, strumenti idonei, compatibilmente con i vincoli di bilancio, attraverso i quali, a decorrere dal 2005, sia assicurato il recupero dell'imposta versata». Questo tra l'altro è l'anno a partire dal quale dovrebbe aver luogo la compensazione tra il credito d'imposta e l'obbligazione tributaria.

Sono convinto che questa sia la modalità tecnica per poter giungere alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla nuova formulazione dell'ordine del giorno G1.100.

PEDRIZZI, *relatore*. Sull'ordine del giorno così formulato, esprimo parere favorevole.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, quindi accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2), cui ha aggiunto la firma il senatore Collino, non verrà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, come dicevo, esprimo parere conforme a quello del relatore, se non che devo alcune specificazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.129, senatore Turci, la invito semplicemente al ritiro, perché non soltanto il Governo si impegna ad intervenire, ma è stato talmente efficiente che la norma è già stata approvata in finanziaria alla Camera sulla base delle sollecitazioni che erano state avanzate in sede di Commissione; pertanto si è già andati oltre le richieste che addirittura erano state formulate dalla sinistra. Quindi, nel testo del disegno di legge finanziaria che arriverà al Senato si troverà quell'intervento, perché è stato approvato alla Camera; pertanto, per quanto riguarda l'emendamento 1.129, già approvato in sede di esame della finanziaria, ne chiedo il ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento 1.130, il Governo si impegna a effettuare una verifica dal punto di vista dell'interpretazione che viene data, al fine di cercare una soluzione della questione, anche perché occorre andare a fondo riguardo a quelli che erano gli intendimenti della

legge n. 63 del 2002. Pertanto, invito al ritiro di questo emendamento, altrimenti esprimo parere contrario. Comunque il Governo si impegna a porre attenzione sulla questione che viene posta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intendo fare una comunicazione sulla diffusione dei telefonini che incorporano una macchina fotografica o comunque danno la possibilità di scattare o trasmettere immagini.

C'è qualcuno che ha iniziato a utilizzare questi strumenti nell'Aula. Io credo che l'utilizzo di strumenti del genere possa determinare degli inconvenienti per tutti. Esiste una norma del Regolamento che prevede che per i visitatori il divieto di utilizzare il telefono; evidentemente nessuno aveva pensato che qualcuno tra i senatori svolgesse attività cinematografica od altro.

È anche vero che non c'è la necessità di prevedere il divieto di tutto, perché nel Regolamento del Senato non è previsto che non si possa portare un gatto oppure una tigre, nel caso del collega Togni, ma nessuno si sogna di portarli.

Quindi, invito veramente i colleghi a utilizzare il telefonino per la sua finalità precipua e a non utilizzarlo per fotografie o invii di immagini. *(Applausi dai Gruppi LP e AN).*

Credo che questa indicazione riguardi trasversalmente tutti, perché nelle notti di discussione delle finanziarie potrebbero essere diffuse immagini poco qualificanti.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1795.

Procediamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.103 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.103 e l'emendamento 1.104 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 1.105 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107 (testo 2), presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.109 (testo 2), presentato dalla senatrice De Pretis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.110 (testo 2), presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.113 e 1.114 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.116 (testo 2), presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Eufemi, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.118 (testo 2)?

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Non lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.120 (testo 2), presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.122 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.123 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.124 (testo 2), presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.126, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Senatore Turci, sull'emendamento 1.129 (testo 2) è stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, noi lo ritiriamo prendendo alla lettera le parole del Sottosegretario. Compiremo una verifica attenta sul testo della finanziaria per vedere se effettivamente il contenuto del nostro emendamento è già stato recepito in tale provvedimento; se così non fosse, intenderei che il Governo sia favorevole ad inserire nella finanziaria questa norma.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, sull'emendamento 1.130 (testo 2) è stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi affinché le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si debbano ritenere applicabili anche agli esercizi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge e a dare disposizioni al riguardo all'Amministrazione finanziaria perché si adegui a questo principio.

Vorrei sapere che cosa ne pensa il Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Senatore Bonavita, l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione. Il Governo si impegna a fare una verifica riguardo alle questioni interpretative che possono risolvere il problema.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, si ritiene soddisfatto dalle assicurazioni del Governo?

BONAVITA *(DS-U)*. Sì, signor Presidente, pertanto ritiro l'emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno G1.101, rispetto al quale non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.100, al quale annettiamo una importanza notevole, in quanto si tratta di ripristinare il credito d'imposta nelle aree svantaggiate per le nuove assunzioni, com'era prima dell'intervento di questo Governo e di questa maggioranza.

È ormai da tutti acclarato che il credito d'imposta ha funzionato: ha creato nuova occupazione, ha determinato nuovi investimenti nel Sud. Quindi, abbandonare questo sistema o comprimerlo, come previsto da questo decreto-legge e da precedenti provvedimenti del Governo, riteniamo sia un enorme errore, anche se, come sappiamo, questa materia è stata ripresa dalla finanziaria. Comunque, ci riserviamo in quella sede di esaminare quanto poi votato dalla Camera.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.101 che è analogo, pur con altra formulazione, a quello del collega Castellani. Si tratta di ripristinare le norme relative al credito d'imposta per le nuove assunzioni, così come erano prima del decreto-legge n.138 di quest'anno.

Riteniamo che su questo tema il Governo abbia compiuto uno degli errori politici e sociali più gravi, che poi viene ribadito anche nel testo della finanziaria che ci è arrivata in questi giorni dalla Camera. Vorrei infatti ricordare a tutti che al suo interno il credito d'imposta per le nuove assunzioni viene più che dimezzato, per cui di fatto una delle misure di incentivo più valide di sostegno alla nuova occupazione a tempo indeterminato è profondamente mutilata.

Siamo per ripristinare il testo iniziale di questo provvedimento.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'illustrazione dell'emendamento 2.102 intendo rimarcare con forza la questione del credito di imposta per le nuove assunzioni ed il fatto che ritenevamo assolutamente efficace il sistema vigente con la legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'emendamento è finalizzato ad impedire l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 al credito di imposta per le assunzioni. Si intende cioè eliminare quel meccanismo che ha fatto sì che venisse meno quell'automatismo che tanto invece aveva prodotto in termini occupazionali.

Tra l'altro, vogliamo sottolineare con forza (torneremo sull'argomento anche quando esamineremo il disegno di legge finanziaria, come ho già accennato nel corso del mio intervento svolto in discussione generale) il numero di posti nonché gli investimenti prodotti con quel tipo di impostazione e come in questo senso il maxiemendamento del Governo abbia portato ad un dimezzamento, forse anche qualcosa di più, di quello che era invece il vantaggio iniziale previsto dalla legge n. 388.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.103 si riferisce all'articolo relativo alle agevolazioni fiscali per le assunzioni. Il cambiamento di un giorno ivi previsto potrebbe significare poco;

tuttavia ha un significato sostanziale incidendo su una materia molto delicata.

Infatti, la norma fa riferimento alla data del 7 luglio 2002 e non, come sembrerebbe più conforme, alla data dell'8 luglio 2002, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 138. Questo è un rilievo contenuto nel *dossier* presentato dal Servizio studi, al quale pregherei il Governo di porre attenzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.100 (testo 2).

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Prima di passare al voto di questo emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Prego tutti i colleghi di raggiungere le proprie postazioni.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Onorevoli colleghi, lasciamo il tempo di votare ai senatori che stanno entrando in Aula: non vorrei negare, come è stato detto questa mattina, il diritto al voto.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, fino alle parole: «n. 178».

Non è approvata.

Risultano, pertanto, preclusi la restante parte dell'emendamento 2.100 e i successivi emendamenti 2.101 (testo 2) e 2.102 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104 (testo 2), presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Eufemi.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che l'ultimo capoverso dell'emendamento 3.112 è stato corretto come segue: «Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000».

Con questo emendamento – come ho già detto in precedenza – si dà la possibilità al Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, di fissare il tasso di riferimento per i mutui agrari che avrebbe dovuto essere fissato il 30 settembre scorso; prevediamo quindi il termine del 31 marzo 2003 per determinare il nuovo tasso di riferimento; se lo avessimo fissato adesso sarebbe stato un tasso molto elevato con grave danno per i mutuatari del credito agrario.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 3.500, presentato dal Governo, accoglie le richieste di chiarimento venute da tutti i Gruppi riguardo alla chiarezza tecnica del testo. Si prevede sostanzialmente che l'impegno di 2.000.000 di euro previsto al comma 2-*ter* dell'articolo 3 è riferito all'anno 2002 e che quindi non ha, come si poteva interpretare, carattere quindicennale.

Conseguentemente, viene modificata dall'emendamento anche la copertura prevista all'articolo 6.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3. Per quanto concerne gli emendamenti 3.110 e 3.111, invito i presentatori a ritirarli ed a presentare un ordine del giorno, sul quale esprimerei parere favorevole.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, invito il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzolini, ad esprimere il parere sull'emendamento 3.500, presentato dal Governo.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, poiché il nuovo testo presentato dal Governo tiene conto dei precedenti rilievi avanzati in merito alla copertura, rendo parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ovviamente intendiamo sopprimere la lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 3 perché, come ho già spiegato, riteniamo questa un'altra forma di agevolazione agli autotrasportatori. Questo è nei fatti l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori stessi.

Approfitto, Presidente, per comunicare che intendiamo ritirare l'emendamento 3.107, anche in seguito alle dichiarazioni del Governo, avendo quest'ultimo precisato che lo stanziamento non è permanente ma riguarda il solo 2002.

Infine, prima della votazione dell'emendamento 3.106, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,27).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.106.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.107 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Comunico che la senatrice Thaler Ausserhofer, accogliendo l'invito del relatore, ha ritirato gli emendamenti 3.110 e 3.111 e ha presentato l'ordine del giorno G3.100.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non sarà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 3.112 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, all'articolo 4 si pone un problema molto delicato, con riferimento ai commi 2-*sexies* e seguenti introdotti dalla Camera dei deputati, in tema di riscossione coattiva delle entrate risultanti dall'ingiunzione, finalizzata ad un ampliamento dei soggetti che possono avvalersi della procedura speciale esattoriale. Tali norme risultano frammentarie e non coordinate con la normativa regolante la materia della riscossione coattiva. Abbiamo già sottolineato al rappresentante del Governo, in Commissione, che tale punto merita particolare attenzione per gli evidenti riflessi che esso comporta, dal punto di vista della riservatezza e dell'utilizzo delle informazioni, sulla facoltà di accesso ai dati disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze.

Ritenendo necessario un approfondimento normativo di dette materie, intendiamo evitare che l'applicazione di queste disposizioni possa comportare disorganicità e problemi interpretativi. Sollecito pertanto l'Assemblea ad approvare la mia proposta, sopprimendo le norme introdotte dalla Camera.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.116, 4.117 e 4.123, che praticamente rispecchiano la discussione che si è svolta in Commissione.

Essi tendono a sopprimere i commi inseriti dalla Camera dei deputati, che non facevano parte del testo originario del decreto-legge e che si riferiscono alla possibilità di dare ai comuni concessionari la facoltà di procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico che regola la materia.

La discussione ampia e articolata svolta in sede di Commissione, nel corso della quale si è espresso anche il Governo, ha preso le mosse da una preoccupazione circa l'estensione della facoltà di procedere alla riscossione coattiva da parte di soggetti che non erano stati abilitati senza che si sia addivenuto ad un riordino del sistema generale di riscossione tale da poter dare determinate garanzie ai contribuenti, ai cittadini, agli stessi enti, circa i soggetti che debbono procedere ad una pratica delicata perché inerisce ai beni patrimoniali dei cittadini.

Su questa materia si è svolta da tempo un ampia discussione: riteniamo che si debba addivenire ad una riforma generale del sistema delle riscossioni e che non si possa procedere in questo modo episodico.

Per tale motivo invito anche su questo punto ad un pronunciamento da parte del Governo. Devo anche far presente che in un certo senso il Governo, in modo cautelativo, ha introdotto l'esercizio di questa facoltà previa adozione di un regolamento, con criteri e modalità da stabilirsi; il che vuol dire che attualmente questi criteri e queste modalità non vi sono.

Raccomando pertanto con forza l'approvazione di questi emendamenti, anche per le ripercussioni che si potranno avere sui livelli occupazionali del sistema bancario.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.137 non è di grande portata, non comporta spostamenti di somme e non ha alcuna rilevanza dal punto di vista economico, ma non per questo è meno importante.

Nella scorsa legislatura è stato affrontato il tema dei rapporti tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, anche con riferimento allo statuto dei contribuenti, quindi al riepilogo dei diritti dei cittadini nelle loro relazioni con l'amministrazione finanziaria.

È stato stabilito in particolare – e questo è avvenuto nell'ambito della riforma delle riscossioni – che il concessionario, una volta notificata la cartella di pagamento, deve attendere sessanta giorni prima di dare inizio alla espropriazione nei confronti del contribuente che non abbia pagato. È stato anche stabilito che qualora il concessionario ritardi di oltre un anno nell'avvio dell'espropriazione egli debba dare un ulteriore avviso al contribuente, informandolo almeno cinque giorni prima della decisione assunta di avviare l'espropriazione.

Nella scorsa legislatura, quando vennero approvate queste disposizioni, si discusse a lungo se il termine di un anno fosse troppo ampio, come taluni dicevano, oppure se fosse da privilegiarsi ugualmente, in luogo dei sei mesi che rappresentavano la soluzione proposta in sede parlamentare. Alla fine si adottò la decisione di aderire alle sostanziali richieste del mondo dei concessionari e quindi di stabilire il termine di un anno come dilazione massima per l'avvio dell'espropriazione, prevedendo però l'ipotesi di un secondo avviso al contribuente nel caso in cui il termine di un anno venga superato.

Nell'aprile di quest'anno l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.128, ha invitato i concessionari ad interpretare restrittivamente queste norme, limitatamente al solo caso dell'espropriazione e non anche al caso del fermo amministrativo (per esempio dei beni mobili registrati, come automobili e quant'altro), che pure, nell'ambito del sistema della riscossione come oggi definito, rappresenta un modo speciale di espropriazione.

Questo emendamento mira a interpretare in maniera autentica quello che peraltro già si legge benissimo nel testo rinnovato del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, aggiungendo al testo vigente le parole: «e qualora sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, il termine di cui all'articolo 50, comma 2», cioè il secondo avviso al contribuente.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore e al rappresentante del Governo per evidenziare una questione sollevata sia dal collega Bonavita che dal collega Eufemi con una risposta diversa.

Da un approfondimento del testo approvato dalla Camera dei deputati si evince con chiarezza che è stato trascurato un aspetto non secondario. Infatti, quando si realizza l'ipotesi prevista, vale a dire il trasferimento della competenza dal servizio nazionale di riscossione ai concessionari mi-

nori, presso questi ultimi si avvia la procedura, ma in capo al servizio nazionale di riscossione rimane il personale in esubero che sarà in soprannumero e che, quindi, sarà messo in mobilità.

Si tratta di una evidente dimenticanza da parte della Camera dei deputati per cui è necessario inserire una norma di salvaguardia per quei lavoratori che risultano essere in soprannumero oppure si prevede che con il trasferimento della competenza dal concessionario nazionale a quello locale il personale in esubero transiti in quello locale oppure si stabilisce una norma di salvaguardia. Diversamente si creerebbe un mostro, cioè si darebbe vita ad un sistema che crea disoccupazione.

Non credo che questa sia stata la volontà né della Camera dei deputati né del Governo che ha accettato la norma oggi alla nostra attenzione.

Ricordo, inoltre, che tale previsione, cioè la facoltà del trasferimento delle mansioni con il relativo trasferimento del personale, era già sancita dalla normativa del 1999 che prevedeva che nel 2004, alla scadenza della concessione, il nuovo concessionario si sarebbe preso in carico il personale. Dunque, se tale previsione esisteva già nella norma precedente non vedo il motivo per cui non debba esistere anche in quella attuale.

Pertanto, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo come intendano porre rimedio ad una tale mancanza di previsione. È necessario dare una risposta in questa sede per non permettere che si realizzino pericolose conseguenze che ricadrebbero totalmente sulle spalle dei lavoratori; cosa che credo né il relatore né il rappresentante del Governo desiderano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Invito però il senatore Franco Paolo a ritirare i suoi emendamenti e il senatore Caruso Antonino a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.137. Parimenti, chiedo al senatore Eufemi di ritirare l'emendamento 4.114, ricordandogli che c'è l'ordine del giorno G4.1 del senatore Salerno che riprende e raccoglie tutte queste problematiche. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Tarolli, che affronta un problema importante ed esistente, devo dire che questo è un decreto che non può essere trasformato in decreto *omnibus*: serve esclusivamente a ristabilire e a sistemare i conti dello Stato. Pertanto, questi emendamenti che trattano problemi che pure esistono e che pur condividiamo nella loro importanza, cioè i problemi sottolineati dai senatori Eufemi, Franco Paolo e Tarolli, o li si trasforma in ordini del giorno, come dicevo, oppure ci riserviamo di esaminarli in finanziaria; non è possibile, in un decreto come questo, agganciare vagoni in quantità. *(Applausi del senatore Greco. Congratulazioni).*

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore, aggiungendo specificamente che, sulla questione sollevata dal senatore Eufemi con l'emendamento 4.114, il Governo non ha nel merito obiezioni, tra l'altro già aveva espresso perplessità alla Camera. Il problema è la necessità di dover approvare e convertire in legge un decreto che ha in altre materie elementi di importanza fondamentale per la finanza pubblica.

In secondo luogo, circa la questione sollevata dal senatore Tarolli, credo che ci sia un equivoco: qui non c'è nessun passaggio di competenze dai concessionari nazionali a quelli locali; è stata modificata la procedura di riscossione e di recupero da parte dei concessionari locali, dei comuni. È su questo che verte la discussione, non si vede che motivo ci sia di modificazioni riguardo al personale. Quindi, chiedo il ritiro di questi emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Franco Paolo, il 4.135 in special modo, ne chiedo il ritiro in quanto l'Amministrazione finanziaria ha già in animo di attuare in via amministrativa quanto è previsto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, mi sembra di aver capito che il suo parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.1.

PEDRIZZI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G4.1 esprimo parere favorevole, evidentemente.

PRESIDENTE. Così anche sull'ordine del giorno G4.2, a firma del senatore Eufemi?

PEDRIZZI, *relatore*. Sì, esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G4.2, anche se che dovrebbe essere assorbito dal precedente ordine del giorno, il contenuto è lo stesso.

PRESIDENTE. Direi che sono paralleli, ma non sovrapponibili.

Il Governo concorda?

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Franco Paolo, accoglie l'invito al ritiro dei suoi emendamenti?

FRANCO Paolo *(LP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento?

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. No.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, accoglie l'invito al ritiro?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.102.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata anche da alcuni senatori della maggioranza).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Mi complimento sempre per questa trasversalità, che denota veramente uno spirito collaborativo da parte di tutti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alla parola: «0b)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.102 e l'emendamento 4.104.

Gli emendamenti 4.103 e 4.105 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.110 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.113, presentato dalla senatrice Thaler Auserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.114.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.114, presentato dal senatore Eufemi, fino alle parole «*2-sexies*».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.114 e gli emendamenti 4.115 e 4.116.

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Tarolli, sull'emendamento 4.118 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, ringrazio dell'attenzione sia il relatore sia il Governo. Faccio però loro presente che la questione non sta nei termini riferiti dal Governo. Per dovere lo ricordo, poi se il Governo intende proseguire su questa strada, andiamo pure.

Non è vero che questa norma, così come è stata inserita alla Camera dei deputati, non procuri effetti sul personale. Non è così, perché le competenze che vengono attribuite ai comuni e ai concessionari minori vengono tolte al concessionario nazionale. Ma queste competenze venivano sicuramente svolte da persone. Allora, se le competenze vengono trasferite ai concessionari minori, che fine fanno quelle persone? Capisco che per l'esame del provvedimento ci sono tempi stretti, ma che il Governo se ne faccia carico. Ci sono anche altri strumenti. Che queste persone siano tenute in considerazione mi sembra veramente elementare. Si tratta di persone che perderebbero il posto di lavoro e non vedo come mai il Governo non se ne debba far carico. Mantengo quindi l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi auguro che queste non siano le prove tecniche della finanziaria.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.118.

BONAVITA *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonavita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.118, presentato dal senatore Tarolli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.119, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.120, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.121, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole: «*2-octies*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.121 e l'emendamento 4.122.

Metto ai voti l'emendamento 4.123, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.124 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.125, identico all'emendamento 4.126.

Verifica del numero legale

BONAVITA *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.125, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 4.126, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.127 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.129 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.131, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.133 e 4.134 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 4.137, c'è un invito del relatore a trasformarlo in ordine del giorno.

Senatore Caruso Antonino, accoglie tale invito?

CARUSO Antonino *(AN)*. Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

Se me lo consente, do lettura di tale ordine del giorno. «Il Senato impegna il Governo a procurare la revoca della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 128, del 24 aprile 2002, e a conferire indicazioni ai concessionari perché gli stessi osservino, anche nel caso del fermo amministrativo, la disposizione prevista dall'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Senatore Caruso, le chiederei di eliminare la parte relativa alla risoluzione e di lasciare quella che impegna i concessionari, in modo tale da superare comunque la risoluzione, senza farne però esplicito riferimento.

Chiedo, in sostanza, di fare esplicito riferimento al fatto che si costringono i concessionari ad osservare un certo atteggiamento anche sul fermo amministrativo, ma senza fare riferimento alla risoluzione specifica dell'Agenzia delle entrate, anche perché quello è un atto amministrativo che si può superare in altri modi. Non è detto, quindi, che occorra la revoca della risoluzione per superare la situazione; potrebbe presentarsi la necessità di adottare altri tipi di atti amministrativi e verificheremo quali saranno.

CARUSO Antonino *(AN)*. Signor Presidente, invece di eliminare il richiamo alla risoluzione, ritiro l'emendamento 4.137.

Non credevo di procurare tutto questo disturbo per una questione che ha un alto livello etico di rapporto con i cittadini e di corretta trasparenza.

Francamente, é difficile comprendere come sia possibile che il Governo, con una mano – e quindi con una risoluzione – dica ai concessionari di fare una cosa e, con l'altra, viceversa, dica loro di fare esattamente un'altra cosa.

Forse sono stato inopportuno nel presentare questo emendamento e, quindi, signor Presidente, mi consenta di ritirarlo puramente e semplicemente, anche a nome del collega Bucciero. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caruso, anche perché risultava abbastanza difficile impegnare i concessionari.

Ricordo che l'emendamento 4.135 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.1 e G4.2 non verranno posti in votazione.

Ricordo che l'emendamento 4.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, illustrerò innanzi tutto l'emendamento 5.0.1.

In questi giorni, si parla della durata degli incarichi e di *spoils system* e così via. Voglio segnalare che lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, stabilisce che il consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e i due vice direttori generali, senza tuttavia indicare un termine di scadenza del mandato.

Questo privilegio di una nomina sostanzialmente a vita è certamente un retaggio del passato, che urta però contro tutto quello che è avvenuto in questi anni, il contesto europeo, il ruolo profondamente mutato – ovviamente – della stessa Banca d'Italia e, quindi, le funzioni diverse che il governatore è chiamato ad assumere.

Di qui la necessità di una modifica alla normativa vigente che prevede un termine di scadenza dell'incarico. Per tale motivo, l'emendamento 5.0.1 recita: «La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni».

Raccomando, pertanto, l'approvazione di tale emendamento, segnalando la questione a tutti i colleghi.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, non sono intervenuto nel dibattito generale per sollecitare l'attenzione dell'Aula e del Governo su un solo punto specifico, quello relativo all'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie, che richiama la notissima e assai discussa Tobin *tax*. Tale proposta ha una traduzione immediata anche a livello nazionale, come ben evidenzia l'emendamento relativo.

Sull'emendamento aggiuntivo 5.0.3, così come sull'altro presentato dai colleghi dell'opposizione su analoga materia (cui peraltro hanno chiesto di aggiungere la firma numerosi senatori e senatrici dell'opposizione) era stato manifestato un orientamento nel senso della sua improponibilità in quanto non interveniva su una delle cinque materie oggetto del decreto.

Avevo ritenuto assai discutibile tale orientamento perché, se nel corso degli ultimi anni i Governi in qualche modo ricorrono eccessivamente alla decretazione d'urgenza, svuotando le possibilità di intervenire con organici e discussi disegni di legge da parte del Parlamento, dovrebbe essere consentito almeno sulla materia, in questo caso quella fiscale, di presentare proposte anche aggiuntive.

Peraltro, l'altro ramo del Parlamento ha assunto sulla questione un atteggiamento più flessibile, più aperto ai correttivi, fermo restando che, con una solida maggioranza, le proposte dell'opposizione possono essere respinte, ma almeno dopo una discussione. Tanto più che la decretazione d'urgenza in questo caso non riguarda un solo provvedimento, ma una pluralità di provvedimenti e l'istituzione di una tassa aggiuntiva sulle rendite parassitarie basate sulla speculazione e sull'esistenza dei paradisi fiscali non richiede alcuna copertura, essendo appunto una tassa e prevedendo quindi solo entrate.

No, il problema non è tecnico ma politico. Come discuteremo tra breve nel collegato fiscale, voi avete proposto la burletta della *detax* per contrastare una proposta che sta prendendo sempre più forza a livello mondiale grazie all'iniziativa straordinaria dell'associazione ATTAC, una delle strutture scientificamente più significative del movimento antiliberista internazionale.

Dite spesso di volervi confrontare con questo movimento e lamentate il suo carattere protestatario e non propositivo; quando, però, le proposte vengono avanzate e trovano consenso maggioritario non solo a livello popolare, come tutte le misure di tassazione giusta nei confronti degli speculatori e degli evasori, ma persino nei confronti di coloro che si preoccupano della tenuta della stabilità del sistema economico di fronte all'incursione dei pirati della finanza, allora voi non ci siete, vi nascondete, rinunciate al confronto.

Ne discuteremo a proposito del disegno di legge n. 1396 e anche della legge finanziaria, dove non avreste comunque potuto evitare la discussione di emendamenti sostenuti da oltre 100 parlamentari che hanno aderito al comitato per la Tobin *tax*; così come dovrete discutere dello specifico disegno di legge presentato da senatori di tutti i Gruppi di opposizione. In quella occasione speriamo di sentire argomenti a sostegno di tesi contrarie, solitamente legate alla non fattibilità tecnica dell'operazione.

Ma, come si sa, le coerenze sono buone finché fanno comodo e, poiché alla maggioranza è tornato comodo ad un certo punto aggiungere un ulteriore argomento al decreto, allora va bene anche andare oltre le cinque materie definite inizialmente. Mi si consenta di considerare un po' puerile questo modo di procedere.

Per entrare nel merito degli emendamenti, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, che va nella stessa direzione di quello da me presentato, il 5.0.3, sui quali preannuncio la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

Guardate, James Tobin, premio Nobel per l'economia, un liberale ma non un liberista, trent'anni fa avanzò una proposta di tassa a seguito delle turbolenze finanziarie successive al superamento della parità dollaro-oro sancita a Bretton Woods.

Si è maldestramente tentato per mesi, da parte del «Sole 24 Ore» in particolare, di sostenere che la Tobin *tax* non era oggi più sostenuta pro-

prio dal professor Tobin. Tentativo audace, che si poggiava su due basi: l'autorevolezza del giornale di Confindustria in materia economica e il passaggio a miglior vita dell'anziano professor Tobin. Ma l'associazione ATTAC la sfida l'ha raccolta e ha ottenuto – dopo un'offensiva documentata – una smentita dal «Sole 24 Ore», che poggiava le sue illazioni sul nulla.

La tassazione delle transazioni valutarie a breve, tutte speculative, i cui introiti potrebbero affrontare problemi enormi (quali il debito dei Paesi dipendenti o la stessa indigenza a livello mondiale), pur con un'aliquota infima dello 0,02 per cento, è un'esigenza insopprimibile.

Respingerete a maggioranza questo emendamento, ma non potrete sottrarvi ad una discussione puntuale sulla Tobin *tax*, che tutta l'opposizione politica e sociale del Paese vi sta richiedendo. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U).*

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Marino, lei potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto; il Regolamento prevede infatti che in fase di illustrazione si possa intervenire una sola volta.

Colleghi, abbiamo la possibilità di concludere l'esame del provvedimento; vediamo di procedere con una certa rapidità.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

MARTONE *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e quella di tutto il Gruppo dei Verdi agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

Infatti, anche noi condividiamo l'importanza della proposta contenuta in questi emendamenti, tesa a introdurre una tassazione sui movimenti speculativi di capitale, in primo luogo, perché essa proviene da forti istanze della società civile allargata (quindi fornisce anche al Parlamento la possibilità di creare un'importante sinergia tra esigenze che provengono dal basso e lavoro istituzionale che svolgiamo nelle Aule.

È una sinergia che anche il presidente della Camera Casini ha avuto occasione di sottolineare in seguito all'importante appuntamento del Forum sociale europeo), in secondo luogo, perché l'ipotesi di una tassazione di transazioni di carattere speculativo assolve ad alcuni obiettivi.

Il primo obiettivo è quello di ovviare all'evidente carenza di fondi pubblici per la cooperazione e lo sviluppo, ribadita in occasione degli incontri di Monterrey e di Johannesburg. Il secondo obiettivo è invece quello di ovviare al calo incrementale dei flussi privati, dei *foreign direct investments*, cioè degli investimenti diretti esteri, che tuttora continuano a circolare a livello globale ma che non vanno a concentrarsi nei Paesi più poveri, come detto dall'OCSE, soprattutto nell'ultimo rapporto, che dimo-

stra come i flussi privati per la cooperazione allo sviluppo purtroppo continuano a subire una forte contrazione.

Quindi, queste ipotesi di tassazione che poi potrebbero essere anche riproposte in sede di dibattito sulla riforma fiscale, possono diventare anche un'occasione per supplire a queste carenze dal punto di vista dei fondi. Non solo: una tassazione di questo tipo servirebbe anche ad aumentare e a rafforzare la trasparenza sui flussi finanziari internazionali. Uno dei punti fondamentali che abbiamo sottolineato, anche dopo l'11 settembre, era la facilità estrema con la quale i fondi neri potevano essere riciclati sui mercati finanziari internazionali.

Crediamo quindi che il Governo potrebbe accettare questa ipotesi, anche perché consente l'avvio di un processo di elaborazione di strumenti volti a garantire maggiore trasparenza sulla finanza internazionale.

I Verdi hanno già presentato emendamenti di questo tipo per quanto riguarda la riforma fiscale, quindi, in coerenza con il nostro impegno in sostegno ai movimenti sociali e in sostegno a questa ipotesi di Tobin *tax*, o di tassa sulle transazioni finanziarie, non possiamo fare altrimenti anche in questa occasione.

Mi preme ricordare anche, ad ulteriore riprova di quanto detto dal senatore Malabarba, che l'ipotesi di Tobin *tax*, è stata anche rielaborata dal Governo tedesco durante l'incontro del marzo scorso a Monterrey della Conferenza dell'ONU su «Finanza per lo sviluppo», nel quale si riuscì perfettamente a dimostrare come la maggior parte delle reticenze, o delle opposizioni relative a questo sistema di tassazione sulle speculazioni finanziarie, potesse essere facilmente ovviata con un sistema a doppio stadio, che mi auguro possa essere anche oggetto di discussione in quest'Aula nelle prossime occasioni in cui ci troveremo a discutere di questa importante proposta.

Quindi, certamente il nostro Gruppo appoggia entrambe le ipotesi, e anch'io mi associo alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa senatore Marino?

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, desidererei un po' di attenzione da parte del rappresentante del Governo e, in particolare, del relatore, senatore Pedrizzi. Dall'opposizione, io non sono certo propenso a delegare al Governo alcunché; per cui, signor Presidente, mi consenta di illustrare l'emendamento 5.0.2 da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Marino, in questo momento non posso darle la parola, perché il Regolamento non lo prevede. Gliela darò quando arriveremo al suo emendamento.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, ma il mio emendamento precedeva quello degli altri e lei non mi ha dato la possibilità di illustrarlo. Subito dopo l'illustrazione dell'emendamento relativo alla Banca d'Italia si sarebbe dovuto trattare il mio emendamento. E allora, perché non posso illustrarlo?

PRESIDENTE. Perché ognuno può intervenire un'unica volta nel corso della discussione di un articolo. Quando arriveremo al suo emendamento, le concederò la parola.

MARINO *(Misto-Com)*. Ho capito, ma avrebbe dovuto consentirmi di illustrare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ma infatti non le ho tolto la parola; lei ha terminato autonomamente il suo intervento. Comunque, senatore Marino, facendo una piccola deroga al Regolamento, le do la facoltà di illustrare il suo emendamento.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, richiedo l'attenzione del senatore Pedrizzi e del rappresentante del Sottosegretario, perché il mio emendamento 5.0.2 delega il Governo ad intraprendere iniziative anche a livello di organismi internazionali per l'introduzione di questa imposta, che potrebbe dare dei grandi risultati in termini economici per far fronte a quelle esigenze che domani risuoneranno nelle Aule parlamentari. Non si parlerà certamente soltanto di atti di clemenza, ma di pace, di giustizia sociale e di povertà nel mondo.

Ora, signor Presidente, il mio non è un emendamento che rende quella imposta di immediata applicazione, né essa certamente può essere introdotta in un solo Paese. Ecco perché mi raccomando affinché questo emendamento venga accolto, in quanto si tratta di delegare l'attuale Governo ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di questa imposta solamente quando si tratti di transazioni di mero carattere speculativo.

Questa proposta comprende anche alcuni criteri, che possono anche essere ampliati, se il relatore lo ritiene. Tra l'altro, l'introito derivante dall'introduzione di questa imposta serve anche per cancellare questo debito. Io rilevo che all'articolo 42 della legge finanziaria addirittura è stata modificata la normativa sulla cancellazione del debito che faceva del nostro un Paese all'avanguardia rispetto a tutti gli altri. Non riesco a comprendere questo atteggiamento di chiusura.

Intendiamoci, colleghi, anche l'eventuale introduzione di questa imposta rientra nel quadro di quel capitalismo compassionevole per far fronte alle gravi contraddizioni esistenti tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Il vero problema è quello di abbattere le barriere di carattere protezionistico che impediscono l'accesso ai nostri mercati delle merci provenienti dai Paesi poveri: è questa la misura fondamentale da adottare. Ma come si fa a non accogliere un emendamento che – ripeto – non è immediata-

mente precettivo, ma che sollecita questo Governo a livello di organismi internazionali, a partire dall'Unione europea, ad introdurre una tassazione che renda meno acuto il contrasto tra Paesi ricchi e Paesi poveri?

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta la mia firma, insieme a quella dei senatori Di Siena, Pizzinato, Paolo Brutti, Flammia, Salvi, Giovanni Battaglia, Longhi, Rotondo, Giovanelli e Villone, agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.1.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.0.4 (testo corretto) del relatore sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.3.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.4 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.1 non sarà posto in votazione.

All'articolo 6 del decreto-legge è riferito l'emendamento 6.500, che risulta però precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500.

Passiamo all'esame dell'emendamento x.1.100, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento x.1.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1795

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x.1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Colleghi, propongo di prolungare la seduta al fine di pervenire alla votazione finale del provvedimento al nostro esame di conversione in legge di un decreto-legge in scadenza.

Ricordo che su tale proposta può prendere la parola un oratore contro e uno a favore.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Sono contrario alla proposta.

FRANCO Paolo *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, sono favorevole alla sua proposta; pregherei coloro che intendono intervenire in dichiarazione di voto di essere concisi, in considerazione del fatto che le varie problematiche sollevate dal decreto-legge al nostro esame sono state sviscerate adeguatamente, anche durante l'esame degli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

PRESIDENTE. Colleghi, è possibile proseguire la seduta se le dichiarazioni di voto saranno contenute entro cinque minuti.

Essendo stato espresso un parere favorevole e uno contrario e trattandosi della conversione di un decreto-legge – non l'avrei fatto qualora si fosse trattato di un altro tipo di provvedimento – metterò in votazione la proposta di protrarre la seduta oltre l'orario stabilito.

Passiamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, io e il senatore Brutti Massimo abbiamo presentato in data odierna un'interrogazione sulla vicenda Antigone. Le notizie apparse sulla stampa ci obbligano a chiederle un suo intervento affinché venga data risposta urgente alla nostra interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, la sua richiesta verrà trasmessa ai competenti uffici.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, oltre ad associarmi alla richiesta testé avanzata, avendo anche il mio Gruppo presentato insieme al Gruppo dei Verdi analoga interrogazione, intendo sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01420, che è già stata già oggetto di una sollecitazione in Aula e riguardo alla quale è stato inviato anche un telegramma che chiede al Ministro per le attività produttive (ho l'impressione che il ministro Marzano penserà che ce l'ho con lui) di rispondere nei tempi dovuti. Sono passate ulteriori tre settimane e non abbiamo avuto nessuna risposta.

Vorrei richiamare l'argomento oggetto dell'interrogazione. Si tratta della installazione di una nuova centrale elettrica nella zona di Corbetta, alla quale le popolazioni e i consigli comunali si oppongono, che avviene oltretutto nella circostanza del possibile smantellamento dello stabilimento Magneti Marelli a seguito della crisi FIAT, che ne accelererebbe la costruzione. Domani sera si terrà un incontro dei parlamentari lombardi con le popolazioni locali, pensavamo di avere una risposta da parte del Ministero, ciò non è avvenuto e quindi la sollecito per l'ennesima volta. A mio parere, vi è un obbligo di riferire, perlomeno a livello di comunicazione orale, se non perviene la risposta scritta.

Ringrazio lei, signor Presidente, se vorrà sollecitare il ministro Marzano a dare risposta.

PRESIDENTE. È mio dovere farlo, ma sono dispiaciuto veramente per questi ritardi perché condivido sempre l'urgenza con la quale dovreb-

bero essere fornite queste spiegazioni. Tuttavia, come si dice: è lecito chiedere, cortese rispondere. Auguriamoci che ciò avvenga in fretta.

GIULIANO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 4-02422 posta al Ministro dell'interno in occasione delle ultime elezioni amministrative nel comune di San Cipriano di Aversa.

Con l'interrogazione avevo sollecitato la risposta ad una serie di dubbi e riportato una denuncia presentata alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in ordine ad alcune irregolarità che si sarebbero verificate. Quello delle elezioni, come si sa, è un momento delicato; pertanto, gradirei che lei, signor Presidente, sollecitasse il Ministro dell'interno a rispondere in tempi brevi all'interrogazione suddetta.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di trasmettere la sua richiesta ai competenti uffici.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 14 novembre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 novembre, alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

2. Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria.

La seduta è tolta *(ore 21,20).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2 del giorno 14-10-2001

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209

All'articolo 1:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalle seguenti:*

«*a)* ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, non negoziate in mercati regolamentati di

cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a),* è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera *c),* resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonchè di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1º gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e del-

l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-*bis.*

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri»;

al comma 3, le parole: «commi 1 e 2», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1 e 2-*quater*»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «dieci milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «cinque milioni di euro» *e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «accertamento tributario» *sono inserite le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», *le parole:* «dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal predetto articolo 6», *dopo la parola:* «versamento» *è inserita la seguente:* «facoltativo», *le parole:* «quattro per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «sei per cento» *e all'ultimo periodo, le parole:* «in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,"».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «costanti» *è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), *le parole da:* «Per garantire» *fino alla fine della lettera sono soppresse;*

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *c)*, è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 2, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2*-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purchè di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonchè sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonchè di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter*, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, semprechè l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle atti-

vità produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «e disposizioni varie».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a) *sono premesse le seguenti:*

«*0a)* nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Princìpi generali dei diritti e degli obblighi";

0b) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";

0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1º luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2"»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-*bis*, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7*-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai princìpi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma 2-*sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-*octies* e 2-*nonies.*

2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"*10*-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-*bis*, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato"»;

al comma 3, le parole: «30 novembre 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 dicembre 2002»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3*-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinchè gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali"».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: «254 milioni di euro» *fino a:* «dall'anno 2004» *sono sostituite dalle seguenti*: «290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa)

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)*, è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili

in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

1-*bis.* In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera *c),* resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonchè di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1º gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-*bis*. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-*ter*. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-*bis.*

2-*quater.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*quater*, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2-*quater*.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonchè le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle

pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario ai sensi dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: «calda,», sono inserite le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura», e dopo le parole: «Ai fini dell'individuazione dei predetti settori» sono inserite le seguenti: «, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,».

EMENDAMENTI

1.100 (testo 2)

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).* – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 383 del 2001 sono abrogate».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle mag-

giori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, *con le seguenti:* «,che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società».

1.102 (testo 2)

CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.300 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.103 (testo 2)

Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Marino

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «nei quattro successivi, *con le seguenti:* «nei due successivi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.300 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.104 (testo 2)

De Petris, Ripamonti, Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, Marino

Precluso

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «nei quattro successivi, *con le seguenti:* «in quello successivo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.300 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.105 (testo 2)

Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Marino

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2002, 1.250 milioni di

euro per l'anno 2003, 1.600 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.106 (testo 2)

Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 1, lettera c) *e il comma 1*-bis.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.300 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conse-

guentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.107 (testo 2)

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, DE PETRIS, MARINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1 è soppressa la lettera *b);*

2) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, e";

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.109 (testo 2)

De Petris, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, Turci, Castellani, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.110 (testo 2)

D'Amico, De Petris, Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, Marino

Respinto

Al comma 1-bis), *lettera* b), *sostituire le parole da:* «30 per cento», *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «27 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 19 per cento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 2.300 milioni di euro per l'anno 2002, 3.400 milioni di euro per l'anno 2003, 700 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle mag-

giori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.111

CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, MARINO

Respinto

Al comma 1-bis, *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis) il versamento a titolo di acconto è effettuato entro il 20 dicembre 2002, senza corresponsione di interessi».

1.112 (testo 2)

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Respinto

Sopprimere i commi 2, 2-bis *e 2*-ter.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 830 milioni di euro per l'anno 2002, 1.350 milioni di euro per l'anno 2003, 570 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.113

SALERNO

Ritirato

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2005, in compensazione ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite di trasporto, in deroga di quanto disposto dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.114

EUFEMI

Ritirato

Al comma 2-bis, *le parole:* «entro il 30 novembre 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 16 dicembre 2002».

1.115

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO

Respinto

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «30 novembre 2002» *con le seguenti:* «20 dicembre 2002, senza corresponsioni di interessi».

1.116 (testo 2)

Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 2-quater.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria). – 1.* Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 830 milioni di euro per l'anno 2002, 1.350 milioni di euro per l'anno 2003, 570 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.118 (testo 2)

Eufemi

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*quater*», *con le seguenti:* «in funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b)* e *c),* 1-*bis* e 2-*quater» e le parole:* «applicando le disposizioni dei commi 1 e 2-*quater*» *con le altre:* «applicando le anzidette disposizioni».

1.117

Il Governo

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2-*quater*», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 2-*quater*».

1.119

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Il termine del 30 novembre 2002 previsto per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è prorogato al 9 dicembre 2002».

1.120 (testo 2)

Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria). – 1.* Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 800 milioni di euro per l'anno 2003, 550 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.121

Franco Paolo

Respinto

Al comma 4, sopprimere i primi tre periodi.

1.122 (testo 2)

De Petris, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, Turci, Castellani, Marino

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni» *con le seguenti:* «dieci milioni».

1.123

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Improcedibile

Al comma 4, sopprimere le parole da: «In attuazione delle disposizioni» *fino a:* «l'ultimo periodo è soppresso».

1.124 (testo 2)

D'Amico, De Petris, Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, Marino

Respinto

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria). – 1.* Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 800 milioni di euro per l'anno 2003, 550 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.126

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «continuità dell'azione amministrativa», *aggiungere le seguenti:* «nonché tutelare le aspettative dei soggetti interessati».

1.127

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite», *aggiungere le seguenti:* «o sono in corso di attribuzione».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «anteriormente alla predetta data».

1.128

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «dichiarate illegittime dalla predetta sentenza», *con le parole:* «in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti».

1.129 (testo 2)

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 55, terzo comma, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, aggiungere, infine le seguenti parole: «nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione».

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'onere derivante dall'articolo 1, comma 5-*bis* del presente decreto, valutato in 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

1.130 (testo 2)

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.101

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono ritenersi applicabili anche agli esercizi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge».

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 5-*bis* del presente decreto, valutato in 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100 (testo 2)
COSTA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge non chiarisce, se il credito di imposta riconosciuto a fronte delle somme versate, per la parte che non trova capienza nelle due tipologie di ritenute espressamente indicate (e cioè: versamento a titolo di ritenuta da effettuare ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e a titolo d'imposta sostitutiva da effettuarsi ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), possa o meno essere rimborsato e secondo quali modalità;

tale chiarimento appare necessario tenuto conto che l'importo dei versamenti per i quali è riconosciuto il credito di imposta è strutturalmente eccedente rispetto all'ammontare delle predette ritenute. Infatti, a decorrere dal 2005 il credito che si forma in dipendenza dell'applicazione sulle

riserve dei rami vita dell'aliquota dello 0,20 per cento ammonterebbe a 568 milioni di euro, mentre l'importo delle predette ritenute ed imposte sostitutive ammonterebbe a 450 milioni di euro, come da quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Tale differenziale è destinato a crescere sempre di più,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, anche nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, strumenti idonei, compatibilmente con i vincoli di bilancio, attraverso i quali, a decorrere dal 2005, sia assicurato il recupero dell'imposta versata.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «a individuare gli strumenti idonei per intervenire sulla materia onde stabilire come tale versamento eccedente possa o meno e in quale modo essere rimborsato o compensato con l'IRPEG e l'IRAP».

G1.101 (già em. 1.130, testo 2)

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1795,

impegna il Governo a verificare le problematiche di cui all'emendamento 1.130.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1º luglio al 31 di-

cembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.

EMENDAMENTI

2.100 (testo 2)

CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, MARINO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «n. 178» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato).* – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11,» fino alla fine del comma sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

2. I seguenti provvedimenti sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002, recante «Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002, recante «Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

c) decreto interdirigenziale del 1º agosto 2002, recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. I crediti d'imposta maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo sono integralmente recuperati a decorrere dal 1º gennaio 2003, e non oltre il 31 marzo 2003, in quote non inferiori ad un terzo del totale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2002, 1.200 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

2.101 (testo 2)

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2002, 1.200 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

2.102 (testo 2)

DE PETRIS, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, MARINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002, recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1º agosto 2002, recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2002, 1.200 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

2.103

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «del 7 luglio 2002», *con le seguenti:* «dell'8 luglio 2002».

2.104 (testo 2)

Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Marino

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole «la misura massima di incremento occupazionale» *con le seguenti:* «la misura minima di incremento occupazionale», *e al secondo periodo sostituire le parole:* «non supera la misura massima» *con le seguenti:* «supera la misura minima».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2002, 1.200 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, per la quota restante, con le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

c) l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 20 per cento;

d) l'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 10 per cento».

2.105

Eufemi

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «il 7 luglio 2002», con le seguenti: «l'8 luglio 2002».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: «dal 1º ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*»;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: «dal 1º ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-*bis*»;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

1-*bis.* Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *c)*, è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pagamento dell'accisa» sono inserite le seguenti: «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,».

2-*bis*. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purchè di società controllate o

di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonchè sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale».

2-*ter*. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-*quater*. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter,* in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, semprechè l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

EMENDAMENTI

3.106

De Petris, Boco, Carella, Donati, Cortiana, Ripamonti, Turroni, Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c) *e conseguentemente il comma 1*-bis.

3.107

De Petris, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, Turci, Castellani, Marino

Ritirato

Al comma 2-ter, *al primo periodo, sopprimere le parole da:* «nonché di 2 milioni» *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole «14 milioni di euro» *con le seguenti:* «16 milioni di euro».

3.500

Il Governo

Approvato

Al comma 2-ter *sostituire le parole:* "nonché di 2 milioni di euro" *con le seguenti:* "nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002".

Conseguentemente all'articolo 6 sostituire le parole: "290 milioni", "607 milioni", "50 milioni", "76 milioni" *rispettivamente con le altre*: "270 milioni", "605 milioni", "33 milioni" e "38 milioni".

3.108

Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Marino

Respinto

Al comma 2-ter*, dopo le parole:* «2 milioni di euro» *aggiungere le seguenti:* «per l'anno 2003».

3.109

Turci, Castellani, Ripamonti, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Marino

Respinto

Al comma 2-ter*, secondo periodo, sostituire le parole:* «al settanta per cento» *con le seguenti:* «al cinquanta per cento».

3.110

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.111, nell'odg G3.100

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003».

Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 10,32 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

3.111

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.110, nell'odg n. G3.100

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003».

Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 5,16 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

3.112 (testo corretto)
IL RELATORE
Approvato

*Dopo il comma 2-*quinquies, *è inserito il seguente:*

«2-*sexies.* All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100 (già emm. 3.110 e 3.111)
THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1795: ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo'',

premesso che il prossimo 31 dicembre 2002 scade l'agevolazione fiscale per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

considerato che il teleriscaldamento rappresenta una valida fonte di energia alternativa al gasolio usato come combustibile da riscaldamento;

rilevato che fino ad oggi l'esperienza del teleriscaldamento ha consentito di registrare in tutte le località in cui è utilizzato un significativo miglioramento ambientale,

impegna il Governo ad incentivare l'utilizzo di questa fonte alternativa valutando la possibilità di prorogare l'agevolazione in questione almeno fino al 31 dicembre 2003.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «15 dicembre» e le parole: «20 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 dicembre» e: «23,5 per cento» e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: «del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) nella rubrica del Capo II, le parole: «Diritti ed obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Princìpi generali dei diritti e degli obblighi»;

0b) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti»;

0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma

3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1º luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2»;

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*quater*. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, è presentata entro il 1º ottobre 2004.»;

b) l'articolo 59-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 59-*bis*. - *(Termini di notificazione della cartella di pagamento). – 1*. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002».

2-*bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse;

b) all'articolo 4-*bis*, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-*ter*. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

2-*quater*. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «ed al concessionario» sono soppresse.

2-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai princìpi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002»;

b) al comma 8, le parole da: «nel rispetto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento».

2-*sexies.* I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-*septies*. Ai fini di cui al comma 2-*sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-*octies*. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-*nonies*. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-*decies*. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-*octies* e 2-*nonies*.

2-*undecies*. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«*10*-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-*bis*, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 settembre 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2002».

3-*bis.* All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 settembre 2002» e: «16 novembre 2002» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 novembre 2002» e: «16 dicembre 2002».

3-*ter.* Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilevo nel sito stesso.

EMENDAMENTI

4.100

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.101

FRANCO Paolo

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «23,5%» *con le seguenti:* «25%».

4.102

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «0b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le lettere: «0b) e 0c)».

4.103

Franco Paolo

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera 0b).

4.104

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.102

Al comma 2 sopprimere la lettera 0b).

4.105

Franco Paolo

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera 0b), *aggiungere la seguente:*

«0b-*bis)* all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48".».

4.106

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera 0c).

4.107

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

4.108

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 2-ter.

4.109

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 2-quater.

4.110

FRANCO Paolo

Ritirato

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4.111

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4.112

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Al comma 2-quinquies, *sopprimere la lettera* a).

4.113

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Al comma 2-quinquies, *sopprimere la lettera* b).

4.114

EUFEMI

Le parole: «*Sopprimere i commi* 2-*sexies*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies e 2-decies.

4.115

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Precluso

Sopprimere i commi 2-sexies, 2-septies.

4.116

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO

Precluso

Sopprimere il comma 2-sexies.

4.117

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 2-septies.

4.118

TAROLLI

Respinto

Il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

«2-*septies.* Ai fini di cui al comma 2-*sexies* e del successivo comma 2-*nonies* si applica il comma 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I dipendenti dei precedenti concessionari, di cui al predetto comma 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112 del 1999, proseguiranno il loro rapporto di lavoro alle dipendenze dei concessionari di cui al comma 2-*sexies* senza soluzione di continuità».

4.119

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:

«2-*septies-bis.* Il comma 2-*septies* trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999 che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia».

4.120

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:

«2-*septies-ter.* Il trattamento normativo, economico e previdenziale da applicare ai dipendenti di cui al comma 2-*septies* formerà oggetto di

confronto fra i concessionari di cui al comma 2-*sexies* e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati».

4.121

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Le parole: «*Sopprimere i commi* 2-*octies*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2-octies, 2-nonies e 2-decies.

4.122

Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Castellani, Ripamonti, Marino

Precluso

Sopprimere il comma 2-octies.

4.123

Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Castellani, Ripamonti, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 2-nonies.

4.124

Franco Paolo

Ritirato

Sopprimere il comma 2-nonies.

4.125

Bonavita, Brunale, Pasquini, D'Amico, De Petris, Turci, Castellani, Ripamonti, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 2-decies.

4.126

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 4.125

Sopprimere il comma 2-decies.

4.127

FRANCO Paolo

Ritirato

Sopprimere il comma 2-undecies.

4.128

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 2-undecies.

4.129

FRANCO Paolo

Ritirato

Al comma 2-undecies, al primo capoverso, sostituire la parola: «procede» *con le seguenti:* «può procedere».

4.130

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.131

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Sopprimere il comma 3-bis.

4.132

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Sopprimere il comma 3-ter.

4.133

Franco Paolo

Ritirato

Dopo il comma 3-ter, *aggiungere il seguente:*

«3-*quater.* All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile"».

4.134

Franco Paolo

Ritirato

Dopo il comma 3-ter, *è aggiunto il seguente:*

«3-*quater.* Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato».

4.137
BUCCIERO, CARUSO Antonino
Ritirato

Dopo il comma 3-ter, *aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:

"Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 e, qualora sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, il termine di cui all'articolo 50, comma 2, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone, notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza"».

4.135
FRANCO Paolo
Ritirato

Dopo il comma 3-ter, *è aggiunto il seguente:*

«3-*quater*. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo del modello F24Online, i termini per effettuare i pagamenti online sono prorogati di due giorni lavorativi».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1
SALERNO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1795, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo»,

premesso che:

i commi da 2-*sexie* a 2-*decies* dell'articolo 4 del provvedimento prevedono una estensione della procedura privilegiata e speciale di riscossione coattiva delle entrate tributarie della Pubblica amministrazione an-

che a soggetti non sottoposti ai medesimi controlli che disciplinano strettamente l'attività dei Concessionari del Servizio nazionale della riscossione;

questa estensione contraddice la tendenza generale di favorire le procedure ordinarie civilistiche nei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione riservando l'utilizzo delle procedure speciali esclusivamente a soggetti che, anche in virtù di un sistema di controlli specifici, ne assicurino in modo certo un uso corretto;

una semplicistica attuazione di quanto prospettato può condurre ad uno stato di «anarchia» organizzativa sul territorio, con forti disagi per i cittadini-contribuenti,

impegna il Governo:

a ricercare un migliore intervento legislativo che:

definisca meglio la qualificazione dei diversi attori abilitati ad operare in una materia così delicata;

eviti una proliferazione di tali soggetti tale da trascurare componenti di valutazione determinanti quali le capacità strutturali e finanziarie (che spesso prescindono dal puro capitale sociale) nonché le esperienze acquisite nel tempo;

salvaguardi, in questi rapporti dove il Fisco è più direttamente visibile al cittadino, i princìpi dettati dallo Statuto del contribuente;

ad appronfondire la materia, eventualmente con l'istituzione di una commissione a cui possano dare un contributo anche le entità operative più qualificate ed esperte, in grado di mettere a disposizione la pluriennale esperienza pratica svolta sul territorio.

(*) Accolto dal Governo.

G4.2

EUFEMI, IERVOLINO, COSTA, IZZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 209 del 2002 e in particolare l'articolo 4, commi 2-*sexies* e seguenti, che estende la possibilità di avvalersi della procedura speciale esattoriale a tutti i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

rilevato che ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui sopra non è prevista la prestazione di alcuna forma di cauzione;

rilevato altresì che si verifica, quindi, una sostanziale differenza tra i concessionari nazionali della riscossione e gli altri soggetti iscritti all'Albo sotto il profilo delle garanzie offerte agli enti impositori, in quanto i primi sono obbligatoriamente tenuti alla prestazione di una cauzione a

garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione per la riscossione delle entrate erariali che si estende anche alle province ed ai comuni che si avvalgono della loro opera, mentre tale circostanza non è assolutamente prevista per gli altri iscritti all'Albo che, quindi, non offrono la medesima tutela agli enti;

rilevata quindi la opportunità che, nell'ambito delle gare indette per l'affidamento del servizio di riscossione, gli enti siano obbligati a richiedere, esclusivamente ai soggetti diversi dai concessionari nazionali della riscossione, la prestazione di una cauzione rapportata all'ammontare delle entrate oggetto di affidamento,

impegna il Governo ad intervenire in tal senso rimuovendo la anomala situazione che contraddistingue le due diverse tipologie di soggetti iscritti all'Albo, sotto lo specifico profilo delle garanzie offerte agli enti.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

4.0.1
CAVALLARO
Improponibile

*Dopo l'articolo 4***,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Istituzione di un Ufficio unico per le entrate nei comuni Camerino, Larino, Modica e Nicosia)

1. Al fine di assicurare la piena efficienza e funzionalità degli Uffici giudiziari di primo grado nei territori dei comuni di Camerino, Larino, Modica e Nicosia, è istituito, presso ciascuno dei comuni suddetti, un Ufficio unico delle entrate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 4 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Banco di Sicilia» sono inserite le seguenti: «,nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia»;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: «4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato».

1-*bis.* L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2002.

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

2-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: «prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali».

EMENDAMENTI

5.100

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Al comma 1-bis, *sostituire le parole:* «1º gennaio 2002» *con le seguenti:* «1º gennaio 2003».

5.101

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

5.0.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Improponibile

*Dopo l'articolo 5***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Allo Statuto della Banca d'ltalia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni».

5.0.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

*Dopo l'articolo 5***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione alla sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

5.0.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

*Dopo l'***articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulla transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

5.0.4 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

*Dopo l'***articolo 5,** *è inserito il seguente:*

«Art. 5-***bis.***

(Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti)

1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dall'1 febbraio 2003».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

Tirelli, Peruzzotti, Moro, Stiffoni, Provera, Corrado, Agoni, Vanzo, Monti, Franco Paolo, Pedrazzini, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1795 e, in particolare, dell'emendamento 5.0.4,

rilevato come la situazione creatasi in materia di concessioni sulle scommesse sportive costituisca elemento di estrema incertezza in relazione al finanziamento dell'attività sportiva,

impegna il Governo:

ad esaminare i provvedimenti amministrativi sulle concessioni in oggetto anche in vigenza della sospensione dei termini;

a garantire una gestione trasparente ed efficiente dei fondi derivanti dalle concessioni, in modo da assicurare finanziamenti certi ad un

settore che, anche alla luce di recenti prese di posizione, necessita di regole chiare per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

6.500

IL RELATORE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.500

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Copertura finanziaria). – 1.* Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 268 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 35 milioni di euro per l'anno 2004 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x.1.100 (già 1.108)
IL GOVERNO
Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione recata dall'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, deve interpretarsi nel senso che tra i periodi d'imposta ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1º settembre 2002».

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Pedrizzi sul disegno di legge n. 1795

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rispondono, essenzialmente, all'esigenza di correggere un andamento dei saldi di finanza pubblica che, negli ultimi mesi, ha evidenziato diversi elementi di criticità: ciò vale, in particolare, per il fabbisogno di cassa, che ha registrato una crescita non pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti, essendosi attestato, alla fine del mese di settembre 2002, a 40.900 milioni di euro, a fronte dei 29.696 milioni di euro registrati nel medesimo mese dell'anno precedente.

Si tratta, dunque, di disposizioni volte a garantire, già nel 2002, il rispetto degli impegni assunti con il Patto di stabilità e di crescita per quanto concerne i saldi di finanza pubblica.

Trovandosi di fronte all'esigenza di definire una manovra correttiva che potesse sortire effetti in un periodo di tempo limitato, quale è quello che ci separa dalla fine dell'anno, il Governo ha giustamente tenuto conto della circostanza che l'andamento negativo dei conti pubblici, pur connesso principalmente al non soddisfacente andamento dell'economia, avesse trovato valido supporto nel forte calo impositivo originato dallo sfruttamento, da parte di alcune categorie di soggetti, di generosi regimi agevolativi.

In effetti, come emerso nel corso del dibattito presso la Camera, i dati più recenti trasmessi al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze evidenziano una vistosa contrazione del gettito IRPEG le cui dimensioni possono soltanto parzialmente essere ricondotte alla riduzione dei profitti in ragione del peggioramento delle condizioni economiche generali. A fronte di tale andamento si può, infatti, osservare che il gettito IVA segna un sia pur contenuto, anche se minimo, incremento. La divaricazione tra il dato relativo all'IRPEG e quello relativo all'IVA evidenzia che, pur in presenza di una fase critica, che si è tradotta in una forte decelerazione del processo di crescita dell'economia, sono intervenuti ulteriori fattori riconducibili ad alcuni difetti della normativa tributaria.

Da qui l'intervento diretto, sostanzialmente, a ridimensionare o ad eliminare condizioni di ingiustificato privilegio nel senso etimologico di cui si sono potute avvantaggiare specifiche categorie di operatori economici.

Si tratta, peraltro, di un intervento coerente con quanto previsto nel disegno di legge delega fiscale che, in tema di fiscalità delle imprese, intende conseguire una riduzione generalizzata ed equilibrata del carico fi-

scale, anche attraverso una riconsiderazione di alcuni regimi speciali e derogatori.

La Camera ha apportato una serie di modifiche alle misure del decreto-legge. Ricorderò solo le più significative.

1. Per quanto concerne le disposizioni che intervengono sui presupposti e sulle condizioni della rilevanza fiscale delle svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, la Camera ne ha limitato l'ambito di applicazione alle sole partecipazioni in società controllate, o meglio «controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2». Occorre osservare che non essendo stato richiamato esplicitamente il secondo comma dell'articolo 2359, si potrebbe ritenere che nella svalutazione di partecipazioni in società controllate indirettamente non si debba tener conto delle nuove disposizioni.

Tuttavia, il Governo ha già reso nota l'intenzione di voler modificare il testo approvato dalla Camera, prevedendo l'estensione delle disposizioni all'ambito delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, cioè tutte le società collegate.

2. Le limitazioni alle modalità di applicazione della cosiddetta *Dual income tax*, di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997 hanno trovato un migliore adattamento alle diverse situazioni societarie. In particolare, inserendo un comma 1-*bis*, la Camera ha stabilito che, in alternativa a quanto disposto dal Governo nel testo del decreto-legge, resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Nella sostanza, viene prevista una «sterilizzazione» degli incrementi del capitale investito corrispondenti all'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997 (società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione europea, con riferimento ai primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione) al 22 per cento.

3. La Camera ha poi ampiamente riformulato le disposizioni relative alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Anche in questo caso, si è voluto operare un adattamento ai diversi contesti operativi.

In virtù delle correzioni apportate, l'intervento operato dal decreto viene ora ad articolarsi, da una parte, sulle riserve tecniche matematiche del ramo vita e, dall'altra, sulla variazione della riserva sinistri.

A partire dal 2003, le società di assicurazioni dovranno versare un'imposta pari allo 0,2 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio d'esercizio, con esclusione di quelle relative al rischio di morte, di invalidità permanente o di non autosufficienza e di quelle relative ai contratti previdenziali. Il versamento costituisce un credito d'imposta utilizzabile dal 2005. Per il solo 2002, l'imposta da pagare è pari allo 0,52 per cento delle riserve. Entro novembre le imprese dovranno versare lo 0,25 per cento delle riserve iscritte nel bilancio del 2001.

Per quanto concerne invece il ramo danni, a partire dal periodo d'imposta in corso, l'incremento della riserva danni, per la parte riferita alla componente di lungo periodo, diventa deducibile solo al 90 per cento. L'eccedenza potrà essere portata in deduzione nei nove esercizi successivi. Il limite alla deducibilità si applica sulla componente di lungo periodo della riserva sinistri, che viene fissata, con il comma 2-*quater* dell'articolo 1, nel 50 per cento della medesima riserva sinistri.

4. Per quanto concerne gli ormai prossimi acconti IRPEG, il comma 3 dell'articolo 1, come riformulato dalla Camera, prevede che l'acconto IRPEG per il 2002 debba essere calcolato assumendo come imposta del periodo precedente, su cui è parametrata appunto la misura dell'acconto, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2-*quater*.

Occorre rilevare che nel comma 3 in esame non viene richiamato il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1, inserito dalla Camera, che individua un'opzione alternativa di calcolo DIT rispetto all'applicazione delle disposizioni recate dalla lettera *c)* del comma 1.

Conseguentemente, sembrerebbe impedito ai contribuenti di calcolare l'acconto IRPEG 2002 assumendo come imposta del periodo precedente (su cui è parametrata appunto la misura dell'acconto) quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1-*bis*, che potrebbe costituire, invece, l'opzione applicativa della DIT preferita.

Per ovviare a tali inconvenienti, il Governo ha preannunciato la presentazione di un apposito emendamento

5. La Camera ha inserito ulteriori tre periodi nel comma 4 dell'articolo 1, al fine di disciplinare, provvisoriamente, gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002. Tale sentenza si riferiva alla copertura di posti vacanti dal quinto al nono livello dell'Amministrazione finanziaria mediante ricorso, per una parte significativa dei posti stessi, a procedure di riqualificazione riservate al personale interno. La Corte ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di cui alla legge n. 549 del 1995 e di cui alla legge n. 133 del 1999, che avevano introdotto tale procedura. Si tratta di una questione di indiscutibile rilievo,

non soltanto per l'elevato numero di lavoratori interessati (circa 19.000), ma anche per la stessa Amministrazione finanziaria, la cui funzionalità può essere messa a repentaglio da una perdurante condizione di precarietà.

In particolare, la disposizione introdotta dalla Camera stabilisce che i pubblici dipendenti cui sono state attribuite qualifiche funzionali superiori in base alle procedure di riqualificazione previste per il personale del Ministero delle finanze (di cui all'articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge n. 549 del 1995) continuino a percepire, a titolo individuale e in via provvisoria, il trattamento economico di cui attualmente godono e a svolgere le funzioni loro oggi attribuite.

6. Particolarmente significative le disposizioni introdotte nell'articolo 3, con le quali vengono previste una serie di provvidenze a favore del settore dell'autotrasporto. Le risorse complessive, quantificabili in circa 200 milioni di euro, sono destinate a una serie di voci tra cui l'innovazione tecnologica, il potenziamento dell'intermodalità e i processi di ristrutturazione aziendale. Come è stato rilevato, si tratta di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'accordo, siglato il 5 settembre scorso con le associazioni di categoria, che impegnava il Governo allo stanziamento in finanziaria di altri 500 milioni di euro destinati soprattutto agli sgravi sul gasolio. Con gli interventi all'esame lo sforzo di incentivare il settore si spinge quindi oltre, con la definizione di interventi di carattere strutturale: la frammentazione del settore, caratterizzato dalla presenza di piccole aziende, è da anni tra le vere emergenze del comparto.

Viene anche previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro per la convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Agenzia delle entrate per le operazioni contabili di recupero del *bonus* fiscale 1992-1994.

7. L'articolo 4 del provvedimento, che reca in particolare norme sui concessionari della riscossione, è stato integrato con nuove disposizioni che si aggiungono alla proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e di invio delle comunicazioni di inesigibilità dei concessionari.

In particolare, le disposizioni dei commi da 2-*bis* a 2-quinquies introdotte dalla Camera mirano ad eliminare le disposizioni inerenti la revisione del sistema di remunerazione per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997 mantenendo, così, l'attuale regime dei compensi. Tale disciplina, peraltro, non è mai entrata in vigore in quanto, originariamente disposta per il 1o gennaio 2002, era stata già rinviata all'anno successivo, con il decreto-legge n. 452 del 2001, e poi al 2004, con il decreto-legge n. 138 del 2002.

Inoltre, è stata prevista la possibilità per gli enti creditori di procedere automaticamente, entro il 31 dicembre 2002, all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non ancora riscossi. In questo modo si è voluto chiudere con il passato, eliminando entrate sicuramente inesigibili, rimborsando ai concessionari le somme a suo tempo anticipate in relazione al principio del non riscosso come riscosso che ispirava il funzionamento della riscossione prima della riforma del 1999.

Viene inoltre data certezza sulla titolarità dei rapporti concessori. Con una modifica all'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1999 si è, infatti, precisato che fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti territoriali di competenza, ai soggetti che lo gestivano al 1º luglio 1999, anche quali commissari governativi.

Una serie di disposizioni introdotte dalla Camera mira a rendere più efficiente l'attività di riscossione dei tributi locali. I concessionari e le amministrazioni comunali potranno effettuare direttamente i pignoramenti e le vendite all'incanto dei beni pignorati, senza dover ricorrere all'ufficiale giudiziario. A tal fine, si procederà alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono anche demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale in materia di vendite all'incanto. Particolari disposizioni sono dettate per la verifica dell'idoneità dei funzionari responsabili allo svolgimento delle funzioni

Inoltre, i comuni e i concessionari avranno anche l'accesso all'anagrafe tributaria. Si tratta di una novità che punta a equiparare le condizioni operative dei piccoli concessionari e degli enti a quelle delle ex esattorie. Questa equiparazione, valida ai soli fini della riscossione mediante ruolo, si sostanzia nella possibilità di:

a) accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, e di ottenere le relative certificazioni;

b) accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base alla legge.

Le modalità di accesso al materiale informativo saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Sen. PEDRIZZI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.1795, di conversione in legge del decreto legge n. 209. Emendamento 2.105, Eufemi	176	169	001	053	115	085	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1795. Prima parte em. 4.114, Eufemi	192	191	003	068	120	096	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1795. Em. 4.118, Tarolli	193	190	003	068	119	096	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1795. Em. 5.0.2, Marino e altri	193	191	002	071	118	096	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1795. Em. 5.0.3, Malabarba e altri	192	190	003	057	130	096	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	
BARATELLA FABIO	F					
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	
BASSO MARCELLO	F					
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M	M	
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F	F	F	
BATTISTI ALESSANDRO		F	F	F	C	
BEDIN TINO	F	F	F			
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	A	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C		
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M	M	M	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
BOREA LEONZIO	M	M	M	M	M	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F			
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	
CAMBER GIULIO	M	M	M	M	M	
CAMBURSANO RENATO		F	F	F	A	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	
CARUSO LUIGI	C	C	C	C	C	
CASILLO TOMMASO	F					
CASTAGNETTI GUGLIELMO		C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	
CAVALLARO MARIO	F			F	F	
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M	
CHINCARINI UMBERTO	M	M	M	M	M	
CHIRILLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F			
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	
COLETTI TOMMASO	F					
COLLINO GIOVANNI	C	C	C		C	
COMINCIOLI ROMANO		C	R	R	C	
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
CORTIANA FIORELLO		F	F	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	F		F	F	C	
COZZOLINO CARMINE	M	M	M	M	M	
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)				A	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	
D'AMICO NATALE	F	F	F	A	C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F	F	F	
DANIELI FRANCO		F	F	F	F	
DANIELI PAOLO	M	M	M	M	M	
DATO CINZIA				F		
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F			
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	
DEMASI VINCENZO	M	M	M	M	M	
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	
DE RIGO WALTER	C			C		
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	F	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	F	
DONATI ANNA		F	F	F	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	F	C	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	
FABRIS MAURO	M	M	M	M	M	
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	
FALOMI ANTONIO		F	F	F	F	
FASOLINO GAETANO	M	M	M	M	M	
FASSONE ELVIO			F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C					
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F	F	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	
FORMISANO ANIELLO		A				
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	
FRANCO VITTORIA					C	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	
GASBARRI MARIO		F				
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO				F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F			F	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI		C		C	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	
GUERZONI LUCIANO				F	C	
IANNUZZI RAFFAELE	C	M	M	M	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	F	F	F	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	R	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	M	M	M	M	M	
KOFLER ALOIS	F	F	F	F	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	
LAURIA MICHELE				F	F	
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	
LONGHI ALEANDRO	M	M	M	M	M	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	
MAGISTRELLI MARINA		F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO		C	C	C	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	
MAINARDI GUIDO	C		R			
MALABARBA LUIGI	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	
MALENTACCHI GIORGIO		F	F	F	F	
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	C	
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA		F	F			
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	F	F			
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE		F	A	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	
MEDURI RENATO	C	C	C			
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	
MODICA LUCIANO		F	F	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M	M	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F		F	
MONTALBANO ACCURSIO	R	F	F			
MONTI CESARINO	C	C	C	C	F	
MONTICONE ALBERTO		F	F	F	F	
MONTINO ESTERINO	F		F			
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	F	C	
MORO FRANCESCO	C	C	C		C	
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
NANIA DOMENICO		C	C	C		
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	M	M	M	M	M	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA		F		F	C	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F		F	F	F	
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F		
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F				
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	M	M	M	M	M
PETERLINI OSKAR	F	F	A	F	F
PETRINI PIERLUIGI				F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F		
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO		F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO		F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE		C	C		C
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A	A	F	A
RONCONI MAURIZIO		C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO		C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C
SALVI CESARE				F	F
SALZANO FRANCESCO	M	M	M	M	M
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
SAPORITO LEARCO	M	C	C	C	C	
SCALERA GIUSEPPE				F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C	C	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F			F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	F	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	
THALER HELGA	F	F	F	F	A	
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	
TOIA PATRIZIA		F	F	F	F	
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	M	
TONINI GIORGIO	F	F	F	F		
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	C	
TURRONI SAURO	M	M	M	M	M	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0277 del 13-11-2002 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5					
	01	02	03	04	05	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	
VICINI ANTONIO	F			F	C	
VILLONE MASSIMO		F	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO		F	F	F	F	
VITALI WALTER		F	F	F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	
ZANCAN GIAMPAOLO		F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO		C	C	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3200-*bis* – Ministro dell'economia e delle finanze. – «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3201 – Ministro dell'economia e delle finanze. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003 – 2005» (1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, *integrato con la* «Prima nota di variazioni» *(C. 3201-bis) (S. 1827*-bis*).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BERGAMO Ugo
Modifiche all'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Provvedimenti in materia ambientale» (1824)
(presentato in data **13/11/02**)
Sen. SODANO Calogero, PELLEGRINO Gaetano Antonio, MENARDI Giuseppe, IERVOLINO Antonio, GABURRO Giuseppe, CICCANTI Amedeo, DANZI Corrado, MAFFIOLI Graziano, MAGRI Gianluigi, TUNIS Gianfranco, RONCONI Maurizio, FORTE Michele, SUDANO Domenico, OGNIBENE Liborio, FORLANI Alessandro
Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825)
(presentato in data **13/11/02**)

Disegni di legge, assegnazione

Il disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* è stato inviato alla 5ª Commissione permanente, per il parere previsto dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

In sede referente

Commissioni 1ª e 4ª riunite
Sen. BRUTTI Massimo
Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (1819)
previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 6ª Finanze
(assegnato in data **13/11/02**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (n. 158).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 novembre 2002.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante «Nuove norme sulla panificazione» e al regolamento adottato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma con delibera n. 275 del 27 settembre 1999.

Detta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Toscana concernente la riduzione delle convenzioni per cure termali (n. 79).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10ª e alla 12ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bobbio Luigi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03314, dei senatori Ognibene e Lauro.

Mozioni

ANGIUS, PASSIGLI, BATTISTI, BRUTTI Massimo, CALVI, CAVALLARO, CORTIANA, D'ANDREA, DI SIENA, FALOMI, FASSONE, MACONI, MARITATI, MODICA, PAGANO, PAGLIARULO, VIVIANI, ZANCAN, ZAVOLI. – Il Senato della Repubblica,

considerato:

che sono trascorsi 30 anni dall'omicidio del commissario Calabresi, che segnò uno dei momenti più tragici dell'attacco terroristico allo Stato;

che Adriano Sofri, condannato per quella vicenda, ha già trascorso in carcere molto tempo durante il quale ha tenuto una irreprensibile condotta, mostrando una grande dignità e grande rispetto per le istituzioni;

che lo stesso non si è sottratto alla pena e, pur riaffermando costantemente la sua innocenza, non ha avanzato domanda di grazia;

l'attività di valore culturale e sociale che Sofri svolge, pur dall'interno del carcere, e le posizioni assunte su temi nazionali e internazionali ispirate alla pace, alla tolleranza e al dialogo tra i popoli;

il lungo e travagliato *iter* giudiziario che ha portato, dopo ben nove processi, alla sua condanna definitiva;

le richieste di un provvedimento di clemenza formulate da larghi settori della politica, della società e della cultura italiane;

la non opposizione manifestata dalla famiglia Calabresi alla concessione della grazia;

la recente presa di posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e di altri esponenti della Maggioranza che si sono dichiarati favorevoli alla concessione della grazia,

invita il Ministro della giustizia a istruire e sollecitare la concessione della grazia al Presidente della Repubblica.

(1-00104)

Interrogazioni

BONFIETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Considerato che il cittadino italiano Manlio Milani, presidente dell'Associazione che rappresenta i colpiti dall'orrenda strage di Piazza della Loggia in Brescia, è in Giappone per sensibilizzare l'opinione pubblica di quel Paese sull'estradizione di Delfo Zorzi, già condannato all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana a Milano e pesantemente indiziato anche per la partecipazione alla strage di Brescia, l'interrogante chiede di sapere quali disposizioni il Governo abbia dato o intenda dare alla rappresentanza diplomatica italiana in quel Paese per agevolare le iniziative di un cittadino italiano, tanto duramente toccato dal terrorismo, e per far sentire che l'opinione pubblica italiana condivide, nell'ambito di un più generale impegno contro il terrorismo, la sua richiesta perché il

colpevole di una orrenda strage, già condannato, sia consegnato alla giustizia del nostro Paese.

(3-00712)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

su iniziativa del Governo il Parlamento ha approvato la legge n.145/2002 relativa a «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

tale nuova norma è stata emanata dopo una lunga ed animata discussione svoltasi alla Camera ed al Senato, che ha visto, soprattutto la Maggioranza, impegnata a sostenere il provvedimento, apportando numerose modifiche al testo predisposto dal Governo;

il provvedimento è stato diffusamente apprezzato e visto come un segnale di radicale, positivo cambiamento nel rapporto con «l'alta dirigenza»;

accertato che:

il provvedimento revoca, con la forza della legge nomine ed incarichi fatti dal precedente Governo poco prima di cessare;

vengono previsti criteri e principi in vigore presso altri Stati e per garantire a qualsiasi Governo la possibilità di «scegliersi» i direttori generali dei vari Ministeri, favorendo uno scambio di esperienze fra pubblico e privato;

l'attesa di cambiamento era ed è largamente auspicata per far cessare ogni forma di discriminazione politica negli incarichi effettuati e avere fiducia nelle istituzioni e nel Governo che ha voluto dimostrare il suo impegno al cambiamento,

si chiede di sapere:

quali disposizioni il Ministro in indirizzo abbia dato o intenda dare per garantire quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 145/2002 in modifica al decreto legislativo n. 165/2001 affinché i dirigenti possano essere valutati solo sulla base del raggiungimento degli obiettivi che ogni Ministro intende dare;

quanti dirigenti siano inseriti nel ruolo di ogni amministrazione dello Stato, suddivisi per prima e seconda fascia;

quanti siano gli incarichi che sulla base del comma 7 dell'articolo 3 sono cessati al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, quanti confermati e quanti di «primo» incarico e per questi ultimi quanti provenienti dal privato;

quanti siano gli incarichi di funzione dirigenziale non generale per i quali si poteva procedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge alla rotazione e quanti di questi siano stati confermati;

quanti siano stati gli incarichi di vertice e di componenti dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati agli Enti pubblici con-

feriti dal Governo precedente negli ultimi sei mesi di vita e quanti di questi siano stati confermati, revocati, modificati o rinnovati;

quante nomine siano state fatte nello stesso periodo, per rappresentanti del Governo e dei Ministri in organismi, comitati ministeriali e interregionali.

(3-00713)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

le scelte attuate dai Governi che si sono succeduti nel nostro Paese hanno da sempre privilegiato il trasporto su strada a scapito di quello su rotaia;

per le stesse ragioni è stato privilegiato il trasporto individuale privato a scapito di quello pubblico collettivo, con pesanti conseguenze in termini di inquinamento ambientale e da traffico, che si ripercuotono sulla salute, sulla sicurezza e sui livelli di vivibilità in particolare sulle grandi città;

il maggiore beneficiario di queste scelte è stato il gruppo FIAT;

in questi decenni, i Governi che si sono succeduti, hanno favorito la progressiva concentrazione in Fiat Auto, di tutto il patrimonio industriale del settore (marchi e produzioni). Rappresentativa a questo proposito è la vicenda dell'Alfa Romeo;

per queste ragioni il Gruppo Fiat opera in una sostanziale situazione monopolistica in tutto il settore del trasporto su gomma;

nonostante questo negli ultimi decenni lo Stato Italiano, a fronte delle crisi cicliche che hanno investito il settore, ha dovuto destinare all'industria automobilistica ingenti mezzi finanziari in termini di: sgravi contributivi, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità e prepensionamenti, fondi per la formazione, fondi per l'occupazione, contributi per investimenti tecnologici e per l'innovazione industriale, contributi per nuovi insediamenti industriali, contributi alla ricerca ed alle esportazioni, agevolazioni sui prezzi di energia e trasporti, contributi alla rottamazione;

gli utili per quanto riguarda la proprietà, anziché essere reinvestiti nell'auto, sono stati utilizzati in settori alternativi (energia, assicurazioni, grande distribuzione, telecomunicazioni, assicurazioni, servizi finanziari ed immobiliari, eccetera);

l'attuale drammatica crisi di Fiat Auto, seppur all'interno di una crisi che investe tutto il settore a livello europeo e mondiale, è la conseguenza del progressivo disinteresse dell'azionista di riferimento ad investire nel settore e di gravissimi errori di strategia e di gestione, compiuti dai gruppi dirigenti via via scelti dallo stesso. Errori che hanno prodotto un continuo peggioramento della situazione aziendale, sia sul versante dell'innovazione tecnologica, che dell'innovazione di prodotto, che sul versante della ricerca in particolare: su nuovi propulsori, nuovi modelli ed utilizzo di combustibili alternativi. La conseguenza è stata: la crescente perdita di quote di mercato (13.5 per cento in meno dal 1990 ad oggi

sul mercato italiano e del 3.8 per cento sul mercato europeo); una drastica riduzione dei profitti (dal 5.9 per cento del 1997 allo 0.2 per cento del 2000, sotto zero nel 2001). L'indebitamento ha raggiunto livelli estremamente pericolosi (si parla di oltre cento mila miliardi di vecchie lire). In questi anni le conseguenze, oltreché dalla collettività, sono state pagate dai lavoratori (l'occupazione diretta è passata da circa 180 mila – di cui 130 mila a Torino – del 1980 a meno dei 30 mila attuali – di cui 9.900 a Torino). Il nuovo piano di ristrutturazione presentato prevede ulteriori 8100 esuberi, per i quali è richiesta la cassa integrazione a zero ore, senza alcuna certezza di rientro al lavoro, la chiusura degli stabilimenti di Termini Imprese e di Arese, un drastico ridimensionamento di Mirafiori e Cassino. Ad essi vanno assommati almeno altri 25.000 lavoratori dell'indotto di cui la maggior parte a Torino;

la crisi che investe Fiat auto è gravissima;

il piano presentato da Fiat non è un piano industriale per il rilancio del settore, ma unicamente un piano di risanamento finanziario, attraverso la riduzione dei costi, tagliando l'occupazione e riducendo strutturalmente la capacità produttiva degli impianti;

la vera finalità del piano presentato è unicamente quella del risanamento finanziario, per cedere alle migliori condizioni Fiat Auto alla General Motors;

le stesse finalità sono perseguite dal *pool* di banche, oggi coinvolte nel piano finanziario;

General Motors non ha nessuna intenzione di mantenere nel nostro Paese un'industria automobilistica;

il vero interesse di General Motors è l'acquisizione dei marchi più prestigiosi (Alfa eccetera), della rete distributiva, ed il conseguente drastico ridimensionamento delle capacità produttive di Fiat Auto, come insegna l'esperienza della Daewoo;

quindi, è a rischio la possibilità della sopravvivenza dell'industria automobilistica nel nostro Paese, con effetti disastrosi sul tessuto economico, sociale e produttivo di grandi aree (Torino, Arese, Termini Imerese, Cassino);

è nell'interesse generale del Paese, il mantenimento di un'industria di produzione automobilistica;

quindi l'interesse generale del Paese, come appare chiaro, contrasta con gli interessi della Fiat, delle banche creditrici e della General Motors,

si interroga il Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere:

se non intenda chiedere a Fiat di ritirare, come peraltro rivendicato anche dalle Organizzazioni sindacali, il piano presentato, perché non accettabile per le ragioni sopra esposte ed a presentare un nuovo piano. La credibilità di un nuovo piano vede come presupposti:

una robusta ricapitalizzazione da parte di Fiat, realisticamente possibile solo a condizione che l'azienda decida di dismettere settori non strategici alla produzione industriale veicolistica (energia, assicurazioni, eccetera);

che gli interventi previsti sulla ricerca, sui nuovi modelli, in particolare su nuovi propulsori e combustibili alternativi, siano adeguati e sostanzialmente comparabili con gli investimenti che le altre case automobilistiche impegnano in questi settori;

l'accelerazione dei tempi per l'uscita dei nuovi modelli;

prevedere il mantenimento in attività, anche durante la fase di realizzazione del nuovo piano, di tutti gli stabilimenti, attraverso una diversa dislocazione delle attuali produzioni e date precise sull'uscita dei nuovi modelli e livelli produttivi che garantisca progressivamente la loro saturazione;

la rinuncia al ricorso alla cassa integrazione guadagni a zero ore (anticamera della mobilità e del licenziamento);

in alternativa la disponibilità di Fiat a ricorrere ai contratti di solidarietà, alla cassa integrazione guadagni a rotazione, alla riduzione dell'orario di lavoro, sull'esempio di quanto già fatto da altre case automobilistiche (Volkswagen);

la volontà di Fiat di non avvalersi della facoltà di vendere a General Motors *(put option)* o comunque di subordinare il *Put* ad un esplicito impegno di General Motors o di qualsiasi altro gruppo interessato, a mantenere in Italia un polo autonomo di produzione automobilistica (direzione, ricerca, progettazione, eccetera);

se non ritenga che a valle di queste condizioni, può essere previsto un intervento pubblico da parte del Governo e di altri Enti pubblici ed economici, che, compatibilmente con le disposizioni della Comunità Europea, apporti nuove risorse, con modalità e strumenti in grado di condizionare l'elaborazione del nuovo piano, in particolare su ricerca ed innovazione di prodotto e di verificarne l'attuazione;

se non sia opportuno creare, in accordo con le Regioni interessate, i Distretti dell'Auto nei territori dove sono presenti stabilimenti diretti ed indotto dell'auto;

se non intenda favorire, nel settore dell'indotto, oggi ancora troppo parcellizzato e Fiat/dipendente,i «piani territoriali», in grado di connettere le realtà produttive con tutte le strutture di ricerca e di investimenti territoriali (Università, Enti Locali, Formazione, Istituti di Credito, eccetera) esistenti, destinarvi risorse, in particolare per la ricerca e l'innovazione di prodotto, fondamentali per combattere il declino industriale, che la crisi Fiat sta paurosamente accelerando;

se non intenda dichiarare lo stato di crisi del settore dell'indotto e dei servizi legati all'auto, prevedendo l'estensione degli ammortizzatori sociali in tutte le realtà produttive, anche sotto i quindici dipendenti;

se non ritenga necessario predisporre e finanziare un piano nazionale di rinnovo del parco pubblico dei mezzi di trasporto collettivi (autobus) e delle flotte pubbliche, con incentivi finalizzati esclusivamente all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale (nuovi propulsori e combustibili alternativi);

quali iniziative intenda porre in essere per verificare se esistano, sia a livello nazionale sia internazionale, operatori economici ed indu-

striali, disponibili ad entrare nel capitale Fiat, a fronte di un nuovo piano di rilancio e sviluppo;

infine, se non intenda farsi promotore, presso la Comunità Europea, per la definizione di un Piano per l'Auto che favorisca l'attivazione di sinergie tra tutti i soggetti (pubblici e privati) che fanno ricerca, in particolare su nuovi propulsori, combustibili alternativi eccetera, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle industrie europee i risultati, accelerando quindi un processo di produzione a basso impatto ambientale, rendendo contemporaneamente più competitiva la produzione automotoristica continentale.

(3-00714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che si è appreso dalla stampa locale («Messaggero Veneto» – «Il Gazzettino») la notizia che il Sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino ha fatto visita ad alcuni comuni della Bassa Friulana;

che la stessa ha attraversato in barca la Laguna di Marano Lagunare potendo rendersi conto *de visu* del problema dei dragaggi che compromettono lo sviluppo delle attività turistiche e non solo di tutto il comprensorio;

considerato che il Sottosegretario era accompagnato dal sindaco di Latisana, dall'on. Danilo Moretti, dall'assessore provinciale Cargnelutti (tutti esponenti di «Forza Italia») e che lo stesso è stato fotografato davanti al gonfalone del comune di Latisana,

si chiede di sapere:

se la visita fosse privata o pubblica;

qualora sia stata pubblica, perché il sottosegretario Armosino non abbia incontrato le autorità comunali di Marano Lagunare, territorio visitato dal Sottosegretario;

qualora sia stata privata, perché ci sia stata tanta risonanza negli organi di stampa;

quali siano le modalità di effettuazione delle visite degli esponenti di Governo in ordine agli incontri sul territorio e se ci sia un criterio legato a fattori geopolitici e geografici;

se in futuro non si ritenga utile una preventiva informazione agli Enti Locali sulla presenza dei rappresentanti del Governo in modo da poter accogliere al meglio gli illustri ospiti e rappresentare al meglio le problematiche del territorio come nel caso in esame.

(4-03341)

MONTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nel 1929 l'Istituto Postelegrafonici (in seguito chiamato IPOST) ha costruito a Milano gli stabili siti in Viale Zara 61 e 124, Via Bisi Albini 1 e Via Arbe 51 e 55, con i fondi pensione dei lavoratori delle Poste;

tra il 1948 ed il 1950 fu eseguita sugli stabili l'ultima manutenzione ordinaria da parte dell'IPOST;

nel 1991, con una delibera del consiglio d'amministrazione, l'Ente alienò i 2/3 circa delle unità immobiliari applicando un prezzo di vendita praticamente coincidente al valore catastale del momento;

allo stato attuale gli inquilini che risiedono negli immobili posti in ulteriore dismissione sono, in larga maggioranza, persone anziane ultrasessantacinquenni e dipendenti a reddito medio-basso per i quali dovrebbe valere la garanzia di poter rimanere in affitto nel caso non esercitassero il diritto di prelazione;

questi inquilini rappresentano la maggioranza e quindi sarà impossibile ai rimanenti raggiungere la percentuale prevista dalla legge per ottenere l'ulteriore abbattimento del prezzo in caso di mandato collettivo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno concedere agli inquilini IPOST che intendano acquistare il proprio alloggio esercitando il diritto di prelazione, le agevolazioni previste per la vendita in mandato collettivo anche in mancanza del raggiungimento della percentuale di adesioni prevista dal vigente sistema di cartolarizzazione.

(4-03342)

BARATELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la Sig.ra Aziza Youssef Abd El Wahab e la figlia minore Sarah M.A.A.M. Alsaif intendevano venire nel nostro Paese, in visita ai propri parenti, ospiti per una settimana dallo zio Sig. Safwaet Badawy El Gouhary, in Italia da 25 anni, e la sua compagna Sig.ra Nadia Ventura residenti a S. Maria Maddalena- Occhiobello (Rovigo);

nel mese di maggio 2002 la Sig.ra Aziza si è recata al Consolato d'Italia del Cairo per chiedere informazioni sulla documentazione necessaria (lo stampato del Consolato con la lista dei documenti riporta la data del 27 maggio);

in data 4 giugno è stata prodotta al Consolato d'Italia al Cairo la documentazione richiesta;

in data 10 giugno, nel corso di un appuntamento presso il Consolato d'Italia del Cairo, sono stati precisati alcuni aspetti formali relativi alla documentazione;

in data 18 giugno la documentazione, completa e nelle forme richieste dal Consolato d'Italia del Cairo, viene inviata allo stesso;

in data 1º luglio la Sig.ra Aziza è invitata a presentarsi al Consolato d'Italia del Cairo. La Sig.ra Aziza afferma di essersi presentata al Consolato, di aver parlato con una persona e che questa persona le ha ri-

ferito che il visto non le veniva rilasciato; nessun provvedimento di diniego, né alcuna precisazione in relazione alla congruenza o meno della documentazione presentata le è stata data. Il Consolato afferma invece che la Sig.ra Aziza non si è presentata all'incontro fissato;

in data 3 luglio, tenuto conto che la partenza era programmata per il giorno 13 luglio, i parenti in Italia della Sig.ra Aziza scrivono al Consolato del Cairo per chiedere delucidazioni; vengono rilasciati riferimenti telefonici, riferimenti postali, riferimenti di posta elettronica. Nella stessa data gli stessi chiarimenti vengono richiesti telefonicamente all'operatore del Consolato del Cairo identificatosi con il n. 06 che nell'occasione afferma di non conoscere la pratica specifica, ma che probabilmente alla stessa manca qualche documento. Né in questa occasione né in tutte le altre successive viene fornita alcuna delucidazione in relazione alla ulteriore documentazione da produrre, integrare o sanare;

in data 14 luglio i parenti in Italia della Sig.ra Aziza chiedono ancora una volta chiarimenti, via e-mail, al Consolato del Cairo; nessun chiarimento viene fornito. Un quotidiano locale di Ferrara riporta notizie sulla vicenda;

a seguito della richiesta del 14 luglio il Consolato convoca la Sig.ra Aziza per la data del 21 luglio, senza peraltro fornire né alla stessa né ai parenti alcuna precisazione sulla eventuale ulteriore documentazione da produrre da integrare o da sanare;

in data 21 luglio la Sig.ra Aziza, presentatasi al Consolato come da convocazione viene fermata all'ingresso e non le viene consentito di proseguire per gli uffici perché «il suo nome non appare nella lista di quel giorno»; conseguentemente l'Ufficio avrà modo di sostenere che per la seconda volta la Sig.ra Aziza, convocata, non si è presentata;

con nota datata 22 agosto, inviata via fax il 27 agosto il Consolato risponde ai parenti in Italia sostenendo, tra l'altro, che la Sig.ra Aziza, più volte convocata, non si è presentata. Nella stessa nota l'estensore afferma che «...devo ritenere che quanto riferitole dall'operatore n. 06... « (in data 3 luglio, e cioè che probabilmente mancava qualche documento) «...sia effettivamente il motivo per il quale a tutt'oggi non è stato possibile rilasciare un visto alla...» «...devo ritenere che il motivo del mancato rilascio del visto debba fondarsi nella mancata documentazione personale della richiedente». Anche in questa occasione, intervenuta peraltro a quasi due mesi dalla richiesta di informazioni del 3 luglio, nessun riferimento preciso viene fatto in ordine ai documenti eventualmente mancanti, da integrare o da sanare;

in data 8 settembre con nota n.02254 inviata ai parenti in Italia, il Consolato d'Italia al Cairo ribadisce che »...se la documentazione presentata è ritenuta sanabile con documentazione suppletiva (e questo mi sembra il caso in questione) la persona è invitata a presentarsi per una successiva verifica...». Nessun cenno alla specifica carenza di documentazione né alla eventuale necessaria documentazione suppletiva. Con tali premesse, ovviamente, il viaggio programmato dalla Sig.ra Aziza non ha potuto avere luogo,

si chiede di conoscere:

quali documenti tra quelli presentati dalla Sig.ra Aziza e parenti siano stati valutati carenti, alla data del 1º luglio 2002, dal Consolato d'Italia al Cairo, e quale eventuale documentazione suppletiva si rendesse necessaria;

per quali motivi alle richieste di chiarimenti inviate il 3 luglio, il 12 luglio, in occasione della convocazione del 14 luglio, nelle note del 22 agosto e del 8 settembre non sia mai stata fornita alcuna indicazione precisa circa le presunte carenze della documentazione presentata dalla Sig.ra Aziza e parenti, o comunque sulla ulteriore documentazione ritenuta necessaria, in modo da permettere loro di integrare o sanare la stessa;

per quale motivo in data 21 luglio sia stato impedito alla Sig.ra Aziza l'accesso agli uffici presso i quali era stata convocata, ed in ogni caso per quale motivo in quella occasione non siano stati assunti i necessari provvedimenti affinché la Sig.ra Aziza potesse accedervi, visto che appare del tutto inverosimile la versione prospettata secondo la quale la Sig.ra Aziza, fortemente interessata ad ottenere il visto, non si sia volutamente presentata per ben due volte successive alle convocazioni da parte del Consolato;

se si ritenga normale una prassi che, di fatto, ha negato alla Sig.ra Aziza un banale visto turistico per un soggiorno di una settimana presso i parenti in Italia e se si ritenga che alla luce di questa triste vicenda debbano essere assunte opportune iniziative per individuare eventuali responsabilità e per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi;

se si ritenga, al di là di ogni altra considerazione, sgradevole in sé questa vicenda che si verifica, tra l'altro, proprio nel periodo in cui le più alte cariche dello Stato italiano ed egiziano si sono incontrate per rinnovare i sentimenti di amicizia e collaborazione tra i due popoli e se si ritenga civile ed opportuno far pervenire alla Sig.ra Aziza ed ai parenti in Italia formali scuse per la situazione vissuta.

(4-03343)

TOIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per il 2002»;

il decreto prevederà, all'articolo 3, l'ammissione in Italia dei lavoratori di origine italiana fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone;

i contenuti di tale decreto sono stati ampiamente diffusi dagli organi di stampa, sia in Italia che all'estero, determinando notevoli aspettative;

considerato inoltre che i tempi già ampiamente avanzati e la necessità della preventiva iscrizione dei lavoratori interessati negli appositi elenchi presso le rappresentanze italiane in Argentina, probabilmente non consentiranno, in assenza di un tempestivo intervento governativo, a nessun lavoratore di ottenere entro l'anno in corso il visto d'ingresso in Italia, anche in considerazione dei pesanti carichi di lavoro di cui risultano già gravate le rappresentanze stesse,

si chiede di sapere:

se siano già state diramate direttive in merito all'organizzazione e all'attività delle rappresentanze diplomatico-consolari in Argentina;

se risulti siano già in corso di stesura gli elenchi previsti dall'emanando decreto;

se si ritenga che il decreto possa avere effettiva efficacia entro il 2002 nel rispetto degli impegni assunti da questo Governo.

(4-03344)

MONTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nel corso della trasmissione di «Buona domenica» del 27 ottobre 2002 il conduttore Maurizio Costanzo ha affermato il proprio compiacimento per un grave incidente occorso ad un cacciatore;

l'ora della messa in onda della trasmissione in argomento riguarda la cosiddetta «fascia protetta»;

l'affermazione ricadeva entro una azione di linciaggio morale ingiustificata che il costanzo ha da tempo avviato nei confronti della categoria dei cacciatori, cittadini associati in una Federazione Sportiva nazionale del CONI che non infrangono nessuna regola sociale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere un atto di censura o avviare iniziative atte a ristabilire la corretta percezione da parte del pubblico televisivo del concetto di pari diritto e pari dignità per tutti i cittadini della Repubblica.

(4-03345)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'incredibile pressapochismo con cui il Governo è intervenuto nella drammatica vicenda del terremoto che ha colpito territori del Molise e della Puglia, certificato da un decreto legge che semplicemente ignora tutti i Comuni della provincia di Foggia coinvolti nell'evento sismico, rischia di avere effetti gravissimi di moltiplicazione dei disagi delle popolazioni danneggiate;

il suddetto decreto appare dotato di risorse irrisorie rispetto all'entità apprezzabile dei danni alle persone e alle cose;

da ultimo, con ordinanza del 10 novembre 2002, il Commissario delegato alla gestione dell'emergenza sismica, nonché Capo del Dipartimento della Protezione Civile dottor Guido Bertolaso, ha disposto misure riguardanti i lavoratori impossibilitati a tornare al proprio posto di lavoro, prevedendo la corresponsione per un periodo di non più di 20 giorni

dell'80 per cento del salario: tale corresponsione, a carico dei Comuni interessati, viene detratta dalle risorse stanziate dal suddetto decreto; e anche in questo caso, non vengono inseriti tutti i lavoratori nelle medesime condizioni di disagio che risiedano nei Comuni della provincia di Foggia;

non si comprende la ragione della non corresponsione del 100 per cento del salario;

nella medesima ordinanza, ai fini della prosecuzione della ordinaria attività didattica, viene previsto che gli oneri per tutte le eventuali supplenze nelle scuole siano a carico della gestione commissariale: ovvero a carico della Protezione Civile,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di estendere ai lavoratori e ai Comuni della provincia di Foggia tutti i provvedimenti di cui si parla nei decreti e nelle ordinanze successivi agli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

se non si ritenga urgente e improrogabile un significativo potenziamento della dotazione finanziaria prevista nel decreto n. 245 del novembre 2002;

se non si ritenga di stabilire la corresponsione dell'intero salario a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nel dramma del terremoto;

se non si ritenga ovvio e naturale disporre risorse aggiuntive a quelle destinate ai Comuni, per provvedere alla retribuzione dei suddetti lavoratori;

se non si ritenga di utilizzare analoghe procedure a quelle relative alla corresponsione della cassa integrazione, garantendone l'immediatezza;

se non si ritenga di affidare ai Comuni l'esclusivo compito di certificazione delle condizioni di inabilità temporanea al lavoro per quanti ne facciano istanza;

se non si ritenga di gravare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca degli oneri relativi all'assunzione di eventuale personale supplente mediante la riapertura delle relativa graduatorie.

(4-03346)

CORTIANA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con delibera 695/2001 la Giunta comunale di Milano approva il progetto definitivo «Grande Scala 2001»(Progetto Parmegiani);

tale progetto prevede la demolizione dei corpi retrostanti il sipario, dei volumi palcoscenico, retropalco, piccola Scala e corpo prospiciente il cortile interno, e inoltre, strutture in elevazione per la realizzazione della nuova torre scenica;

il progetto esecutivo (dell'architetto Botta) presentato ufficialmente il 10 maggio 2002 sembrerebbe non corrispondere al progetto Parmegiani;

il 12 gennaio 1967 la Soprintendenza ai Monumenti per la Lombardia ha emesso il decreto di vincolo (ai sensi della legge n. 1089/1939), concernente il Teatro alla Scala e annessi, Teatro Piccola Scala e Museo, trattandosi del «primo teatro neoclassico costruito in Europa dall'architetto Piermarini»;

in data 13 marzo 2002, l'allora soprintendente ai Beni Architettonici e del Paesaggio, dottoressa Carla Di Francesco in audizione presso la Commissione Consiliare Cultura e Grandi Eventi, in merito alla ristrutturazione del Teatro alla Scala, dichiarò che avrebbe rilasciato l'autorizzazione allo smontaggio della storica torre scenica Secchi Tarugi previo accertamento dell'apposita procedura di «musealizzazione dinamica»;

dalle dichiarazioni verbali pervenute dell'ingegner Malgrande non si evincono con sufficiente chiarezza le procedure della su citata «musealizzazione dinamica»;

nelle date 28 giugno, 22 luglio, 3 settembre alcuni consiglieri comunali di Milano hanno chiesto una convocazione delle Commissioni congiunte Lavori Pubblici e Cultura con sopralluogo al cantiere interno il Teatro alla Scala, e a tali richieste non è stata data alcuna risposta;

considerato che:

in data 24 aprile 2001 la Soprintendenza formula una richiesta di parere alla 3º Divisione dell'Amministrazione centrale, con riguardo alla parte del progetto concernente la «ristrutturazione» (parte non autorizzata prot. 7568) in quanto si rileva che dal progetto di ristrutturazione dei corpi di fabbrica che accolgono il palcoscenico ed i suoi annessi, i servizi e gli uffici, ne consegue una modifica rilevante dell'immagine architettonica esterna dell'edificio tanto nei suoi propri connotati formali, quanto nella sua incidenza sul paesaggio urbano di una delle più importanti e visitate piazze di Milano;

sembrano probabili reperti archeologici relativi all'antica chiesa preesistente al Teatro, siti al di sotto della volumetria da scavare per la nuova torre scenica,

si chiede di sapere:

cosa intendano fare i Ministri competenti al fine di far realizzare i lavori nel modo più consono, nel rispetto dell'importanza del Teatro della Scala;

per quale ragione sia stato impedito il sopralluogo ai cantieri del Teatro alla Scala;

se non sia il caso di effettuare un sopralluogo per verificare la conduzione dei lavori di demolizione e il monitoraggio degli scavi sotto il livello della Torre scenica insieme alla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici;

quali siano i tempi, i luoghi e le modalità circa il trasporto delle parti da musealizzare.

(4-03347)

GASBARRI, CHIUSOLI, MONTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso:

che il Consiglio di Amministrazione dell'ENEL Spa del 25 ottobre 2002 ha deciso di procedere alla vendita di tre società del Gruppo ENEL denominate ENEL Real Estate (immobiliare e servizi), Ape (amministra-

zione e gestione del personale del Gruppo) e Sfera (formazione del personale del Gruppo);

che è imminente l'avvio, con il supporto di consulenti finanziari, delle procedure di vendita a trattativa diretta delle tre società nelle quali lavorano oltre 2.000 addetti;

che lo strumento dei «trasferimenti di rami d'azienda» è stato utilizzato ed abusato in passato da grandi Società private in crisi per liberarsi di interi settori aziendali, eludendo le norme a tutela dei lavoratori, ma che oggi tutto ciò si vuole attuare in un'azienda posseduta per due terzi dallo Stato;

che è evidente l'intendimento di ottenere con queste procedure, definite di *outsourcing*, drastiche riduzioni di personale appaltando all'esterno i licenziamenti;

che tutto ciò sta avvenendo in aperto contrasto con la direttiva n. 98/50/Ce relativa il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese;

che tale decisione rappresenta una rottura netta rispetto alla prassi fin qui seguita (clausola di solidarietà) che sanciva che la liberalizzazione del settore elettrico ed i conseguenti recuperi di efficienza non dovevano comportare costi sociali in termini di occupazione;

che l'iniziativa del consiglio d'amministrazione ENEL trova la netta opposizione delle Organizzazioni sindacali, sia nel merito che nel metodo adottato sul piano delle relazioni industriali, e che per tali motivi sono già state preannunciate iniziative di sciopero;

che la vendita di queste tre Società non è neppure inquadrabile in una situazione di crisi o difficoltà del Gruppo ENEL, che anzi produce ingenti utili di bilancio e che negli ultimi anni ha ridotto di oltre 25.000 unità i propri dipendenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere – anche nella sua veste di azionista di controllo dell'ENEL – per evitare che tali decisioni, che rappresentano un attacco alla stabilità dell'occupazione, vengano attuate, specialmente nell'attuale quadro di difficoltà economiche e di tensione sociale così pesantemente segnato dalla crisi della FIAT e di altri importanti settori economici.

(4-03348)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00713, dei senatori Falcier ed altri, sul riordino della dirigenza statale;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00712, della senatrice Bonfietti, sull'estradizione di Delfo Zorzi.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00708, dei senatori Muzio ed altri.